

DCXCII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Congedo	28145
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	28145
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	28146
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni per la protezione della po- polazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile). (1593):	
PRESIDENTE	28146
AUDISIO	28146
PAOLUCCI	28154
PRETI	28158
RAVERA CAMILLA	28161
BUZZELLI	28166
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	28171
Proposte di legge:	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	28145
<i>(Annunzio di ritiro)</i>	28146
<i>(Non approvazione da parte di Com- missione in sede legislativa)</i>	28146
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	28186
Interrogazione (Svolgimento):	
PRESIDENTE	28181, 18185
SCELBA, <i>Ministro dell'interno.</i>	28181, 28186
STUANI	28185

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il pro-
cesso verbale della seduta pomeridiana di
ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il
deputato Repossi.

(È concesso).

**Approvazione di disegni e di proposte di legge
da parte di Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Interni):

« Concessione all'Ente autonomo esposizione universale di Roma di un contributo di lire 100 milioni occorrente per lavori di manutenzione delle opere costituenti il patrimonio dell'Ente » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1917);

dalla V Commissione (Difesa):

« Norme per il reclutamento dei Commissari di leva » (1929) (Con modificazioni);

dalla VI Commissione (Istruzione):

TESAURO ed altri: « Modifica alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

seguimento del diploma in lingue e letterature straniere » (1908) *(Con modificazioni)*;

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica e riapertura dei termini per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole » *(Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (867-B);

« Autorizzazione della spesa di lire 5500 milioni, per la sistemazione del " Cavo Napoleonico " a scolmatore delle piene del fiume Reno » (1905) *(Con modificazioni)*;

dalla IX Commissione (Agricoltura):

« Proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra » *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (1853);

« Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » *(Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (1374-B);

« Nuove disposizioni circa la nomina a direttore tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria » (1875).

A sua volta la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha approvato i seguenti provvedimenti:

COSTA: « Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177 » (1778) *(Con modificazioni)*;

« Autorizzazione ai presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati, competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari » *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (1953).

Non approvazione di una proposta di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. La IV Commissione (Finanze e Tesoro) ha deliberato di non passare all'esame dell'articolo unico della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Geraci ed altri: « Provvedimento a favore dei concessionari rivendite di generi di monopolio distrutte da eventi bellici » (1941). La proposta sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella X Commissione permanente:

« Miglioramento degli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni » (1981).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Annuncio di ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Colitto ha dichiarato di ritirare la proposta di legge di sua iniziativa: « Utilizzazione dei ribassi d'asta » (1250).

La proposta di legge è stata pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità. (Difesa civile). (1593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla difesa civile.

Poiché gli onorevoli Francesco De Martino, Giuliana Nenni, Mondolfo e Bottai, iscritti a parlare, non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Audisio. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono sforzato di esaminare il disegno di legge cosiddetto della difesa civile e di analizzare la relazione ministeriale e quella di maggioranza ponendomi costantemente il quesito se esista un nesso logico tra i precetti, le norme e le tradizioni, cui sempre i colleghi della maggioranza si appellano, e la loro pratica condotta legislativa, soprattutto di questi ultimi tempi. Ho anche evitato di rispondere a tale domanda semplicemente con un « sì » o con un « no ». Cercherò, invece, di far risaltare la risposta richiamandomi ad alcune citazioni, che ritengo ancora valedoli per uomini di buona fede. E mi scuso se dovrò fare citazioni che possano apparire come una pretesa erudizione, che io non possiedo, ma che per l'occasione mi son parse opportune e pertinenti.

Dice san Tomaso nella *Summa theologica* che «ogni legge posta dagli uomini in tanto ha valore di legge in quanto deriva dalla legge naturale; chè, se in qualche parte discordasse dalla legge naturale, non sarebbe più legge, ma corruzione della legge». Ne consegue che qualunque legge positiva, che non sia conforme ai principî di quella naturale, è immorale e tirannica; e, come tale, ognuno avrebbe il dovere di non riconoscerla e il diritto di opporvisi anche con la forza.

Certo, questa affermazione è vaga, anche se appare drastica; quanto meno è elastica. Tuttavia, la storia ha insegnato, nella realtà del vivere del consorzio umano, che essa contiene una verità assai profonda e grave, talchè, purtroppo, mari di sangue sono stati per essa versati attraverso i secoli.

Prima che l'ignoranza umana creasse le migliaia di divinità che popolarono l'universo, l'uomo era semplicemente monoteista, e a quel dio l'uomo attribuì la voce della legge naturale, che si trova trascritta nei codici religiosi. Tale trascrizione avvenne nel periodo sacerdotale, quando l'autorità civile e quella religiosa si accentravano nelle medesime persone. Queste, che con l'astuzia o con la forza erano riuscite a sottomettere i propri simili, consacrarono l'arbitrio, includendo fra le norme religiose regole e disposizioni intese a conservare il loro potere, sotto minacce di sanzioni divine che intimorivano i sudditi più che non le pene materiali minacciate dai loro governi. In tal modo le leggi positive cominciarono ad alterare l'interpretazione della legge naturale, la cui essenza appare, già nei libri sacri, frammista agli errori che le passioni umane e le superstizioni vi hanno portato. Quindi, quando gli uomini cominciarono a tener conto dell'esperienza, diedero forma espressa alla legge naturale, dapprima nelle norme religiose, poi nelle legislazioni civili. Ed è così sorto il diritto positivo. Ma le norme positive altro non sono che la trascrizione dei principî stabiliti dalla legge naturale, applicati a contingenze particolari, o il risultato di convenzioni umane che impongono certi obblighi, oppure elargiscono certe concessioni, sotto l'egida di determinate sanzioni.

Le norme positive sono sempre mutate a seconda dei tempi, dei luoghi, delle circostanze, degli interessi degli uomini. La stessa legge singola può venir modificata ripetutamente fino a quando corrisponda alla massima utilità pubblica, secondo i concetti e le valutazioni della classe economica che detiene il potere politico. Tuttavia si è andati

avanti, e la tendenza è stata, attraverso le varie fasi della storia, a migliorare, a perfezionare.

Ho voluto fare questo breve cappello per poter entrare nel vivo dell'esame di questo disegno di legge, intendendo svolgere anche il relativo ordine del giorno che ho presentato; e affermo che il disegno di legge n. 1593 non rappresenta un passo avanti nei confronti della legislazione passata; anzi è un regresso nettissimo, essendo il disegno di legge più grave, nella lettera e nello spirito, del regio decreto fascista 18 agosto 1940, n. 1741, promulgato quando l'Italia era stata coinvolta già da due mesi nella nefanda guerra nazi-fascista.

Molti colleghi intervenuti nella discussione hanno esaurientemente ed inconfutabilmente dimostrato la giustezza di tale asserto, per cui mi esimo dal fare altrettanto. Ho presentato l'ordine del giorno per il non passaggio agli articoli richiamandomi agli articoli 11, 13 e 23 della nostra Costituzione, perché gli scopi cui questa legge dovrebbe attingere vengono posti innanzi come una cortina fumogena per mascherare i veri obiettivi cui tende il Governo e per esso il ministro dell'interno: ottenere, cioè, soprattutto attraverso gli articoli 4 e 6, mano libera, all'infuori d'ogni controllo parlamentare anche addomesticato, contro una parte ben individuata del popolo italiano, contro i comunisti ed i socialisti e coloro che li appoggiano nella loro lotta per impedire che il nostro paese venga ancor più degradato economicamente e trascinato fino all'estremo limite della sua rovina.

Io non sono riuscito a comprendere perché proprio ella, onorevole Sampietro, abbia avuto dai suoi colleghi l'incarico, anzi l'ingrato incarico, di fare il relatore per la maggioranza su questo disegno di legge. Ella non aveva la caratteristica, la stoffa — per il suo passato, per la sua fede — per prestarsi a questa bisogna; e me ne dispiace perché, ripeto, malgrado la sua relazione, mantengo la stima che avevo in lei. Però anch'ella deve essersi accorto, onorevole Sampietro, che le molte parole non coprivano a sufficienza l'arbitrio che sta al fondo di certe norme; e poi l'impostazione di certi temi — come quello della guerra — svelava tutta una predisposizione che non poteva più essere trattenuta o, peggio, negata, e che la obbligava a scrivere al termine della sua relazione queste parole: «E da tutti noi si operi in modo che le parole grosse corse in questa relazione, «insurrezione» e «guerra», rimangano solo e sempre parole, e mai vi siano volontà e mezzi di tradurle in atto».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

Ma veda, onorevole Sampietro, ella forse non si è accorto che sempre nella storia i due fenomeni, guerra e insurrezione, sono rimasti antitetici in ogni tempo; anzi l'uno di questi fenomeni sopravviene per volontà di popolo quando l'altro si è già verificato.

E le dirò di più. Quando vi sono le premesse, sono create già le conseguenze perché l'insurrezione scoppia. Mi pare, onorevole Sampietro, che, nonostante l'esperienza viva fatta insieme con noi nel recente passato, ella abbia dimenticato gli insegnamenti del periodo 1943-45; perché ella sa benissimo come l'insurrezione non sia scoppiata il giorno 25 aprile, ma come sia stata invece una lotta dura e tenace di mesi e mesi, condotta giorno per giorno, fino al suo atto finale.

Ella dunque è fuori della realtà o, comunque, dimostra di non tener conto delle esperienze, neppure delle più recenti. Io non voglio apparire qui in veste di consigliere — per carità! — ma mi corre l'obbligo di dire che si stia attenti a non lasciarsi cogliere dal culto della forza dello Stato, perché allora ella sa, onorevole Tosato (noi abbiamo appreso tanto dalla sua veramente grande erudizione in materia); ella sa, dicevo, quel che in questo caso direbbe Jean Bendá, il quale appunto osservava che sono giustificati i paurosi allarmi circa l'affievolimento del senso di responsabilità negli uomini di intelligenza e di cultura.

Potrei d'altra parte ricordarvi un periodo storico ancora abbastanza recente della nostra nazione, quando Radetzki osava affermare che con tre giorni di fuoco avrebbe realizzato la pace per trenta anni in Italia, ossia nell'Italia dominata allora dagli austriaci: e intendeva appunto per pace la dominazione austriaca nella Lombardia e nel Veneto. Ma il popolo lombardo, cui quelle parole erano state rivolte, dimostrò che non era la forza delle armi che avrebbe potuto imporsi alla sua volontà, ardimentosa e fiera, di insorgere per spezzare quel dominio che lo teneva legato, imprigionato allo straniero.

Gli ebrei, d'altra parte, hanno dimostrato in più di quemila anni della loro tribolata storia che ogni volta che le persecuzioni si sono abbattute su di loro sono sempre risorti più forti e più potenti di prima. E, anche dopo questa recente guerra, che ha visto l'odio nazista scatenato soprattutto contro gli ebrei, finalmente il popolo ebraico ha potuto costituirsi in nazione, nel libero Stato di Israele.

Perché ciò? Perché è chiaro che la dignità umana non può soffrire di essere sottoposta a

violenza senza opporsi con tutte le energie materiali e morali di cui dispone...

BAVARO. Questo però siamo noi a dirlo.

AUDISIO. Bene: lo dico anch'io; così siamo in due a dirlo, di due parti diverse.

Il fatto è che la libertà e la legge sono inseparabili, né potrebbe sussistere l'una senza l'altra.

Eppoi ho visto qui nella nostra biblioteca cosa hanno scritto a questo riguardo i giuristi francesi. Dice il Portalis, a titolo introduttivo al codice francese, che « la legge regola le azioni, non scruta i pensieri; reputa lecito ciò che non proibisce ». Ecco allora che le contraddizioni cui ho fatto cenno balzano in più chiara evidenza quando si legge nella relazione dell'onorevole ministro: « D'altra parte, lo studio e una adeguata preparazione organizzativa delle misure di protezione della popolazione civile in caso di guerra non potevano non essere tempestivamente predisposte ». Che cosa significa predisporre tempestivamente una cosa? Significa essersi formata la convinzione che di quella cosa si può avere bisogno a brevissima scadenza. Orbene, qui si tratta della guerra! Ma il ministro dell'interno ha già avuto forse informazioni tali dai suoi colleghi degli esteri e della difesa da convincersi della inevitabilità della guerra in Europa?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Speriamo di no.

AUDISIO. No, non si tratta qui di sperare, onorevole ministro. Badi, chi si è nutrito solo di speranze non solo le ha viste naufragare, ma è andato contro l'inevitabile disastro. Si tratta invece di vedere se ella, come ministro responsabile, ha già una tale informazione, e se tutti voi del Governo siete già disposti a rotolare per la china fino in fondo.

La maggioranza parlamentare è disposta a convincersi che, nonostante il contenuto dell'articolo 11 della Costituzione, l'Italia stia per essere trascinata sulla strada che può condurre a un disastro nazionale?

Badate, colleghi, che da qualche tempo si è ripreso a parlare ogni giorno, opportunamente e non opportunamente, della difesa della patria, *slogan* richiamato anche nel disegno di legge.

Se avrete la pazienza, come mi pare siate disposti ad avere, di ascoltarmi fino all'ultimo, vedrete che non metto nessuna animosità nel mio dire e che cerco, invece, di assolvere al mio mandato secondo quanto mi suggerisce, soprattutto, la mia coscienza di italiano.

Dicevo: difesa della patria. Non desidero in questa circostanza entrare in polemica

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1954

contro coloro che hanno chiesto in passato, come voi vi accingete a fare ora, il sacrificio supremo ai cittadini italiani senza precisare che cosa si difende all'interno della patria. Io dico soltanto che il popolo italiano si è fatto esperto, soprattutto per le tremende prove subite dal 1911 ad oggi. E siccome voi democristiani avete perseguito e perseguitate l'obiettivo di dividere il popolo italiano (perché le vostre parole di odio contro una parte di esso significano approfondire questa divisione), è evidente che queste parti che compongono il popolo italiano nel suo insieme non possono darvi l'approvazione quando voi chiedete un sacrificio per una causa che non ha nulla di nazionale.

E allora anche ciò che scriveva il Montequieu ridiventa attuale in questo campo, e cioè che « le leggi positive non possono, senza ledere i diritti naturali dell'uomo, venire emanate da altri che dalla volontà comune e tutto quel che viene statuito da un gruppo di individui non è legge ».

Cosicché si potrebbe commentare, a chiosa, che la utilità e la ragionevolezza di ogni legge devono venire chiaramente illustrate al popolo, perché se questi non ne comprende lo spirito, non si farà scrupolo alcuno, appena gliene capiti l'occasione, di eluderle.

Che cosa è allora, oggi, questo richiamarsi alla difesa della patria, mentre si vogliono predisporre tempestivamente i mezzi per la guerra? Cerchiamo di chiarire le cose. Il regolamento di disciplina oggi in vigore nelle nostre forze armate porta testualmente in neretto, nella sua prefazione, queste parole: « Terza ristampa aggiornata, edizione 1929, anno VII° (s'intende dell'era fascista! e non faccio commenti!!): L'esercito è istituito per difendere fino all'estremo l'onore e l'indipendenza della patria ».

E fin qui abbiamo giurato anche noi alla scuola allievi ufficiali. D'accordo, allora, oggi, sempre.

Però aggiunge: « facendo la guerra ovunque venga ordinato ».

E qui ricordo la differenza con i vecchi regolamenti di disciplina, il primo dei quali si fermava alle parole « onore e indipendenza della patria »; poi venne il fascismo, che preparava la guerre di aggressione, e vi aggiunse: « facendo la guerra ovunque venga dal sovrano ordinato ». Oggi, col ministro repubblicano Pacciardi, si sono tolte le parole « dal sovrano » e si dice semplicemente: « facendo la guerra ovunque venga ordinato ».

Da chi?

FERRARIO. Dal Parlamento.

AUDISIO. La ringrazio del suggerimento, però non pare sia così, perché, quando abbiamo tutta una legislazione in corso...

Una voce all'estrema sinistra. Eisenhower!

FERRARIO. Ma che c'entra Eisenhower con la nostra Costituzione!?

AUDISIO. La domanda che si pongono gli italiani, indipendentemente dalla tessera politica che possono avere in tasca, è proprio questa: da chi può venire ordinata la guerra oggi? Dal Parlamento, dice il collega Ferrario. Ma ella, onorevole Ferrario, crede che noi italiani, oggi, con la politica estera seguita finora dal Governo, siamo in grado di decidere su questo?

FERRARIO. Sì, per non fare il vostro giuoco!

PRESIDENTE. Onorevole Ferrario, la prego di tacere!

FERRARIO. Mi è stata rivolta una domanda ed io, per educazione, ho risposto.

PRESIDENTE. Qui non si possono fare colloqui.

AUDISIO. È evidente che si possono avere opinioni contrarie in proposito, ma è innegabile che, se disgraziatamente i popoli dell'Europa e del mondo non riusciranno a fermare la mano a coloro che preparano attivamente la guerra, non saremo noi del Parlamento italiano a dichiarare se l'Italia debba o no entrare in guerra.

E, badate, aggiungo qualcosa di più: nemmeno se fossimo aggrediti da uno degli Stati con noi confinanti e lo stato maggiore americano pensasse che tale aggressione non debba suscitare l'intervento delle forze armate atlantiche, voi della maggioranza ed il vostro Governo sareste potenti a reagire. Io evito la polemica, come ho detto prima. Voi potrete rispondere che siamo perfettamente liberi in casa nostra, e che siamo noi comunisti i servi mentre voi avete piena libertà d'azione. Ma è un fatto innegabile che chi deciderà se guerra vi dovrà essere saranno il generale Marshall e lo stato maggiore americano. L'ha dichiarato, del resto, lo stesso generale Marshall pochi giorni fa al senato americano. Ma non è di questo che dobbiamo parlare: rimaniamo dunque nell'ambito della nostra discussione. Quando si ordina alle truppe italiane di fare la guerra ovunque venga ordinato, è evidente che gli italiani hanno il diritto di sapere chi darà quest'ordine. Prendiamo nota che, se sarà il Parlamento a dare quest'ordine, tutti saremo obbedienti, purché sia il Parlamento nella sua unanimità. Ma chi dispone invece dell'impiego delle forze? Badate, onorevoli colleghi, siamo di fronte a notizie

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

di queste ore (non di questi giorni), le quali dovrebbero farvi riflettere.

E, vi è poi da chiedersi: se la difesa della patria dovesse coincidere, secondo i piani strategici dello stato maggiore americano e secondo i canoni tattici dell'impiego delle truppe disponibili, con l'invio di soldati e marinai italiani, per esempio, nel golfo Persico per la difesa della civiltà occidentale molto bene innaffiata di petrolio? Potrebbe anche capitare questo. Sta alla vostra coscienza di decidere se in quel caso si possa fare appello alla difesa della patria! Oppure, caso molto più probabile, secondo i sogni del vostro amico — amico dal punto di vista politico — Adenauer, pensate voi che corrisponda agli interessi della patria italiana avere le forze armate italiane in grado di essere già da domani schierate nell'esercito atlantico integrato, a fianco delle truppe tedesche? Quali truppe tedesche? Quelle stesse truppe tedesche molto probabilmente che, imbevute del *Drang nach Osten*, pensano oggi che le proposte di unità pacifica della Germania siano da respingere, ma che sia molto più facile realizzare l'unità tedesca marciando alla conquista della parte orientale della Germania stessa.

Anche qui non è il caso di entrare nel merito del problema. Questo è un fatto che la situazione esistente oggi in Europa potrebbe determinare anche a breve scadenza. Ed io domando all'onorevole Sampietro, come a tutti i colleghi che in buona fede si battono per le loro idee, ma che comunque hanno un legame, e non lo possono rompere, con un passato molto recente, glorioso e veramente entusiasmante (quando lo si riesca ancora a sentire comunemente da qualunque parte sia espresso): pensate che dopo quanto abbiamo subito nel nostro paese dal 1945 ad oggi, col vilipendio delle forze della Resistenza, coi processi mascherati dalla accusa di delitto comune, con una vera — diciamo pure — pressione costante per determinare anche lo stato d'animo che poteva creare situazioni pericolose per il nostro paese; pensate che quegli italiani che hanno combattuto con le armi contro i nazisti e i fascisti siano disposti ad andare a fare da carne da cannone in un esercito integrato a fianco dell'esercito tedesco, di quei tedeschi che hanno ridotta l'Italia come l'hanno ridotta? O che si sia dimenticato da parte di italiani di tutte le età che il contributo dato alla nostra indipendenza nazionale assomma a 600 mila morti nella gloriosa guerra del 1914-18 per l'unità d'Italia, a 72 mila partigiani caduti, a 35 mila morti dei gruppi di combattimento

che avevano ripreso le armi sotto il rinnovato onore della bandiera nazionale? No, non lo abbiamo dimenticato, non lo possiamo dimenticare. Una grande parte degli italiani non può dimenticare questo, non lo può dimenticare. E il fatto che esistono recentissimi documenti ufficiali nei quali si evita di parlare di questo nostro contributo italiano alla causa della libertà e indipendenza dei popoli, parlo di quello del 1914-18 e di quello della recente guerra di liberazione, potrebbe essere un indizio rivelatore. È un fatto sintomatico che non se ne parli da qualche tempo. Forse il senso della ripugnanza comincia a farsi strada di fronte al cinismo americano, che punta decisamente sul riarmo tedesco le sue carte per la guerra antisovietica.

Ma si pensi a un esercito atlantico integrato per il quale si concepisce la mostruosità, non solo più eventuale, di vedere i figli dei caduti del 1943-45 e i nipoti dei caduti del 1915-18 affiancati ai soldati tedeschi ancora pregni di spirito di odio nazista e magari comandati da quegli stessi criminali di guerra, già condannati a morte ed ora graziati, che ordinarono le più spaventose sevizie e i più spaventosi crimini nel nostro martoriato paese! Gli italiani non potranno dimenticare che non è per nulla tranquillante la prospettiva di avere un nuovo esercito teutonico alle porte di casa nostra: al Brennero e lungo la catena delle Alpi fino a Trieste. Ma come è possibile dimenticare il martiriologio cui i nazisti hanno sottoposto il nostro popolo? Non si possono dimenticare i 335 trucidati delle Fosse Ardeatine, gli eroi di Corfù e di Lero, gli 8400 soldati della divisione « Acqui » trucidati dai tedeschi a Cefalonia, i 1854 sevizati e assassinati di Marzabotto, le camere a gas, i campi di eliminazione. Come è possibile dimenticare l'eroica resistenza che la massima parte dei nostri 700 mila militari deportati in Germania, non soccorsi da nessuna Croce Rossa, seppero opporre alle lusinghe e alle minacce, mentre lasciarono 33 mila morti per fame e per tubercolosi? Questa è la democrazia d'Italia, che difficilmente voi potrete mandare al macello al fianco di coloro che hanno creato questa situazione! E siccome il presente disegno di legge non è che uno degli anelli della catena che il Governo sta preparando per gettare la nazione italiana nella più difficile delle situazioni, è bene ricordare gli insegnamenti della storia.

Uomini del Governo e della maggioranza, studiate la storia; ricordate quanto è avvenuto nel mondo! Ché se poi poggiate la solu-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

zione dei problemi sui rapporti di forza, fate un calcolo sbagliato.

Leggendo la storia, abbiamo trovato scritto: « Provocate dalle offese ai diritti e alle aspirazioni di un popolo, nascono le insurrezioni e sorgono le più sanguinose rivoluzioni, durante le quali coloro che avevano scordato l'esistenza di una legge suprema o avevano creduto di poterne fare a meno, sono i primi a invocare a gran voce la giustizia, la loro giustizia, come quei naviganti che, avendo sempre bestemmiato Iddio, lo implorano piangendo al momento del naufragio ».

Sono cose che possono apparire retoriche dette qui, ma in relazione a quanto si sta verificando nel nostro paese e nel mondo acquistano un certo sapore di attualità.

Non ho l'illusione che, al termine del mio dire, si possa ottenere una modificazione sostanziale dell'atteggiamento vostro. Ho però questa netta sensazione, che anche voi, onorevoli colleghi, sentiate che realmente qualche cosa non va, che non è possibile vivere in una nazione civile, per lunghi anni, come noi stiamo vivendo in questo scorcio di tempo. O si ritrova un terreno comune di intesa, per lo meno sui grandi problemi di fondo, oppure sarà inutile, dopo, cercare di risalire alle responsabilità per individuare chi ha attaccato prima, il nord o il sud. Riflettiamo tutti con senso di responsabilità.

Permettete ora che passi brevemente alla seconda parte del mio ordine del giorno, che riguarda i contrasti, che io ho trovato palesi, fra l'impostazione data dal disegno di legge e dalla stessa relazione ministeriale e gli articoli 13 e 23 della Costituzione.

Pensate, onorevoli colleghi, ai fiumi di parole che sono corsi per cantare « la libertà » come bene supremo degli uomini, pur con tutte le limitazioni che lo stesso senso di responsabilità degli individui impone alla concezione assoluta di questa libertà, per il vivere civile del consorzio umano. Ma per tali limitazioni della libertà, se permettete il bisticcio, liberamente accettate dagli individui normali, non è necessario ricorrere alla forza e innazarla al principio della morale! Perché se ella, signor ministro, crede veramente onesto quanto propone nel suo disegno di legge, deve convenire che anche il francese Jean Sépulcre, che non era certamente un uomo progressista, ha diritto di essere da lei tenuto in considerazione quando dice: « Tutti i motivi della condotta umana, senza eccezione alcuna, provengono da un'unica fonte: la sodisfazione delle nostre tendenze ».

Ed allora dove mettiamo i « più alti valori dello spirito? » « Libertà e dovere morale, umanità e personalità, cultura e civiltà » si alterano sotto la fredda luce della ragione. E la moralità cosa diviene? Ne risulta depressa, cede l'imperio che le appartiene al calcolo e alla cupidigia, a seconda dei casi.

L'aspetto gravissimo di questo disegno di legge è dato dal fatto che il rinvio alle disposizioni della legge fascista di guerra (18 agosto 1940) è esteso anche al tempo di pace, perché si ammettono requisizioni di beni, e che queste possono essere ordinate « per gravi e urgenti necessità pubbliche » da dichiararsi da parte del potere esecutivo. Inoltre, il ministro dell'interno potrebbe addirittura imporre la requisizione di prestazioni personali « in caso di pericolo per la sicurezza del paese », riconosciuto questo con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Ora, non è chi non veda che qui è finito il principio della democrazia parlamentare anche quando vi è una democrazia parlamentare che si regge sul voto assoluto e unanime di una maggioranza costituita! Qui siamo nell'arbitrio, nel possibile arbitrio, perché nessun ministro dell'interno, con tutto il rispetto che io potrei avere per la sua persona, onorevole Scelba, può garantire di essere sempre nella perfetta efficienza fisica e mentale. E domani, con un potere così largo nelle sue mani, ella o un altro, qualunque esso sia, quale garanzia può dare di rispetto dei principi fondamentali del vivere civile in un paese civile?

Cade quindi ogni possibilità di controllo parlamentare, ogni guarentigia delle libertà personali viene automaticamente a cadere ed i cittadini saranno costretti a sottoporsi a tutte quelle prestazioni personali che al ministro dell'interno piacesse — a suo insindacabile arbitrio — imporre loro!

All'articolo 4 si dice appunto: « eventualmente di concerto con altri ministri interessati ». Io ricordo che in Commissione, quando si disse di togliere quell'« eventualmente » vi fu una lunga battaglia per impedire che questo fosse. Quell'« eventualmente » dice tutto: significherà che tutt'al più il ministro dell'interno sentirà il parere del ministro del tesoro per quanto riguarda i denari necessari per compiere le opere, ma non andrà oltre.

Non so se voi potete essere d'accordo con questa affermazione che ho letto in questi giorni: « Se una norma positiva va contro i diritti imprescrittibili di un popolo, o, in qualsiasi modo, offende la legge naturale o la legge fondamentale che regola la sua esi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

stenza, cessa per ciò stesso di essere legge, e, quand'anche fosse stata approvata dalla grande maggioranza dei legislatori, di fronte alla natura, di fronte ai diritti del popolo, è illegittima, è una legge ingiusta! ».

Se io devo tirare le conseguenze da ciò che si impara, onorevole Scelba, la sua — se approvata — è una legge ingiusta!

Io credo che ella conosca quell'opuscolo scritto dal suo conterraneo Giovanni Albanese, dal titolo *Scelba contro luce*.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sì, e credo che ella ne sia stato uno dei pochi lettori.

AUDISIO. Io sono un diligente lettore di tutte le cose che la riguardano, onorevole Scelba; e mi permetta, quindi, la citazione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Tenga presente, per non meravigliarsi di quel che l'Albanese ha scritto, che si tratta di un suo antico compagno. L'Albanese, infatti, fu segretario della federazione comunista di Catania prima del fascismo.

AUDISIO. Io non voglio indagare sull'autore che menziono, perché ho l'abitudine di indicare le fonti delle mie citazioni. Ad ogni modo ecco che cosa scrive l'Albanese a proposito della sua affermazione secondo la quale si deve ubbidire anche alle leggi ingiuste: « Proprio non crediamo di far male esortando vivamente... il ministro dell'interno a fare quello sforzo che gli sarà necessario per figgersi bene in mente che, se teoricamente, nell'astratto sistema del diritto, il principio della obbligatorietà ineccepibile, inderogabile e irrefragabile dell'osservanza della legge si estende anche alle leggi ingiuste, in pratica, invece, cioè nel campo in cui quel principio giuridico e con esso tutte le singole leggi si attuano e attuandosi si inverano (vale quanto dire divengono realtà concreta e viva), le applicazioni del principio stesso tanto più decrescono, ed invece più crescono le evasioni dalla legalità, quanto più palesemente e gravemente quelle si manifestino inficcate da ingiustizia. È appunto l'ingiustizia — continua l'avvocato Albanese — la taba che uccide le leggi, le cattive leggi; che le rode e le svuota prima della formale abrogazione! ».

Più avanti c'è un richiamo al ministro dell'interno non più come uomo, ma come cattolico. « Come può fare un cattolico, senza tradire la sua coscienza religiosa — dice l'avvocato Albanese — ad ubbidire a leggi ingiuste dello Stato, o come può fare un cattolico ad osservare scrupolosamente i comandamenti della sua fede che gli prescrivono l'abborrimento della ingiustizia, senza tra-

sgredire l'ordine che gli ingiunge, sotto pena di castigo, di prestare ubbidienza alle leggi ingiuste? ».

Non è possibile, ancora, non rilevare l'enormità politica di quanto ci si propone con questa legge in aperta contraddizione con l'articolo 23 della Costituzione, il quale riafferma un principio tradizionale in ogni libero ordinamento, stabilendo che « nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ».

COPPI ALESSANDRO. Appunto: se non in base alla legge.

AUDISIO. Mi lasci finire. Come l'obbligo delle imposte e del servizio militare non possono essere regolati che per legge, così qualsiasi altra prestazione che fosse necessario richiedere ai cittadini, limitandone eccezionalmente la libertà, non potrebbe fondarsi che su di una specifica legge. Questo vuol dire e dice in chiarissimi termini l'articolo 23 della Costituzione; mentre, all'opposto, il disegno di legge in esame vorrebbe autorizzare una volta per tutte, genericamente e indiscriminatamente, la persona del ministro dell'interno a imporre egli di volta in volta le prestazioni più svariate e più gravi, senza bisogno di ricorrere al Parlamento, e perciò facendo a meno di qualsiasi legge, con tanti saluti all'articolo 23 della Costituzione... E provino, i colleghi della maggioranza, a negare la verità di questa affermazione!

Per finire, mi permetto di fare alcune osservazioni all'articolo 6 del disegno di legge, per quanto riguarda il personale volontario. Si tratta, onorevole ministro, di un punto sul quale lei ed io abbiamo una questione personale da affrontare e pertanto non voglio passarla sotto silenzio sia pure limitandomi a brevi parole, ringraziandola fin d'ora, oltre che della sua attenzione, della risposta che degnerà di darmi a questo proposito. Altri colleghi hanno richiamato alla nostra attenzione esempi passati e recenti di vari tipi di « milizia civile »: ne cito uno anch'io. Luigi Bonaparte (Napoleone III) si era anch'egli costituita la sua fedele milizia civile nota col nome di « società del 10 dicembre ». Credo che anche allora si dicesse, presso a poco come oggi, che « i requisiti e le modalità di scelta per la iscrizione di detto personale » erano stabiliti con estrema oculatezza. Ebbene, le statistiche sulla composizione sociale della « società del 10 dicembre » ci rilevarono poi che a fianco di mariuoli rovinati, con mezzi di sussistenza equivoci e di ancora più equivoca origine, e accanto ad avventurieri corrotti, vi erano vagabondi, militari in congedo senza

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

professione, detenuti in libertà, forzati evasi, truffatori, saltimbanchi, bari, mezzani, tenitori di postriboli, facchini, suonatori ambulanti, cenciaiuoli, arrotini, acconciapelle, accattoni, e cioè, in una parola, tutta la indefinibile massa fluttuante che i francesi chiamano *bohème*. Quella milizia civile finì come finì, ed i francesi ricordano volentieri come essa si sia « *cassé les dents sur le pavé* ».

Tuttavia se a tanto, colleghi della maggioranza, vorrete arrivare, vi raccomando una più chiara formulazione, se è possibile, dell'ultimo comma dell'articolo 6, dove si parla del trattamento economico per il « personale volontario », perché non avvenga quanto è capitato alle guardie di pubblica sicurezza.

Ed ecco il fatto personale.

Onorevole Scelba, in quest'aula, io ebbi l'onore di svolgere davanti a lei un ordine del giorno il 27 ottobre 1950, per quanto riguardava le guardie di pubblica sicurezza fuori servizio ed ancora in servizio, circa la famosa razione viveri ed altri diritti avanzati dagli agenti.

Ella, onorevole ministro, rispose come credette di rispondere, ma, sostanzialmente, ella disse che il Ministero dell'interno, cioè il suo dicastero, aveva fatto tutto quanto doveva fare, cioè che nulla era dovuto a costoro per eventuali diritti non corrisposti nel passato. Se ben ricordo, questa fu, in sintesi, la sua dichiarazione.

Ora io raccomando di fare in modo che nella legge che voi approverete (perché certo l'approverete, malgrado tutto) la formulazione che ha attinenza al trattamento economico dei futuri « civili » sia molto chiara e precisa, perché non sorgano poi dubbi e contestazioni e non tocchi quindi ad un altro collega di venire qui, a questa tribuna, a sostenere dei diritti...

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Presenti un emendamento.

AUDISIO. Io non presenterò nessun emendamento all'articolo 6, perché l'emendamento non sarebbe accolto. Fatelo voi se lo volete fare. Io ho soltanto il dovere, di fronte a lei, di dire che, malgrado la sua risposta che a quegli agenti non era dovuto più neanche un soldo, il Consiglio di Stato, nella sua recente sentenza, ha dichiarato che tutte le motivazioni — badi bene: tutte le motivazioni! — di ricorso degli agenti erano giuste. Il Consiglio di Stato quindi, nella sua recente sentenza, che ella certamente conosce, ha dato piena ragione ai ricorrenti e cioè ha riconosciuto valida la tesi che io ho sostenuto qui, in quest'aula; e soltanto per il fatto che sono

trascorsi oltre due anni — poiché vi è la prescrizione per far valere i propri diritti — questi poveri uomini sono rimasti truffati di quella non indifferente cifra che ella conosce. Quindi io raccomando che non vi sia anche adesso qualche truffa del genere, perché rimane comodo far decadere dei diritti sotto il titolo della prescrizione quando da anni questi agenti chiedevano il riconoscimento di quanto era di loro sacrosanta spettanza.

E concludo. Ella, onorevole relatore, ha ritenuto confacente alla sua coscienza di cattolico terminare la sua relazione con queste parole: « Ciò non facendo, noi mancheremmo davanti a Dio e agli uomini ».

Permetta che modestamente le dica che da lei non posso accettare nemmeno tale scusante per quanto è stato costretto a scrivere. Non parlo di religione; essa è un problema di fede assai più che di conoscenza. Divido nettamente quel che essa è come filosofia e come rivelazione, da quel che sono le dottrine politiche dei cattolici e principalmente da quel che sono i cattolici stessi. Voi siete uomini come tutti gli altri, ma sovente avete il torto grave, e talvolta pericoloso, di ritenervi gli unici ed assoluti depositari della verità ed i soli retti interpreti della volontà divina (*Interruzione del deputato Bavaro*). Se non lo è lei, vuol dire che non è un buon cattolico, caro Bavaro!

Qualcuno vi ha già consigliato di rivedere seriamente le vostre teorie ed i vostri atteggiamenti politici se volete essere in linea con la morale evangelica, la quale non si scosta dalla morale naturale; se volete essere un elemento di coesione e non di disunione in un'Italia che ha assoluto bisogno di risorgere per affermarsi.

Perché non meditate su quanto è stato scritto per voi da un degno sacerdote della Chiesa? Scrive monsignor Bernareggi: « Se noi, cristiani, sacerdoti e religiosi cattolici, privilegiati da Dio, con tante grazie, ci mettessimo in regola col Santo Vangelo, mi sembra che un bel passo si sarebbe fatto verso il nuovo ordinamento che tutti auspichiamo, e non sarebbe necessario (ascolti bene, onorevole Sampietro) invocare troppo spesso Dio a testimone e mallevadore di ogni traviamiento umano ».

Se invece volete che si tenga conto che siete anche degli uomini politici, allora diamo la parola all'abate Galiani: « La politica è la scienza (quando è scienza, però!) che insegna a fare il maggior bene possibile agli uomini con il minor sacrificio imposto dalle circostanze ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

Onorevole Sampietro, già che sto facendo delle citazioni, me ne consenta ancora una e poi avrò finito.

Certamente ella meglio di me ricorda i *Discorsi sopra Tito Livio* del Machiavelli: « E veramente mai non fu alcuno ordinatore di leggi straordinarie che non ricorresse a Dio, perché altrimenti non sarebbero accettate ».

Ma tant'è, e sarei un ingenuo se volessi illudermi che l'attuale Governo si lasci impressionare dalle parole, quando l'umanità è stata tante volte violentata, malgrado che già mezzo secolo prima di Cristo il grande Platone facesse squillare il campanello d'allarme: « Ricordati che l'arbitrio è come un ladro che teme di essere riconosciuto e si nasconde sotto menzognere spoglie; è l'evangelico lupo in veste di agnello. Esso non attacca mai direttamente il bene pubblico; i suoi primi passi sono cauti e guardinghi: si proclama apostolo della giustizia, predica la libertà, sventola il vessillo della patria, è acceso di sacro zelo per tutto quel che torna a suo vantaggio, ti parla di benessere e di grandezza. Guàrdati da lui, renditi conto di chi egli sia, osserva il suo passato, scruta il suo pensiero: vedrai che — magari — la sua bandiera è pura, nobile, onorata, ma che di essa si serve per coprire le sue magagne e nascondere i suoi veri fini ». (*Vivi applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riccardo Lombardi. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Paolucci. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà brevissimo perché non ho intenzione di ripetere per esteso tutto quanto è stato già detto da questi banchi.

La conclusione della diligente relazione di maggioranza, anzi, il periodo finale della stessa, ha particolarmente attratto la mia attenzione, onorevole Sampietro, là ove essa dice: « Il provvedere ai sinistrati in tempo di pace e l'approntare la difesa contro le offese della guerra a favore di coloro che non hanno possibilità alcuna sono doveri primi di un reggimento democratico. Ciò non facendo noi mancheremmo davanti a Dio e agli uomini! ». Sono, queste, semplici ma sagge parole, che esprimono un lodevole intendimento, ed enunciano un preciso dovere civico, morale, politico, nazionale, sulla cui necessità e obbligatorietà nessuno di noi come nessun cittadino può trovarsi in disaccordo, non

foss'altro perché si tratta di un dovere che è imposto da sentimenti di umana solidarietà.

Ma è questo il vero intendimento cui mira il Governo con il disegno di legge in questione? È questo il naturale volto del disegno di legge in esame, oppure la conclusione finale della relazione di maggioranza è una semplice maschera che cela un altro volto dello stesso disegno di legge ed i veri intendimenti del Governo e della maggioranza: lo scopo, in sostanza, che il Governo mira con esso a conseguire?

La risposta è indubbia, inconfondibile, inequivocabile: la risposta è nello stato di allarme, nelle preoccupazioni, nel clamore che suscitò sulla stampa e nell'opinione pubblica l'annuncio di questo disegno di legge; la risposta indubbia, inequivocabile è nell'iter percorso dal disegno di legge in seno alla Commissione competente, è nell'atteggiamento un po' equivoco, ambiguo, anzi, nelle ambiguità e nelle reticenze della maggioranza; ambiguità e reticenze che l'onorevole Scelba, ministro proponente, coraggiosamente mise in fuga e disperse quando, rotti gli indugi e scoprendo le insidie, ebbe ad affermare che queste disposizioni non andavano applicate soltanto ai casi di pubbliche gravi calamità, ma anche ai casi di agitazioni popolari e di scioperi. Con questa rivelazione chiara, esplicita, cadde la maschera, il simulacro; il velo venne strappato ed apparvero il vero volto di questo disegno di legge e le vere finalità che il Governo intende perseguire. Ché, se non fossero state queste le ascose finalità, se veramente si fossero volute conservare o raggiungere le finalità espresse dal testo letterale, di attuare una cristiana pietà per i poveri colpiti da gravi calamità pubbliche (terremoti, alluvioni, frane, disastri ferroviari, incendi, scoppi di depositi o di ordigni esplosivi, ed altro), allora avreste formulato ben diversamente, nel suo complesso e nei suoi dettagli, questo disegno di legge; lo avreste con altra forma approntato e presentato all'approvazione del Parlamento, e non vi sarebbe stato in sede di Commissione quel comportamento ambiguo e quella condotta tortuosa ed equivoca ch'è stata scoperta — ripeto, coraggiosamente — dallo stesso ministro dell'interno.

Onorevoli colleghi, caduta la maschera, messo in luce il vero volto di questo disegno di legge, si è manifestato il chiaro intendimento che il Governo vuol perseguire: quello, cioè, di instaurare, in repubblica, il regno degli arbitri, delle sopraffazioni e delle persecuzioni, e di calpestare tutte le norme, tutte le garanzie stabilite dalla Costituzione a tutela dei di-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

ritti civili etico-sociali, politici, economici dei cittadini. È, infatti, uno stralcio che si fa dalla Costituzione di questi quattro titoli!

Ma, a prescindere dalla sostanza, « il modo ancor m'offende » col quale questo disegno di legge è stato presentato nonchè svolto davanti alla Commissione: fatto di inganni, di frodi, di insidie. Diciamolo francamente: si è tentato di barattare, di far passare questo disegno di legge come vera e propria merce di contrabbando!

Ché, se non fosse quello da noi denunziato il vero fine che Governo e maggioranza si prefiggono di conseguire con l'approvazione di questo disegno di legge, non avremmo registrato in sede di Commissione, e non registreremo inevitabilmente fra qualche giorno in Assemblea, il rigetto di tutte quelle proposte dell'opposizione intese a far sì che l'appariscente finalità della legge venisse rispettata ed attuata mercé l'applicazione delle sue disposizioni ai soli e ben definiti casi di eventi bellici e calamità naturali.

Fatta questa premessa, basta leggere il testo in discussione per trarne dei rilievi accessibili a tutti, che balzano dalla lettura della relazione di maggioranza e — ripeto — degli stessi articoli di cui consta il testo.

Volete voi provvedere, come dite, ai sinistrati in tempo di pace? Ebbene, è ammesso nella stessa relazione che vi sono in proposito disposizioni legislative che non avrebbero neppure bisogno di essere coordinate o rivedute.

Volete infatti preoccuparvi delle gravi conseguenze delle alluvioni e delle inondazioni? Ebbene, vi è la legge fondamentale del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, la quale all'articolo 126 dispone in modo molto chiaro che « in caso di piena o di pericolo di inondazione, di rotte di argini, di disalveamento od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa degli argini, ripari e sponde dei fiumi e torrenti, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione, verso coloro cui incombe la conservazione degli argini e ripari o coloro a cui vantaggio torna la difesa delle sponde. In qualunque caso d'urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorità amministrativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie, che verrà loro richiesto ». Si tratta, come si vede, di una chiara disposizione che non si presta a dubbi di interpretazione.

Senza contare, poi, che in simili frangenti non è neppure necessario emanare apposite, rigorose disposizioni, perché soccorre generosamente il sentimento di solidarietà umana; e si assiste a delle vere e proprie gare per soccorrere o salvare, anche a rischio della propria vita, la vita degli altri.

Volete preoccuparvi dei pericoli e delle conseguenze dei movimenti tellurici? Anche a questo proposito esiste una legge assai efficace, che contiene delle provvide disposizioni, e cioè il regio decreto 7 settembre 1919, n. 1915. Tale decreto dispone all'articolo 7: « È fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente — a richiesta dell'ingegnere capo del genio civile della zona colpita o dei funzionari da lui delegati — materiali, mezzi d'opera, *camions*, automobili, coperte, indumenti, di cui sia in possesso, e quanto in genere è ritenuto giovevole alla pronta organizzazione dei soccorsi ».

È, ancora, all'articolo 8 si stabilisce: « È fatto obbligo alle imprese, che eseguono lavori in località limitrofe a quella dove è avvenuto il disastro, di mettere a disposizione del genio civile, su richiesta del ministro dei lavori pubblici o del sottosegretario di Stato, le loro maestranze ».

All'articolo 9, infine, si dispone: « È fatto obbligo alle società esercenti ferrovie, tranvie, e alle società marittime di navigazione di ottemperare agli ordini che intenderà impartire il ministro dei lavori pubblici ».

Dunque, abbiamo anche un complesso di norme specifiche in materia, dirette ad eliminare ed attenuare le conseguenze gravi dei disastri tellurici.

Vi preoccupate — e giustamente, io dico — dell'organizzazione dei servizi antincendi? Tutti sappiamo che vi è un corpo nazionale dei vigili del fuoco, che in ripetute occasioni ha reso encomiabilissimi servizi, corpo al quale va la riconoscenza di tutta la nazione e che, se migliorato nelle sue attrezzature e aumentato nei suoi organici, potrà rendere maggiori servizi al paese.

Concludendo, disposizioni già vi sono — ripeto — in ciascuno di quei campi nei quali voi volete penetrare così arditamente con questo disegno di legge. Vi preme, d'altra parte, provvedere alla difesa dei cittadini dalle offese della guerra? Onorevoli colleghi, permettetemi di rilevare, a tal proposito, che, se voleste far sul serio in questo campo, non basterebbero tutte le entrate del bilancio dello Stato messe insieme. Nessuno può mettere in dubbio l'esattezza di questa mia affermazione, che mi pare sia stata anche fatta dal collega onore-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

vole Negri. Se non volete spendere — d'altronde — nemmeno una lira del bilancio dello Stato per tutelare i cittadini dalle offese della guerra, non avete che un mezzo: proporvi fermamente, costi quel che costi — non ho che da ripetere lo *slogan* famoso, tanto caro al vostro Presidente — di fare quanto è possibile perché il flagello della guerra sia tenuto lontano dalla nostra patria.

Ma, ciò che colpisce e atterrisce di questo disegno di legge è il contenuto degli articoli 4 e 6, la cui applicazione sarebbe liberticida e fonderia di sciagure gravissime. Perché, onorevoli colleghi, poche lacrime, poche stille di sangue costerebbero gli incendi, i terremoti, le inondazioni, i disastri ferroviari ed altre calamità in confronto al mare di sangue e di lacrime nel quale sfocerebbe l'applicazione di questi articoli. Avete letto il complesso delle disposizioni del decreto-legge del 1940?

Se l'avete letto, vi siete resi conto della gravità di quelle disposizioni e delle sanzioni che contengono? Voi anzitutto non avete avuto ritegno, né avete ritegno, di far richiamo e di applicare un decreto-legge il quale nel suo articolo 1, dice: « È approvato l'unito testo delle « Norme per la disciplina delle requisizioni », visto, d'ordine nostro, dal duce del fascismo, capo del governo ». Non avete avuto ritegno di richiamare e di voler applicare una legge che porta la formula sacramentale, a quei tempi, e dannata: « d'ordine nostro, dal duce del fascismo! ».

Inoltre, non avete riflettuto che le disposizioni di questo decreto non possono essere richiamate, perché la legge stessa ha perduto ogni efficacia, in quanto essa venne resa applicabile « quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra »; e non avete altresì riflettuto che questa legge di guerra più non esiste, perché lo stato di guerra è stato dichiarato cessato a tutti gli effetti.

Voi avete riesumato una legge che è già cadavere. E, in virtù di quale legge approvata dal Parlamento, nei modi voluti dalla Costituzione, voi potete ridare vita ad un provvedimento legislativo che più non esiste?

Ma, nel merito, voi non avete valutato adeguatamente la portata liberticida di queste disposizioni; non avete meditato sulla gravità di queste norme che danno la facoltà al potere esecutivo, e, per delega del ministro dell'interno, ai prefetti, di requisire tutto quanto il cittadino possiede. Infatti, vi si parla di requisizione di ogni bene, mobile e immobile; vi si parla di requisizione delle invenzioni, dei servizi, ecc. Il capo II di questa legge — che è una specie di codice delle

requisizioni, delle limitazioni della libertà umana — dice che, fra gli immobili e i mobili, è requisibile tutto quello che si può possedere: aziende e stabilimenti, miniere e cave, impianti elettrici, linee di comunicazione, legnami, prodotti di ogni genere. Poi, per quanto riguarda specificamente la requisizione dei mobili, la legge dice che sono requisibili le materie prime, i materiali di qualsiasi natura; merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi; macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere; energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.

Poi, vi è il complesso delle disposizioni che attengono all'obbligo di mettere a disposizione delle autorità civili o militari, oltre ai beni patrimoniali, i propri servizi, la propria opera, le proprie prestazioni, e precisano che l'ordine di requisizione può riguardare l'opera di determinate persone, l'opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell'ordine di requisizione. Quindi, per ipotesi, possono essere requisite le prestazioni personali dell'intera classe degli avvocati, possono essere requisite le prestazioni di una intera categoria di lavoratori, ad esempio quella dei tramvieri o dei ferrovieri.

Circa i servizi di enti, società o associazioni, quando la requisizione ha per oggetto i servizi di questi organi, il provvedimento relativo importa per tutti coloro che, in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dall'ente, società o associazione al servizio requisito, l'obbligo di prestare la loro opera. Questa norma è contenuta in un altro articolo della legge del 1940.

È tutta una organizzazione che viene mobilitata. La disposizione dell'articolo 26 del citato regio decreto suscitò a suo tempo tanto clamore, perché autorizza, legalizza, impone lo spionaggio. L'articolo così dice: « Chiunque, per ragioni di ufficio o di professione, di industria o di commercio, sia in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, deve dare le indicazioni richiestegli dall'autorità, secondo le modalità e nel termine da essa stabiliti ». Non vi fa ritegno alcuno l'applicazione di una norma così infame?

Non avete poi prestato attenzione alle disposizioni penali che contiene questa legge, disposizioni penali che sono espressamente richiamate nel disegno di legge che noi stiamo esaminando, perché nell'ultimo comma di questo articolo 4 si dice: « Fino a quando non sarà diversamente disposto, si applicano

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

per quanto concerne la requisizione dei beni e delle prestazioni personali, nonché la liquidazione ed il pagamento delle indennità, le norme del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e le sanzioni penali ivi previste». Avete dato uno sguardo alla natura e alla gravità di queste sanzioni di carattere penale, onorevoli colleghi? Io ho voluto rileggerle e fermare su di esse la mia attenzione. Sapete che per il reato di omessa custodia di cose requisite è previsto l'arresto fino a sei mesi (non parliamo poi delle pene pecuniarie) e che la omissione della denuncia o la denuncia inesatta comporta l'arresto fino a sei mesi? Ma sentite come è punito chi contravviene alle norme sulla requisizione: « Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 3.000 ».

Non vi preoccupa la gravità di queste sanzioni? Rimanete indifferenti! Eppure essa dovrebbe preoccuparvi seriamente! L'alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti comporta la pena della reclusione fino ad un anno o una ammenda fino a lire 5.000 (da adeguare al valore attuale). L'alterazione di documenti o di notizie comporta la reclusione fino ad un anno e la multa fino a lire 3.000. La sottrazione o il danneggiamento di cose requisite sono puniti ai sensi dell'articolo 334 del codice penale, in base al quale se la sottrazione o il danneggiamento della cosa precettata o requisita avviene da parte del custode per favorire il proprietario, vi è la pena da sei mesi a quattro anni di reclusione; quando l'infrazione è commessa dal proprietario custode, la pena è da tre mesi a due anni; quando è commessa dal proprietario non custode, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Non vi preoccupa tutto questo? Sapete che è punito il rifiuto di fare la spia, reato previsto dall'articolo 26 che prima vi leggevo, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 3.000, e che per colui che dà informazioni mendaci la pena è raddoppiata e, se è pubblico ufficiale, la pena è aumentata del doppio? Dovrebbe quanto meno preoccuparvi la constatazione che all'articolo 100 di questo codice della spoliazione della libertà individuale, di soppressione della personalità umana, si stabilisce che durante lo stato di guerra la

competenza a giudicare dei reati è dei tribunali militari! Questo non vi fa nessuna impressione? Rimanete indifferenti anche di fronte alla constatazione di questo altro arbitrio enorme, che è contenuto nella legge che voi volete richiamare in vigore e che volete applicare?

E l'articolo 6, onorevoli colleghi? L'articolo 6, espressamente o no — per noi espressamente — comporta la ricostituzione della famigerata milizia volontaria sicurezza nazionale. Non vi adombrate, onorevoli colleghi; ma potete voi mai negare che l'articolo 6 di questo disegno di legge, attraverso il quale viene presa dal Governo una così grave e deplorabile iniziativa, contempra quella che è in sostanza la ricostituzione della milizia volontaria sicurezza nazionale? Leggetelo e arriverete a questa conclusione, la quale non può certo farvi onore, non può certo far piacere a voi e soprattutto a noi.

Onorevoli colleghi, vi do atto di una cosa, pur rilevandone la stranezza: vi do atto cioè che il Governo si è astenuto dal far seguire a questo articolo 6 un comma redatto presso a poco sulla falsariga dell'ultimo comma dell'articolo 4, il quale avrebbe potuto essere di questo tenore: « Fino a quando non sarà diversamente disposto, si applicano, per quanto concerne l'inquadramento e l'impiego di detto personale volontario, le norme del regio decreto 14 gennaio 1923, n. 31 », che è quello con cui veniva istituita la milizia volontaria sicurezza nazionale.

Insomma, voi non l'avete fatto forse perché non vi avete pensato o perché avete temuto delle conseguenze troppo clamorose, che ne sarebbero derivate!

Comunque, verrà sempre il momento in cui dovrete regolamentare il reclutamento, l'inquadramento e l'impiego di questi volontari; e allora, onorevoli colleghi, vi troverete nella necessità di applicare, sia pure con delle correzioni, questo decreto istitutivo della milizia volontaria sicurezza nazionale, decreto che io voglio leggersi!

All'articolo 1, si dice: « È istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale ». A voi qui basterebbe apportare un emendamento sostitutivo di una sola parola: « civile »; potreste cioè dire: « È istituita una milizia volontaria per la sicurezza civile », giacché, almeno fino a questo momento, non si tratta di una organizzazione militare. L'articolo 2 è del seguente tenore: « La milizia volontaria per la sicurezza nazionale è al servizio di Dio e della patria italiana ed è agli ordini del capo del governo ». Qui voi potreste apportare — non

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

vi offendete — il seguente altro emendamento: « È agli ordini del regime democristiano ». Starebbe bene, no?! Anche perché questa locuzione « capo del governo » potrebbe dar luogo ad equivoche interpretazioni ed a facili, per voi, nostalgie! « Provvede, in concorso coi corpi armati per la pubblica sicurezza e col regio esercito, a mantenere all'interno l'ordine pubblico ». D'accordo. E poi: « Prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell'Italia nel mondo ».

Qui bisogna ben riflettere come si può modificare questo testo quando sarà il caso di ordinare l'inquadramento di questi volontari; bisognerà vedere come sarà il caso di completare e rivedere questa locuzione « per la difesa degli interessi dell'Italia nel mondo ».

Io proporrei: « per la difesa degli interessi della civiltà cristiana ». O, se volete essere più espliciti: « per la difesa degli interessi degli agrari e degli industriali e al servizio della grande repubblica stellata degli Stati Uniti d'America e dei paesi del patto atlantico ». Sarebbe più completo il concetto, così. Non vi pare? (*Commenti al centro e a destra*).

LUCIFREDI. Si è dimenticato del Vaticano, onorevole Paolucci!

PAOLUCCI. Lo possiamo anche includere!

Ad ogni modo, di una cosa non vi siete preoccupati, e ciò mi dimostra che non avete letto questo decreto che io mi sono preoccupato di leggere stamane: non avete riflettuto che il reclutamento volontario nella milizia per la sicurezza nazionale, secondo l'articolo 6, non comportava, di regola, per lo Stato obbligo di remunerazione a favore dei suoi appartenenti. Diceva infatti l'articolo 6: « La milizia volontaria per la sicurezza nazionale presta servizio gratuito. Quando presta servizio fuori del comune di residenza dei reparti, viene mantenuta a spese dello Stato ».

Ma voi siete stati più audaci e più generosi, perché, al quarto comma dell'articolo 6, avete statuito che: « Al personale volontario è attribuita, esclusivamente per le giornate di effettiva prestazione di servizio, un'unica indennità giornaliera remunerativa delle sue prestazioni ». Quindi, servizio retribuito.

Ma, a conclusione (e non vi adombrate) e senza rifarmi a precedenti storici in relazione alla creazione di corpi militari o civili, citati da altri miei colleghi, vorrei chiedervi: ma non vi basta l'esperimento di « irregolari » che è stato fatto in Sicilia con la mafia e coi banditi (*Commenti al centro e a destra*), dapprima in danno dell'unità d'Italia e, poi, in danno dei nostri lavoratori? Non vi basta questo esperimento?

Voi approverete senz'altro questo disegno di legge, ma permettetemi di dirvi che il marchio d'infamia rimarrà impresso su di voi! (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Preti. Ne ha facoltà.

PRETI. Esporrò brevemente su questo disegno di legge il pensiero del gruppo di unità socialista; pensiero che è notevolmente diverso da quello dell'onorevole Paolucci e dei deputati del partito comunista, che hanno parlato prima di me. La loro critica infatti è del tutto aprioristica; e lo ha dimostrato or ora lo stesso onorevole Paolucci quando ha paragonato il corpo volontario, previsto nel progetto dell'onorevole Scelba, alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ho detto che questa loro critica è aprioristica, in quanto, sostanzialmente, i colleghi del gruppo comunista non hanno fiducia nel tipo di democrazia che si va realizzando in Italia, come in genere negli istituti di quegli Stati che non siano giunti alla cosiddetta democrazia progressiva. Lo stesso proposito, più volte enunciato, di schierarsi dall'altra parte, nel caso deprecato in cui il nostro paese dovesse trovarsi in stato di guerra, sta a dimostrare che essi non possono oggi auspicare il rafforzamento dello Stato.

Però su questa legge anche il giudizio dei democratici socialisti, come siamo noi, non può essere del tutto favorevole. Io, del resto, mi rendo qui interprete di perplessità e di preoccupazioni, di cui già in altra sede ebbe a rendersi interprete il senatore D'Aragona, quando si discusse lo schema del progetto.

Questa legge forse non è nata nel momento più opportuno; è nata in un momento, diciamo così, di allarme, su per giù ai tempi in cui ebbe inizio il conflitto di Corea. Vi erano state dichiarazioni dei dirigenti del partito comunista, che potevano avere legittimamente allarmato il ministro dell'interno. E può essere che l'onorevole ministro originariamente abbia pensato soprattutto ad una legge che ci garantisse contro il pericolo di sedizioni, pericolo che poteva venire da parte di certi gruppi politici. Contemporaneamente, invece, la burocrazia ministeriale pensava a qualcosa d'altro, pensava cioè all'allargamento di alcuni servizi indubbiamente indispensabili, servizi che esistono in pratica in tutti gli Stati d'Occidente, e sono di solito assai bene organizzati (potrei citare a questo proposito soprattutto l'Inghilterra e la Svizzera). Ne è nato perciò un progetto che per certi lati mi pare ibrido.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

Si sa, attraverso le indiscrezioni della stampa, che in sede di Consiglio dei ministri si discusse abbastanza lungamente sul progetto di legge, e che furono suggerite non poche modificazioni. È così che, eliminando o modificando diverse disposizioni originarie, si è contribuito ulteriormente a rendere il progetto di legge non organico e confuso. Forse l'onorevole Scelba stesso si augurerebbe oggi di poter presentare un disegno di legge più soddisfacente.

Il progetto di legge prevede sostanzialmente tre situazioni distinte: 1°) il caso di calamità naturali (alluvioni, frane, ecc.); 2°) il caso di offensive aeree o navali, nella eventualità di una guerra; 3°) il pericolo per la sicurezza del paese, in dipendenza — almeno così parrebbe — di complicazioni politiche.

Orbene, l'organizzazione proposta attraverso questo disegno di legge, a mio avviso, è atta a far fronte alle esigenze di cui al primo punto: è, cioè, atta a far fronte alle esigenze che si possono determinare in dipendenza di calamità naturali. Ma meno adeguata mi sembra l'organizzazione in ordine alla protezione dei pericoli della guerra aerea e navale. Per creare una organizzazione adeguata per queste eventualità, occorrerebbe una disponibilità finanziaria molto maggiore. Con gli stanziamenti che si prevedono in questo disegno di legge non credo che si possa fare molto. Data la modestia della organizzazione che va a istituirsi, è da pensare che in caso di guerra solo le forze armate avranno la preparazione adeguata per far fronte a certe esigenze e necessità, in relazione ad offese aeree e navali. Ed io penso perciò che, nel momento in cui si dovesse mettere in moto questo meccanismo della difesa civile, sarebbe per lo meno necessaria un'intima collaborazione con le forze armate; senza di che non si potrebbe avere una organizzazione efficiente.

Comunque, per queste due eventualità (calamità naturali e offese aeree e navali) la legge specifica, negli articoli 2 e 3, i compiti attribuiti alla organizzazione della difesa civile. Viceversa, in ordine al terzo caso, al caso cioè di pericolo per la sicurezza del paese, la legge non prevede quali funzioni questa organizzazione è chiamata a svolgere. Direi che, in certo modo, la legge, per quanto concerne questa eventualità, è reticente e sibillina. E non si capisce nemmeno bene che cosa si intende qui per pericolo per la sicurezza del paese! Presuntivamente si dovrebbe trattare di pericolo determinato da sedizioni. Ma nulla ci garantisce che la presunzione sia legittima.

A questo punto vorrei chiedere all'onorevole ministro dell'interno e alla Commissione di precisare quali funzioni deve svolgere l'organizzazione per la difesa civile nel caso di pericolo per la sicurezza del paese, visto che negli altri due casi lo si specifica. Questa precisazione è doverosa, per liberare il campo da qualsiasi sospetto (magari ingiusto) che il Ministero persegua fini non apertamente dichiarati. Ad ogni modo, per analogia, si dovrebbe presumere che le funzioni, che l'organizzazione deve svolgere in caso di pericolo per la sicurezza del paese, siano quelle del soccorso alle popolazioni, della protezione degli impianti, della riattivazione dei pubblici esercizi, dal momento che queste sono le funzioni da svolgersi dall'organizzazione stessa nei due casi precedenti. Ma allora non si può fare a meno di chiedere perché, trattandosi delle stesse funzioni da svolgere, si chiede per questo terzo caso la requisizione delle prestazioni personali; mentre invece, per i due primi casi, la stessa requisizione non è ritenuta indispensabile e non è richiesta.

Si è tratti allora a pensare che l'ideatore della legge non abbia avuto in mente, per il caso di pericolo per la sicurezza del paese, quelle funzioni di cui si è detto prima, ma altre ben diverse. Quali, allora?

Tengo a dichiarare che la legge non può esimersi dal precisarlo. Non è che lo debba dichiarare semplicemente il ministro, alla Camera, in sede di discussione: è la legge stessa, di fronte ad un argomento così scottante, che non può esimersi dall'essere chiara ed esplicita. A noi socialisti democratici non interessano molto quelle requisizioni di beni, di cui ha tanto parlato testé l'onorevole Paolucci — che siede più a sinistra di noi — ma interessano molto le requisizioni delle prestazioni personali. Per quanto concerne la requisizione dei beni, pensiamo che le riserve dovrebbero essere fatte piuttosto dal partito liberale, che è il naturale tutore dell'iniziativa e della proprietà privata. Noi riconosciamo che tutta la proprietà è al servizio della collettività, e quindi non esitiamo a riconoscere al Governo il diritto di requisire in caso di emergenza i beni dei cittadini: ciò che dovrebbero riconoscere anche i colleghi del partito comunista, se la loro opposizione non avesse un carattere preconcepito. (*Commenti all'estrema sinistra*).

BRUNO. È la maniera della requisizione che ci preoccupa.

PRETI. Ripeto che a noi interessa veder chiaro nella requisizione delle prestazioni

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

personali, perché non si tratta di misura che possa essere approvata a cuor leggero.

Voglio prescindere dalle eccezioni di carattere costituzionale, per fermarmi alle eccezioni di fondo, a quelle cioè di carattere politico. Si osserva da parte comunista che, sulla base del testo della Costituzione, le requisizioni personali possono essere imposte soltanto per legge; ma, dall'altra parte, i giuristi della democrazia cristiana potrebbero sostenere — e sosterranno — che queste requisizioni sono appunto previste dalla legge e che spetta poi nel caso concreto al Governo stabilire quando questa legge è applicabile.

Ci si addentrerebbe in una delle solite avvocatesche discussioni, nella quale — diciamolo in *camera caritatis* — hanno ragione tutti.

Viceversa l'eccezione politica ha fondamento. La logica infatti farebbe pensare che la requisizione delle prestazioni personali è utile in caso di sciopero. Orbene, se allo sciopero ci si volesse effettivamente riferire, quando si parla di requisizione di prestazioni personali, noi non potremmo accettare la proposta. E non ci pare neppure sufficiente la limitazione posta dall'emendamento all'articolo 6, emendamento che dice: « Il personale volontario non potrà essere impiegato per impedire l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito delle leggi né per compiti di polizia ».

Infatti non è solo l'impiego del personale volontario, ma anche la requisizione delle prestazioni personali, alla quale l'emendamento all'articolo 6 non allude affatto — e che quindi non esclude — che noi, in caso di sciopero, non ci sentiamo disposti ad accettare, preoccupati di tutelare i diritti dei lavoratori. In questo campo si sa dove si comincia con le limitazioni, ma difficilmente, anche quando ci sia la massima buona volontà da parte degli organi governativi, si sa dove ci si ferma.

L'emendamento, poi, esclude l'impiego del personale volontario solo per impedire l'esercizio di quello sciopero che si svolge nell'ambito delle leggi. Esso distingue, cioè, lo sciopero legittimo dallo sciopero non legittimo: il che lascia presupporre che per lo sciopero legittimo la esclusione vale, mentre non vale più per quello che si dichiara illegittimo. Senonché, la legge sullo sciopero, onorevole Scelba, ancora non c'è; e le anticipazioni fatte dal Governo in questi ultimi giorni, in occasione della controversia con gli statali, non sono molto tranquillanti per chi, come noi, non è disposto ad accettare

certe gravi limitazioni del diritto di sciopero. Perciò, se la futura legge dovesse dichiarare non legittimi molti casi di sciopero, il testo legislativo qui in esame giustificerebbe, oltre alla requisizione delle prestazioni personali, l'impiego dei volontari in numerosissime circostanze.

Noi possiamo avere fiducia in complesso nella volontà democratica del Governo, e pensiamo che esso non dichiarerà quindi domani lo stato di pericolo senza motivo. Però questa non è una buona ragione per dargli carta bianca. Se no, tanto varrebbe, una volta che si ammetta la generica fiducia nella volontà democratica di un Governo, dargli una delega generale per tutta la legislazione. Occorre poi considerare che le leggi rimangono, mentre i governi mutano; onde una legge che oggi non costituisce un pericolo effettivo, domani potrebbe divenirlo.

Stando così le cose, noi chiediamo al Governo di precisare quali sono, al di fuori delle calamità naturali e dei sinistri bellici, quei fatti che, secondo il suo modo di vedere, potrebbero mettere in pericolo la sicurezza del paese. Si tratta forse della sedizione armata? Se sì, lo si dichiara chiaramente nella legge; e noi saremo d'accordo nell'approvare, in questo caso, anche la requisizione di prestazioni personali (per quanto l'utilità di essa in casi simili possa essere dubbia). Viceversa, finché si tratta di sciopero, anche sedizioso, e non si è nel campo della vera e propria sedizione, io penso che v'è modo di reagire adeguatamente, senza ricorrere a certe misure drastiche, come è appunto la requisizione delle prestazioni personali. Ci si vuole riferire, da parte del Governo, al sabotaggio? In questo caso bisogna precisare che cosa per sabotaggio si intende: dopo di che si possono trarre le conclusioni.

Sono d'avviso che il ministro dell'interno farebbe bene, mentre continua la discussione qui al Parlamento (discussione che è destinata ad andare per le lunghe), a rivedere molto largamente il disegno di legge. Meglio ancora sarebbe rinviarlo alla Commissione. Ché se poi il Governo non crede di accettare questo consiglio, e punta invece su una rapida approvazione del provvedimento, accetti allora di stralciare l'articolo 4, visto che in esso non troviamo la definizione del pericolo per la sicurezza del paese né la precisazione dei compiti che in questo caso andrebbe ad assolvere la organizzazione per la difesa civile, e vista infine l'ambiguità e la genericità con cui è affrontato il tema della requisizione delle prestazioni personali.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

Per quanto concerne invece la proposta del personale volontario, noi consiglieremmo amichevolmente l'onorevole Scelba a non insistere. Originariamente, se non andiamo errati, questo personale di cui all'articolo 6 doveva essere armato. Si fece notare, credo, anche in Consiglio dei ministri, che questo corpo volontario armato poteva diventare una milizia un po' equivoca, dai compiti non precisati, della quale potevano temersi gli sviluppi. E così si finì per rinunciare all'idea del personale armato. Stando le cose come oggi stanno, e conoscendo il carattere degli italiani, mi sembra che, in ordine a questo corpo volontario, si possono verificare due ipotesi: o non lo si prende sul serio nel paese, oppure lo si prende sul serio. Se si verifica la prima ipotesi — cosa che io, onorevole Scelba, ritengo abbastanza probabile — finiremo per buttare via i quattrini, e per aver creato un organismo che poi, in pratica, al momento buono, non servirà.

C'è anche il caso che venga preso sul serio da parte dei potenziali arruolabili. Però, ripeto, siamo in Italia! Se si trattasse della Svizzera o dell'Inghilterra, io penso che andrebbero ad arruolarsi persone equilibrate e coscienti, insomma cittadini amanti dell'ordine. Viceversa, in un paese come il nostro, è più probabile che chiedano l'arruolamento elementi equivoci, a cui magari piace marciare al passo di parata, e che possono sperare in ulteriori sviluppi, a seguito dei quali essi potrebbero sfogare i loro istinti di prepotenza. Nell'uno e nell'altro caso è da pensare che il corpo volontario non riuscirà una realizzazione brillante.

Vorrei a questo punto chiedere al ministro dell'interno perché non ci richiamiamo ad una organizzazione, che è tanto vicina al suo Ministero, e cioè alla organizzazione dei vigili del fuoco, che è stata, tra l'altro, negli ultimi tempi, assai migliorata. Recentemente, in occasione della gravissima alluvione del Reno, ho potuto constatare come questa organizzazione serva assai bene. I vigili di questo corpo hanno una loro professione, servono a turno, non hanno nulla in comune con i mercenari di certi corpi. Essi, anche per la loro tradizione, non ispirano certo sfiducia ai rappresentanti di nessun gruppo politico, e tanto meno al cittadino qualunque, che anzi li vede con simpatia.

Perché dunque non si pensa a modificare le attuali disposizioni relative ai vigili del fuoco? Perché non si esamina la possibilità di ampliare adeguatamente gli organici e di estendere le loro funzioni, per far fronte alle

difficili situazioni previste da questo disegno di legge? Questa, mi pare, sarebbe la via migliore: certamente assai migliore di quella segnata dall'articolo 6 del disegno di legge.

Forse i funzionari interessati del Ministero dell'interno originariamente pensavano, in fondo, ad uno sviluppo di questa organizzazione, già esistente. In seguito, per altre considerazioni, sorse l'idea del corpo di volontari armati. Ma, una volta che questa non felice idea è tramontata, io penso che i funzionari che studiano il problema della difesa civile, oggi, probabilmente, siano tornati a quello che doveva essere il concetto iniziale.

Può darsi che si creda, da parte del Ministero, che sia più facile strappare i mezzi finanziari per la organizzazione della difesa civile, proponendo l'istituzione di questo corpo volontario di cui all'articolo 6, e che ci si riservi magari di realizzare poi solo un ampliamento di corpi già esistenti. Ma io penso, sinceramente, che sia un errore credere che sia più facile ottenere l'approvazione della legge e il relativo finanziamento seguendo questa via. Seguendo l'altra via, si eliminerebbero anche molti dubbi, molte perplessità di natura politica.

Certo è che la legge, per le sue imperfezioni e per le sue ambiguità, mette molti democratici della nostra parte nella condizione di concordare con certe critiche, mosse da esponenti di altri gruppi, i quali, come ho detto all'inizio, nella difesa dello Stato democratico non credono.

Noi abbiamo, come democratici, senza dubbio il dovere di votare per tutto ciò che rafforza la difesa civile del paese contro le calamità, contro la guerra, contro le sedizioni. Chiediamo però che ci si presenti una serie di misure, le quali da un lato risultino efficienti ed organiche, e dall'altro non siano, in un certo senso, equivoche dal punto di vista politico; sicché quando siamo chiamati a votarle, possiamo con certezza sapere che per difendere la democrazia non abbiamo creato degli strumenti, i quali, al di là della nostra volontà e della stessa volontà del Governo attuale, domani potrebbero svilupparsi in senso antidemocratico. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la onorevole Camilla Ravera. Ne ha facoltà.

RAVERA CAMILLA. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che la Camera sta discutendo suggerisce in primo luogo questa osservazione, già fatta da molti degli oratori intervenuti nel dibattito; esso si presenta come un tentativo di far passare, travestite di bonarietà e di buone intenzioni, delle cose

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

gravi, ispirate a motivi e scopi assai preoccupanti. Può darsi che ciò si debba anche al modo disorganico e confuso con cui questo disegno di legge è nato; modo ricordato poco fa dall'onorevole Preti, e per cui si sono insieme mescolate e confuse cose, provvidenze e strumenti di natura diversa e tendenti a scopi assai differenti. Certo è che questo disegno di legge dà l'impressione di una grande e sospetta ambiguità.

I sostenitori del disegno di legge dicono che chi vi si oppone è un sabotatore di opere altamente umanitarie, civili e necessarie; opere alle quali in altri paesi si è già provveduto, o si provvede, con una larghezza di mezzi assai maggiore di quella suggerita in questo progetto di legge.

Tutto questo potrebbe essere vero se il disegno di legge in discussione avesse veramente lo scopo lodevole di provvedere a queste opere umanitarie e civili, e si fermasse all'articolo 3. In questo caso sarebbe giusto esaminare e discutere con obiettività, in modo costruttivo, il disegno di legge, per perfezionare — se mai — un provvedimento che sarebbe rivolto a migliorare, potenziare e coordinare i servizi di assistenza e di difesa della popolazione in caso di incendi, di alluvioni, di terremoti e così via; servizi di cui sovente, anche in quest'aula, si è dovuto deplorare l'insufficienza o magari l'assenza in casi di grande bisogno e di rilevante gravità. E, con la stessa obiettività e costruttività, si potrebbe anche discutere il proposito di salvaguardare e difendere la gente dai pericoli e dai danni bellici; cosa utile, almeno, a far riflettere sulla enormità di questi pericoli e di questi danni, e sulla necessità di tenerli il più possibile lontani.

Ma anche il lettore più innocente e più ignaro delle polemiche che già hanno avuto luogo intorno a questo disegno di legge, arrivato all'articolo 4, non può non restare colpito, o per lo meno, non sentirsi indotto a rifletterci sopra in diverso modo, col proposito di comprendere i veri motivi e le reali finalità di questo provvedimento. Perché nell'articolo 4 il disegno di legge improvvisamente si presenta in un modo nuovo; non appare più rivolto a provvedere alla istituzione di un centro di coordinamento e di una nuova direzione generale degli istituti e delle provvidenze che debbono fronteggiare i pericoli ed i danni derivanti da calamità naturali e pubbliche ben definite e ben precisate, oppure da ben definiti e ben precisati eventi bellici; ma estende inaspettatamente il suo campo al caso di pericolo per la sicurezza del paese,

caso di cui non si definiscono, in nessun modo, né le condizioni, né la natura, né i limiti; che tale è soltanto perché viene riconosciuto dal Consiglio dei ministri.

Il disegno di legge non dice in quali circostanze, con quali garanzie, il Consiglio dei ministri possa addivenire a questa dichiarazione; il Parlamento non vi ha nessuna parte; nessuno può intervenire in questo giudizio di pericolosità. Tuttavia, una tale dichiarazione ha un valore enorme e produce delle conseguenze estremamente gravi. Uno sciopero, per esempio, generale o non generale, che nella mente del Consiglio dei ministri appaia « non legittimo », può dar luogo ad una dichiarazione di pericolo per la sicurezza del paese, e produrre immediatamente delle conseguenze di estrema gravità; provocare l'applicazione delle norme indicate dal regio decreto del 18 agosto 1940, e delle sanzioni previste in quello stesso decreto.

È stato detto da un collega della maggioranza che non ha importanza il fatto di richiamare in vigore una legge emanata dal fascismo, perché una legge fascista può essere saggia. In questo caso, però, non c'è dubbio che si tratti di una legge non saggia. Credo che per dare questo giudizio non sia neppure necessario rileggere il decreto dell'agosto 1940; basta considerarne la data, che richiama alla nostra mente immagini di tempi paurosi per tutti gli italiani; immagini di anni che sono stati terribili per il nostro paese, che sono stati vissuti come incubi, fino alla rivolta di tutto il popolo, fino alla liberazione.

Tornano alla mente le requisizioni di singoli, di maestranze, di famiglie, di gruppi razziali; e tutti gli orrori cui ogni italiano ha dovuto assistere e che non sono, non possono essere stati dimenticati da nessuno. Ed è inevitabile che di fronte ad un riferimento fatto ad una legge così tipicamente fascista — nel senso che noi attribuiamo a questa parola — sorga anche la qualifica di fascista per la legge che oggi stiamo discutendo, con tutti gli allarmi e lo sdegno conseguenti che si sono manifestati nel paese. Del resto, questo sdegno e questi allarmi turbano e innervosiscono persino la relazione di maggioranza, la quale, in certo modo, riflette le polemiche, le discussioni ed i contrasti che questo disegno di legge ha aperto nella stessa maggioranza governativa.

La relazione di maggioranza si apre in modo fazioso; e sotto questa spinta faziosa dice chiaramente a che cosa tenda la legge: essa deve « tenere in considerazione l'evento — non naturale e non bellico — di una sedizione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

a danno della collettività da parte di una minoranza insofferente di rispetto e di obbedienza ai principi fondamentali statuiti nella Costituzione democratica della Repubblica italiana ». E ognuno sa a quale minoranza venga attribuita tale volontà « sediziosa ».

Si può, intanto, osservare che insofferenze di rispetto e di obbedienza ai principi fondamentali di libertà stabiliti nella nostra Costituzione potrebbero manifestarsi, e qualche volta pare che si manifestino, non soltanto in minoranze sediziose, ma anche in maggioranze parlamentari; per questo si richiede insistentemente, da parte dell'opposizione, la costituzione e la regolamentazione di quegli istituti costituzionali che sono atti a salvaguardare e a garantire la nostra Carta costituzionale contro ogni insofferenza, contro ogni tentativo di coperta revisione.

Ma, a parte questa considerazione, il progetto di legge che oggi ci viene proposto incomincia esso stesso a contraddire ai principi fondamentali della Costituzione italiana; e ciò fa precisamente con l'articolo 4, che la relazione di maggioranza pretende sia fondato sull'articolo 23 della Costituzione. Dagli oratori dell'opposizione è già stato ampiamente dimostrato come l'articolo 23 della Costituzione, nell'intenzione dei legislatori, sia stato scritto proprio per impedire che in Italia si potesse ripetere ciò che in questa materia aveva fatto il fascismo; e cioè la possibilità che fosse conferito un'altra volta al potere esecutivo il diritto della requisizione di prestazioni personali non definite, come quelle previste dall'attuale articolo 4. E quando l'onorevole Cappi chiese alla Costituente la soppressione dell'articolo 23 della Costituzione, ritenendolo superfluo, e dovuto esclusivamente ad un senso di reattività al fascismo, l'onorevole Tupini rispose: « La Commissione è contraria all'accettazione dell'emendamento soppressivo Cappi. Se questo articolo 23 avesse anche quel carattere di reattività che l'onorevole Cappi gli attribuisce, è proprio per questo che noi insistiamo perché l'articolo sia mantenuto nella Costituzione, come abbiamo avuto più volte occasione di chiarire nella discussione generale e nei successivi interventi, ogni qualvolta si è trattata la stessa materia ».

Oggi, invece, si vuole far rivivere ciò che la Costituzione intendeva impedire che riapparisse nel nostro paese. Ma la relazione di maggioranza dice: « Ci sarebbe violazione della Costituzione se il Governo prendesse provvedimenti, quali quelli che sono fissati dall'articolo 4 del disegno, senza esservi autorizzato da una apposita disposizione di legge.

Ma nulla vi è meno che regolare quando, come nella fattispecie, si emana una legge che dà al Governo i poteri di provvedere ».

Anche a questo argomento è già stato ampiamente risposto dagli onorevoli colleghi che hanno parlato prima di me; ma, pur senza entrare negli argomenti di ordine costituzionale, e restando sul semplice terreno della logica, appare chiaro che, accettando l'impostazione della maggioranza, con successive approvazioni, da parte di una maggioranza parlamentare comunque costituita, di leggi che disciplinassero materie contrarie ai principi della Costituzione, si potrebbe arrivare di fatto ad annullare la stessa Costituzione.

Le leggi che si propongono al Parlamento devono conformarsi allo spirito e alla lettera della Carta costituzionale, altrimenti si passa sul terreno della revisione della Costituzione. Cosa che non si può fare così, alla chetichella, perché i legislatori non hanno il potere di violare in tal modo la Costituzione.

La relazione di maggioranza cita, a sostegno del modo di procedere che essa propone, leggi passate; ma le leggi che essa cita, cioè quella del 1865 per i casi di inondazioni, quelle del 1915 che si riferiscono a casi di terremoti, ed altre, indicano e precisano esattamente i casi, la natura, i limiti delle prestazioni personali e delle requisizioni a cui danno luogo; prestazioni e requisizioni che sono previste per particolari calamità ed esigenze ben specificate e che non contrastano con nessuno dei principi in quel momento comunque stabiliti. E non meno delimitati, sebbene usciti in piena guerra, sono i decreti del 1916 e del 1917 relativi all'approvvigionamento dei generi alimentari.

L'articolo 4 del disegno di legge che ci viene proposto, invece, non delimita nulla. Parla di caso di pericolo per la nazione, pericolo riconosciuto tale dal Consiglio dei ministri, senza alcun'altra specificazione; ed indica le norme da applicarsi in questo modo: « Fino a quando non sarà diversamente disposto, si applicano, per quanto concerne le requisizioni dei beni e delle prestazioni personali... le norme del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e le sanzioni penali ivi previste ». È stato osservato che questo decreto, tra l'altro, non è più in vigore, perché è trascorso il tempo di guerra fissato per la sua validità; tanto che bisognerebbe semmai ripresentarlo e ridiscuterlo in tutti i suoi articoli, ciò che presenterebbe alla discussione argomenti abbastanza curiosi, data la materia di alcuni degli articoli. Ma a parte questo fatto, appare del tutto strano e quasi incredibile che il

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

Governo della nuova Repubblica italiana proponga di richiamare in vigore una legge che lo stesso fascismo non applicò mai integralmente, tanta e tale era la sua gravità. Questo decreto del 1940 rappresenta uno degli ultimi passi fatti dal fascismo sulla via della negazione aperta di ogni principio di legalità. Esso pone i cittadini alla piena discrezione del potere esecutivo, con un semplice decreto del duce del fascismo (così è scritto in quel decreto) e basterebbe questo per sottolineare tutta la gravità.

Questo decreto apparve però in Italia quando già il paese era in guerra da sette mesi, quando il fascismo si sentiva preso alla gola e doveva ricorrere a mezzi estremi. E non fu applicato di fatto che dopo l'8 settembre. Esso è un segno di paura, è il risultato della decomposizione, già in atto, del fascismo e del suo potere: quando si teme che contro la rivolta di tutti i cittadini non possano servire nemmeno più le fucilate della milizia fascista, si pensa alla requisizione in massa di tutti i cittadini; ed infatti questo decreto esenta dalla requisizione delle prestazioni personali soltanto i minori di 14 anni, gli uomini di età superiore ai 70 anni, le donne di età superiore ai 60 anni. E solamente il duce (che nel caso presente sarebbe forse sostituito dal ministro dell'interno) può dispensare dalle requisizioni di persone. La requisizione di persone può avvenire per cartolina precetto od anche con semplice manifesto. Così, con questa semplice formalità, reparti di maestranze, intere categorie di lavoratori possono essere requisiti. In sostanza, questo decreto è un documento di guerra, concepito durante la guerra, e di guerra impopolare e sciagurata come quella in cui il fascismo aveva trascinato il nostro paese, e che perciò risultò impopolare e destinato a fallire; e non ebbe di fatto nessuna efficacia agli effetti che il fascismo si era proposto.

Oggi lo si richiama in vigore, così com'è; non in qualche sua parte o in qualche suo particolare articolo o norma, ma nel complesso, con tutti gli articoli a cui ho brevemente accennato. E sulla base di questo decreto fascista si vuole ricostituire una specie di milizia.

Non si parla nel disegno di legge di « milizia », cioè non si fa uso di questa parola: in realtà, però, si tende a creare una vera e propria formazione — chiamiamola così — paramilitare, che ha i suoi quadri permanenti, scelti dal ministro dell'interno coi criteri che egli ritiene opportuni, scelti fra estranei all'amministrazione o fra pensionati statali.

Quest'ultima categoria, espressamente nominata nel disegno di legge, vuol permettere la scelta dei quadri fra i gerarchi e i funzionari della polizia eventualmente epurati ed aventi, perciò, una esperienza utile alla ricostituzione di questa milizia.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

RAVERA CAMILLA. Con analogo criterio e nello stesso modo si stabilisce che vengano scelti i quadri — chiamiamoli così — di complemento, cioè i volontari. Il loro reclutamento si può presumere debba avvenire fra i disoccupati cronici, fra i disperati, fra coloro che in questa nuova milizia penseranno di risolvere il problema della vita: con le conseguenze cui è stato già accennato per la composizione, la natura e il carattere che questa milizia finirà per assumere.

La requisizione di coloro che formeranno, per così dire, la truppa, può riguardare persone determinate, o intere categorie, associazioni, enti, col relativo personale: dirigenti, impiegati, lavoratori. Per cui la estensione numerica, quantitativa e qualitativa, di questa milizia, non ha limite. Si fa perfino obbligo a tutti i cittadini di indicare, a richiesta delle autorità, le persone idonee a compiere determinati servizi.

In realtà, questo disegno di legge organizza un vero e proprio esercito, con un comando supremo, con uno stato maggiore, con un corpo di quadri effettivi e di complemento e con una larghissima possibilità di coscrizione. E non si organizza in un momento eccezionale, di guerra; ma si organizza da oggi: meglio predisposto, meglio costituito, quindi, della « mobilitazione civile », e del « servizio del lavoro » creati dal fascismo, e che rimasero abbandonati alla improvvisazione. Ispirato ai metodi perfezionati e razionali propri del nazismo, più che del fascismo. Il disegno di legge affida, poi, poteri veramente eccezionali al ministro dell'interno. Come giustamente d'ceva l'onorevole Preti, i governi mutano, e mutano anche i ministri dell'interno. Ma occorre considerare la natura e la misura di questo potere, indipendentemente dal giudizio che si può dare di un determinato governo o di un determinato ministro dell'interno; sebbene anche questo giudizio possa servire a determinare il significato e l'obiettivo di una legge.

Al ministro dell'interno il disegno di legge affida grandi poteri: il ministro dell'interno detta in modo autonomo l'ordinamento della nuova direzione generale che viene costituita

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

nel suo Ministero; ordina la requisizione di prestazioni personali; ha il comando di tutta questa nuova organizzazione, o milizia; ne determina gli effettivi; detta il trattamento riservato ai quadri; arruola i quadri di complemento, dei volontari, dettando i requisiti e le modalità della loro scelta, determinandone il contingente, la durata del servizio, il trattamento economico, e così via; detta le norme per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della difesa civile, propone il trasferimento a questo nuovo istituto delle funzioni e dei mezzi finanziari che magari spettavano ad altri istituti.

Tutto questo non può non far pensare alla organizzazione di un corpo speciale del potere esecutivo, comandato dal ministro dell'interno, con forme di potere assoluto, personale, incontrollato e incontrollabile, sottratto perfino alla direzione collegiale del Governo; perché il disegno di legge parla del ministro dell'interno, non del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri è chiamato in causa soltanto per dichiarare lo stato di « pericolo per il paese ».

Ma, oltre a questi aspetti particolari della legge, v'è un altro aspetto da tenere in considerazione. Ogni legge trae il suo significato, oltre che dagli articoli e dagli obiettivi che vi vengono più o meno chiaramente indicati e precisati, anche dal momento, dalla situazione, dall'atmosfera politica in cui essa nasce e vuol diventare operante.

Questo disegno di legge si presenta in un paese che ha sofferto venti anni di fascismo, che ha conosciuto la milizia volontaria fascista. Si è detto qui: non è possibile — a proposito di questa legge — fare riferimenti a quella milizia. Ma in ogni italiano il riferimento nasce, immediatamente. Questo disegno di legge, inoltre, è nato e viene presentato in un'atmosfera politica quale quella che l'onorevole Marchesi qualche giorno fa ha qui descritto con tanta efficacia: in un'atmosfera di odio anticomunista e antisocialista, in un'atmosfera di crociata anticomunista violenta, che va scavando un abisso fra gli italiani, che spezza il corpo vivo della nazione, con molto danno per la sua rinascita e molto pericolo per la sua vita ordinata e civile. In considerazione di questi danni e di questi pericoli, noi abbiamo proposto un mutamento di politica interna e internazionale che significasse distensione e pace; abbiamo proposto la formazione in Italia di un governo di pace, che restituisse, o si proponesse di restituire al paese e al popolo un po' di tranquillità e di sicurezza; e che, nella concordia e nella soli-

darietà nazionale, affrontasse la soluzione dei problemi più urgenti posti davanti al paese e al popolo in questo momento. A queste nostre proposte di concordia, di collaborazione, di solidarietà nazionale e civile si dà come risposta la richiesta di approvazione urgente, nonostante gli evidenti difetti da tutti riconosciuti che esso presenta, di questo disegno di legge; ossia della formazione di una milizia di parte, della preparazione di una lotta civile, perché questo è il vero, sostanziale significato della legge che ci è proposta, e da questo nascono le perplessità manifestatesi negli stessi uomini di parte governativa. È una risposta che ha tutta l'aria di una dichiarazione aperta di guerra a coloro che avanzano proposte di pace, di distensione, di solidarietà e di collaborazione nazionale. Non si può sfuggire a questa impressione; che di per sé — badate — già diventa, obiettivamente, un elemento, un fattore nuovo di sospetto, di rancori, di odio, di guerra civile in potenza, da voi voluta, predisposta e minacciosamente incitata. E non si può tentare di coprire tutto questo con il travestimento dell'azione in difesa della popolazione contro le conseguenze delle calamità naturali. Questo aspetto della legge, a chiunque attentamente lo esamini, appare subito secondario, accessorio, marginale. Per questa azione, del resto, bastava rendere efficienti e funzionanti gli istituti che già esistono e che qui sono stati indicati ed enumerati.

Non si può dire nemmeno che il disegno di legge sia ispirato dalla volontà di preparare una normale difesa della popolazione in caso di guerra; o un più effettivo, efficace intervento di tutto il popolo nell'eventuale e necessaria difesa della patria; perché diverso dovrebbe esserne — in tal caso — lo spirito. Di fronte a tali necessità serve l'appello alla collaborazione, al contributo del popolo, assai più che il potere assoluto e autonomo di un ministro degli interni.

Vi era, in Italia, un grande patrimonio ideale di amor di patria, di disciplina, di spirito di sacrificio, un patrimonio di onore, di fierezza: la Resistenza. Lo si è vilipeso, si è cercato di distruggerlo, per sostituirlo poi con questa strana milizia di parte.

Vi era la possibilità di una continuità storica ideale per la vita del nostro paese, su una strada nuova, segnata dalla nostra Carta costituzionale e indirizzata verso uno sviluppo progressivo, una nuova rinascita della patria.

Perché preferire a questa via nuova e progressiva il ritorno alle leggi peggiori del periodo fascista?

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

Né si possono travestire con il nome di patria gli interessi o le paure — forse più le paure — di una parte; di quella parte che ha sempre significato un ostacolo allo sviluppo progressivo dell'Italia e molta miseria, molta oppressione per tutto il popolo.

Questo disegno di legge è suggerito dagli interessi e dalla paura di questa parte conservatrice e retriva. È suggerito dal proposito di preparare degli istituti cosiddetti legali, di tipo fascista, per forme di reazione aperta, per forme di vera e propria guerra civile; e dalla volontà di prepararsi la possibilità di trascinare il paese, contro la volontà del popolo, in una nuova guerra iniqua, legata ad interessi non nazionali, ma di parte, a gruppi imperialisti stranieri.

Noi pensiamo che contro la volontà del popolo (e l'esperienza recente lo ha dimostrato) non hanno efficacia né questi eccezionali poteri affidati al ministero dell'interno, né i decreti fascisti, né quelli più perfezionati del nazismo, né altri analoghi che eventualmente si facessero oggi. Il popolo italiano vuol marciare avanti, e ne ha il diritto, verso le conquiste che esso ha scritto nella sua Costituzione.

E non si può pensare di adoperare oggi una nuova milizia contro il popolo che ha realizzato la sua liberazione, e che reclama pace, lavoro, libertà e applicazione della sua Costituzione. Giova meglio, allora, chiamare le cose con il proprio nome, dire chiaramente che si vuol difendere il triste baluardo eretto dai vecchi privilegi contro il popolo che lavora; quel triste baluardo che si doveva, e si poteva, abbassare dopo la liberazione, e che oggi invece cercate di rialzare e di armare minacciosamente, contro il popolo.

Noi, coerenti con tutta la nostra impostazione politica, siamo contrari a questo disegno di legge. Ad esso noi crediamo sia meglio opporre una politica che vada incontro ai bisogni e alle aspirazioni degli strati popolari duramente colpiti dalla guerra di ieri e minacciati dalla guerra di domani: una politica che elimini la disperazione della disoccupazione e della miseria, non con la milizia volontaria antioperaia, ma con il lavoro; che sodisfi le esigenze di giustizia vive, e fortunatamente operanti, nelle masse popolari, non con strumenti di repressione, ma con le riforme scritte nella Costituzione; una saggia politica di indipendenza nazionale che si muova sul terreno di iniziative di pace fra i popoli, fra gli Stati e salvi l'Italia dal pericolo di essere trascinata in nuove catastrofi e ristabilisca la concordia, la collaborazione e la solidarietà

nazionale. Questa è la migliore difesa civile del nostro paese!

Il disegno di legge che ci viene proposto non è espressione di una tale politica. Al contrario, esso non fa che accrescere le diffidenze, i sospetti, i rancori, gli odi nell'interno della nazione e i sospetti all'esterno; mentre, come altri provvedimenti che lo hanno preceduto, continua a gettare le poche risorse materiali del paese in spese e in opere improduttive di preparazione alla guerra.

Fedeli al popolo, all'Italia e alla Costituzione, noi votiamo contro questo disegno di legge; e ad esso contrapponiamo ancora una volta la nostra proposta di unità popolare e nazionale per la ricostruzione dell'Italia nella pace e nella concordia nazionale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Cuttitta e Sciaudone, iscritti a parlare, non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Buzzelli. Ne ha facoltà.

BUZZELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 26 marzo 1947, in sede di Assemblea Costituente, discutendosi degli articoli sui rapporti civili e sulle libertà e i diritti dei cittadini, l'onorevole Bettiol, attuale presidente del gruppo parlamentare della maggioranza, così ebbe ad esprimere il suo pensiero: « Si tratta della lotta dell'individuo, della lotta del cittadino, della lotta del cittadino contro lo strapotere statale che vorrebbe soffocare i diritti innati di libertà. Io credo che in questo titolo della nostra Costituzione siano sanciti proprio dei diritti innati di libertà ».

Qualche giorno prima, sempre in quella sede, un altro autorevole parlamentare della maggioranza che oggi è membro dell'altra Camera, l'onorevole Tupini, definiva la Costituzione « la Carta dell'uomo: una visione umana per salvare l'uomo dalle morse delle costrizioni statali ». « E ciò — egli diceva — soprattutto perché nella memoria di tutto il popolo italiano è ancora viva una storia recente che deve essere, una volta tanto almeno, maestra della vita: è la storia della vita del fascismo con le note conseguenze di guerra e di disfatta che hanno colpito al cuore l'uomo nelle sue libertà personali, nella sua famiglia, in tutta la sua vita. Il nostro progetto — continuava allora l'onorevole Tupini — non poteva non tener conto della profonda avversione, determinata da quel passato nell'animo del popolo italiano, verso ogni forma statale, verso ogni regime politico che minaccia di vulnerare di nuovo la sfera dei

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

naturali diritti della persona umana. La democrazia vuol dire per noi — concludeva l'onorevole Tupini — anche difesa e attuazione della libertà in tutti gli istituti politici, sociali e familiari dell'uomo ».

Onorevoli colleghi, la lettura di queste parole, fatta oggi al cospetto del disegno di legge sulla cosiddetta difesa civile, suscita, non so, o umorismo, o dolore! Suscita, comunque, qualche cosa che può essere definita una specie di beffa alle norme più sacrosante, che regolano la vita del popolo italiano. Infatti — come è già stato detto e non occorre che io lo ripeta — dietro il paravento di opportune provvidenze per il caso di pubbliche calamità, di alluvioni, di naufragi e di nubifragi, altro non si scorge in questo disegno di legge se non uno strumento poliziesco, un mezzo per poter presentare legalmente la politica di guerra, un mezzo sostanziale per conculcare, comprimere e ridurre le libertà fondamentali del cittadino. Le parole pronunciate dai due autorevoli membri della maggioranza, tuttavia, rimangono quelle che sono, restano, cioè, lavori preparatori che, se non hanno efficacia di legge, valgono certamente per interpretare la legge; per cui, quando noi valutiamo gli articoli della Costituzione che riguardano i rapporti civili e i diritti e le libertà dei cittadini, abbiamo il diritto di rifarci a cotesti concetti che furono espressi in sede legislativa, nell'Assemblea Costituente. Si tratta, onorevoli colleghi, di diritti che attengono alla libertà del cittadino, quella libertà che in tanto esiste in quanto non è colpita da restrizioni statali; in tanto vive in quanto, come dice l'onorevole Tupini, non è assalita dallo strapotere statale; si tratta di diritti individuali, dei quali la Costituzione parla all'articolo 2, di quei diritti che fanno riferimento al massimo di libertà, per cui l'onorevole Marchesi, in sede di Costituente, ebbe modo di dire che sono le vere libertà, quelle che nessun governo può dare e nessun governo può togliere: essi attengono alla persona umana e alla personalità umana.

Queste libertà e questi diritti, di cui parla l'articolo 2 della Costituzione, sono anche tacitamente compresi nell'articolo 23 della stessa Carta, cui il disegno di legge fa riferimento. Quando si parla di prestazioni personali, si parla di qualche cosa che attiene allo *status libertatis*, cioè ad un diritto che è imprescrittibile, inalienabile e che non può essere in alcun modo soppresso. Ogni qualvolta si voglia regolare cotesti diritti, non c'è che seguire una strada, quella della migliore

ortodossia costituzionale che, secondo gli specialisti della materia, è precisa e rigorosamente definita.

Che cosa dicono i nostri specialisti di questa materia, gli studiosi del diritto costituzionale?

Il Ballatore-Pallieri afferma, nel suo *Diritto costituzionale*, che « nel nostro ordinamento vi sono diritti individuali garantiti dalla Costituzione, i quali possono venire modificati solo attraverso il complesso procedimento della revisione costituzionale ».

In queste parole, sostanzialmente, si rintraccia quello che gli onorevoli Bettiol e Tupini avevano detto allorché furono forgiati gli articoli caratteristici dei diritti individuali e delle libertà, in sede di Assemblea Costituente.

Tutte le costituzioni moderne si regolano press'a poco in questo modo. I diritti individuali non hanno una tutela speciale là dove non esiste una distinzione tra legislazione costituzionale e legislazione ordinaria. Ma presso di noi esiste questa distinzione. Presso di noi esistono libertà cosiddette costituzionali, libertà a rilevanza costituzionale, il che significa che queste libertà non possono essere mai abolite ad opera degli organi del potere esecutivo e legislativo e che debbono essere rafforzate precisando i limiti di intervento ad opera delle pubbliche autorità.

Insomma queste, onorevoli colleghi, sono libertà che hanno limiti che non possono essere superati dalla legge formale né dalla legge in senso materiale, cioè dagli atti aventi forza di legge. Onde, come dice ancora il giurista che prima ho ricordato, « a parte il procedimento di revisione costituzionale, non sembra esservi nel nostro ordinamento alcun mezzo per restringere ulteriormente tali libertà fondamentali ».

Un solo caso esiste di tangibilità dei diritti individuali, ed è il caso che si verifica nello stato di guerra, espressamente previsto dall'articolo 78 della Costituzione.

Ma nella nostra Carta non vi è previsione alcuna di stati di emergenza in tempo di pace. Per poter ammettere codesti stati di emergenza, che sono limitatori dei diritti individuali e delle libertà, non vale la consuetudine, e non vale nemmeno la necessità, perché la necessità non è fonte di diritto.

Affermano gli studiosi che questa è una delicata materia, nella quale è perentoriamente escluso ogni potere discrezionale del Governo, ed anche nel caso in cui si debba dichiarare lo stato d'assedio, nel caso in cui ci si trovi in uno stato di guerra, vi è tutta una

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

procedura che conferma la delicatezza e come si debba procedere cautamente, tanto è vero che il Governo può provvedere all'improvviso e nei casi di urgenza con un decreto-legge, che deve ottenere la convalida delle Camere nei modi e nei termini prescritti.

Non è possibile, secondo la nostra Costituzione, che le Camere, con una norma generale, deleghino il potere di dichiarare, ad esempio, lo stato di assedio al Governo, e quindi non è possibile, secondo la nostra Costituzione, consentire che un ministro dell'interno od un Consiglio dei ministri possano, in un imprecisato momento, con una delega fatta oggi, e che è impotente e inesistente, dichiarare uno stato di emergenza.

La delega è rigorosamente contemplata dalla nostra Costituzione all'articolo 76: essa deve essere fatta solo in casi eccezionali, per circostanze esistenti e non future. Voi, invece, violate apertamente l'istituto della delegazione legislativa perché date poteri per circostanze non esistenti oggi, ma eventualmente future e, anche sotto questo aspetto, la violazione appare, dunque, evidente. Senza dire, poi, che ogni delegazione deve essere fatta in modo che sia definita in ordine al tempo, determinata in ordine all'oggetto e ne siano indicati i principi ed i criteri direttivi.

Tutte queste precisazioni non risultano nel disegno di legge! Ma non potrebbero nemmeno risultare, perché tutto ciò che attiene alla delegazione dovrebbe, quanto meno, essere fatto con una apposita legge e non può essere inserita una potestà così importante in un disegno di legge proposto per provvedere in caso di calamità pubblica, di nubifragio, di terremoto o di altre dolorose circostanze del genere.

Ed allora, se queste sono le norme della Costituzione, esaminando il disegno di legge troviamo che voi fate man bassa dei principi fondamentali che sono scritti nella superlegge del nostro paese. Fate man bassa dell'articolo 23, che comprende diritti individuali, cioè lo *status libertatis*, che non può essere ristretto o manipolato con una legge qualunque; fate man bassa dell'articolo 76, che riguarda l'ipotesi della delegazione legislativa, e manovrate questo istituto come a voi piace.

Voi potevate eventualmente, seguendo il terreno prettamente giuridico e costituzionale, approvare norme del genere, ma dovevate uscire dall'ambito delle norme scritte nella Costituzione e potevate servirvi di quelle disposizioni che prevedono il caso della revisione della Carta costituzionale. Potevate,

caso mai, servirvi di questo istituto, perché quella che voi fate è una modifica sostanziale e fondamentale delle norme contenute nella nostra Costituzione.

Ma vi è qualcosa di più! Nell'esaminare questo disegno di legge, si osserva che voi — curvando la schiena come servi che non hanno alcuna capacità creativa — avete ripreso dal cestino del fascismo una vecchia legge che si qualifica da sola (regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, norme per la disciplina delle requisizioni). I colleghi del mio gruppo già l'hanno commentata. È una legge che il fascismo varò negli ultimi anni di sua vita, quando era già sceso in quella guerra che doveva rappresentare la catastrofe per il popolo italiano. Voi riprendete questa legge del 18 agosto 1940, nella quale tutti i poteri erano conferiti al « duce del fascismo »: si tratta, infatti, di un testo che reca la firma del « duce del fascismo »! Voi, nel riprenderlo, non salvate neppure la forma, perché lo adottate con le stesse firme di uomini che sono stati la disgrazia per il nostro paese, con quelle disposizioni che rappresentavano e rappresentano violazione completa dei diritti di libertà. Voi riprendete questo documento nauseante per il popolo italiano, lo riportate in questa Assemblea e lo inserite in una legge che deve essere legge della Repubblica italiana!

Potevate almeno salvare la forma, potevate rubare il contenuto al fascismo — così come siete soliti rubare tante altre cose: ad esempio la legge di pubblica sicurezza e tutto quel bagaglio che servi al dittatore per attuare la dittatura — potevate, ripeto, rubare il contenuto e fare di esso una nuova legge in via formale. Perché, tra l'altro, tale documento nauseante è un morto e non vi è possibilità alcuna nel nostro ordinamento di far rivivere *sic et simpliciter* i morti!

L'istituto della reviviscenza ha i suoi limiti e i suoi termini: quel nauseante pezzo di carta è cosa morta! Ebbene, voi superate tutto e plasmate con esso il vostro disegno di legge, con il quale vi illudete di portare a termine i vostri sciagurati intendimenti contro tanta parte del popolo italiano!

Facendo ciò, voi violate tutto l'ordinamento giuridico del nostro paese, il quale poggia oggi sulla Costituzione, che ha l'efficacia della superlegalità e si pone al di sopra di tutte le altre leggi. Tale efficacia, come è noto, si attua con la rigidità, con la inflessibilità riconosciute universalmente; con la difesa da ogni assalto di organo politico o legislativo, a mezzo della revisione costitu-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

zionale, della quale io parlavo prima; con la concessione di una pronuncia sulla legalità costituzionale degli atti del potere governativo e legislativo.

Il nostro ordinamento è retto da questo documento che è la Carta costituzionale! Ma come è fatto il nostro ordinamento? Esso non è certo un insieme di norme che si pongono le une vicine alle altre, su di un piano orizzontale; esso è fatto in un modo, direi, verticale, nel senso, cioè, che tutte le norme debbono avere un grado gerarchico per la loro efficacia, ma tutte debbono vivere al di sotto, sempre, della Carta costituzionale.

Se io potessi esprimere con un dato geometrico questo concetto, direi che l'ordinamento giuridico del nostro paese è fatto a forma piramidale: al vertice vi è la superlegge, che è la Costituzione, nell'ambito segnato dai tre lati vi debbono essere tutte le norme che interessano la vita e le esigenze del nostro popolo. Non è possibile, onorevoli colleghi, che in questo ordinamento si possano introdurre disposizioni di legge, che sono nate in un periodo contrastante a quello in cui è sorta la Carta costituzionale, il testo che tutto deve influenzare e che si pone al vertice della piramide. Quando voi prendete una legge speciale emanata dal fascismo, già in guerra, e tentate di introdurla in questa piramide, voi violate l'ordinamento giuridico dello Stato e tentate di normalizzare una illegalità senza confini, pretendete che la Costituzione si armonizzi a quella legge superata, e non vi adoperate invece perché avvenga il contrario, e cioè che ogni altra norma di legge abbia essa ad armonizzarsi con la Costituzione ed abbia vita in quanto sia con essa armonizzabile.

È la più palese delle violazioni che voi possiate fare introducendo questo testo legislativo, che ho già chiamato nauseante, se si pensa a chi lo ha fatto e per che cosa è stato fatto. Ma, oltre tutto, esso è un documento morto, che non può essere resuscitato; esso è del tutto incompatibile con lo spirito e con la sostanza dell'ordinamento giuridico che esiste oggi nel nostro paese.

E quando noi dobbiamo assistere a siffatte violazioni ci vien fatto di pensare ad una norma che era scritta nel progetto della Costituzione (articolo 50), e che poi non fu varata, norma che così diceva: « Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino ». Voi arrivate a farci avere nostalgia di norme di questo genere, una volta

che compite soppraffazioni tanto gravi e preoccupanti!

Con tutto ciò, però, io ho sentito un collega di maggioranza non solo appoggiare la legge che viene presentata dal Governo, ma definirla addirittura « provvida »; egli ha detto che tanto è provvida questa legge che l'avremmo dovuta presentare noi! E l'onorevole Scelba, l'altro giorno, all'inizio della discussione, rispondendo alla pregiudiziale sollevata dal compagno e collega onorevole Basso, dopo essersi richiamato all'«affare coreano» — come egli testualmente definì l'aggressione imperialista in estremo oriente — ebbe a dire che questa legge doveva essere subito varata, perché essa effettivamente risponde alle esigenze del popolo italiano: il popolo l'attende ansioso, il popolo vorrebbe una legge tanto « provvida »!

Il vero è che il popolo attende leggi da molto tempo, ma non di questo genere, che costituisce il più grave attentato alla sua vita, che non è certamente benefico, produttivo, operoso per il suo sviluppo ed il suo progresso. Il popolo italiano ancora si rifà a quelle che apparvero subito le sue vere esigenze all'epoca della Resistenza, della gloriosa lotta condotta per la liberazione del nostro paese, all'epoca di quel vigoroso processo che è stato il secondo risorgimento della nostra patria. Allora gli uomini più sensibili, che componevano gli organismi direttivi del tempo — e fra quegli uomini vi erano anche i vostri, come, ad esempio, l'onorevole Marazza — approvarono nel Comitato di liberazione nazionale alta Italia, nel gennaio del 1944, una mozione che esprimeva le vere esigenze del popolo, i suoi postulati e le sue aspettative migliori. In quella mozione era scritto: « Non vi sarà posto domani da noi per un regime di reazione mascherata e neppure per una democrazia zoppa. Il nuovo sistema politico, sociale ed economico, non potrà essere se non la democrazia schietta ed effettiva. Nel governo di domani — anche questo è ben certo — operai, contadini, artigiani, tutte le classi popolari avranno un peso determinante, e un posto adeguato a questo peso lo avranno i partiti che le rappresentano ».

Il concetto di questa mozione, che esprime le vere volontà del popolo italiano, entrò nella Carta costituzionale. E quando i tempi erano diversi, e voi sentivate il bisogno di far ricorso a promesse di attuazione costituzionale, il 5 marzo 1948, nell'appello al paese del partito della democrazia cristiana, si scriveva: « La democrazia cristiana sente che il suo compito coincide con il compito storico del nostro tem-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

po: che essa, cioè, può e deve contribuire in modo decisivo all'ascesa economica, sociale e politica delle classi operaie e contadine e dei ceti medi. A questo fine vuole impegnarsi nell'attuazione completa dei principi innovatori, sull'ordinamento delle proprietà e della vita sociale sanciti dalla nuova Costituzione». I principi innovatori, l'ascesa delle classi popolari ... codesto vostro disegno di legge: la difesa civile!! Voi lo presentate con parole blande, con linguaggio candido per occultare il retroscena.

Ma anche qui il vostro collega, a cui ho fatto riferimento prima, ha portato quella chiarificazione che noi avevamo già intesa. L'onorevole Sallis l'altro giorno, parlando su questo disegno di legge, ad un certo momento disse: « Bisogna salvare lo Stato, e quando si deve salvare lo Stato, la Costituzione può essere temporaneamente sospesa ». È un linguaggio molto chiaro, molto grave, che non ha bisogno di alcun commento. Che la Costituzione sia sospesa, lo sappiamo un po' tutti, lo sanno le classi popolari, le varie categorie del nostro popolo. Forse i contadini non sanno che c'è un articolo 44 nella Costituzione che prevede il loro sviluppo, che prevede la loro posizione; eppure i contadini del Mezzogiorno d'Italia sono tanto spesso tradotti davanti ai giudici per aver occupato terre incolte! Forse gli operai non sanno che c'è l'articolo 48 della Costituzione che prevede il loro caso, la loro vita; eppure essi si trovano davanti alla smobilitazione continua delle grandi fabbriche e si vedono preannunciata un'altra legge sciagurata, quella contro il cosiddetto sabotaggio economico. Gli statali attendono una riforma della burocrazia e possibilità di vivere: essi sono scesi pochi giorni fa in uno sciopero compatto, mai visto in precedenza, per dimostrarvi quanto profonda e pressante è la loro istanza di rinnovamento. Gli artigiani invocano in mille convegni l'articolo 45 della Costituzione. I giuristi si ritrovano infinite volte a discutere: non è soltanto l'onorevole De Nicola, non è soltanto Gaetano Azzariti che chiedono il sollecito rispetto della Costituzione; ma in tanti convegni questi uomini di legge richiamano il Governo all'attuazione dei principi sanciti nella massima Carta. L'ultimo convegno di giuristi è quello che si è tenuto ieri, in questa città, al palazzo di giustizia, dove si sono ritrovati uomini di tutte le correnti, che non hanno fatto altro che bollare la messa in disparte, anzi la violazione della Costituzione, che oggi vien fatta proprio con questa legge. La Costituzione è sospesa, non v'è dubbio! È sospesa, e con questa legge la

sospensione diventa ufficiale, secondo le vostre dichiarazioni.

È una legge che ha effetti disastrosi, la vostra! Da un punto di vista politico e sociale, l'altro giorno l'onorevole Concetto Marchesi ne precisò le finalità: « uno squillo di squadrismo, uno squillo di guerra ».

Da un punto di vista giuridico-costituzionale, voi senz'altro dichiarate, ormai senza ritegno, che la Costituzione è un centone di belle promesse e voi, nel modo più chiaro, dimostrate che la legge in senso formale o la legge in senso materiale, gli atti aventi forza di legge, sono oggi divenuti uno strumento che ha lo scopo di violare il più alto documento costituzionale, non già di attuarne le norme.

Noi assistiamo, pertanto, ad una situazione così fatta: che le vostre leggi ogni giorno di più sono prive di un contenuto sociale, si distaccano dalla realtà delle forze produttive, divengono una manipolazione di idee astratte, sono un qualche cosa che si riassume soltanto nella sanzione, nella coazione, nell'imperatività, sono cioè un mezzo privo di un contenuto umano, un mezzo che vale per una classe dominante a difesa dei propri privilegi, a difesa delle proprie posizioni.

E quel che si è determinato nel nostro paese, oggi, è proprio questo: si è passati da una fase di tradimento larvato della Costituzione al tentativo scoperto di instaurare un ordinamento eccezionale. La dittatura economica con la delegazione dei poteri economici, la dittatura politica con le delegazioni del tipo che è considerato da questo disegno di legge: con la violazione della libertà e dei sacrosanti diritti del cittadino!

Il vostro attentato, che si esercita con la sovrapposizione alla Carta costituzionale, con il superamento di questa Carta, avviene più intenso con l'accentuato dinamismo della politica di guerra; per cui, onorevoli colleghi, noi vi diciamo che voi siete nell'illegalità più palese e più vera! Non è una frase astratta e retorica la nostra: siete fuori della legge, siete fuori della Costituzione. Voi tentate, con questa via che avete imboccato, con questo vostro comportamento delittuoso, di togliere di mano al popolo la sua Carta, che non è stata data da un monarca, ma è stata guadagnata con il sangue del popolo stesso!

E quando fate questo, voi negate tutta la storia che ha ispirato e determinato quella Carta, vi mettete, insomma, su una strada su cui altri prima di voi si erano già messi, altri che parlavano di popolo, di Stato, di libertà, e tradirono il popolo, lo Stato e la libertà: contro costoro, al momento dell'opportuni-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

simo, voi alzaste il dito accusatore, ripeteste il gesto anche in sede di Costituente, come risulta dalle parole che ho ricordato nelle mie premesse.

Oggi, nelle tasche di coloro che rovinano il popolo italiano, voi andate a rubare le leggi ed i sistemi adottati.

Quelli, onorevoli colleghi, hanno fatto la fine che hanno fatto: non vi illudete, chè, se non cambierete strada, voi non farete una fine diversa! (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tonengo. Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Jervolino Angelo Raffaele. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta di venerdì ultimo scorso l'onorevole Marchesi tenne un discorso, che io ascoltai con doverosa attenzione per il rispetto che si deve alla sua autorità. Egli — dopo aver ricordato i sacrifici insieme sopportati in periodi di pericolo — volle farci, sia pure amabilmente, un rimprovero, ricordando il pensiero classico: *turpe est cum re mutare consilium*.

Si potrebbe domandare all'illustre cultore di lettere se egli ricordi un'altra massima: *sapientis est mutare consilia*.

Quando ci si trova di fronte ad una costante, metodica e preordinata opposizione dell'estrema sinistra (e tutto questo perché non è stato più possibile avere al governo socialisti e comunisti), viene spontanea la domanda: perché la maggioranza di questo Parlamento è stata costretta a mutare orientamento? Di chi la colpa dell'avvenuto cambiamento di rotta?

STUANI. Perché De Gasperi è andato in America! Colpa dell'America!

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, consentitemi un'altra rievocazione. Il 21 dicembre 1950 l'onorevole Igino Giordani, che avete applaudito in quest'aula, affermò che il mondo non può essere diviso in reprobì e non reprobì e ricordò anche che, nelle Sacre Scritture, non vi sono creature esclusivamente malvage. Voi vi compiaceste di tale affermazione e noi ci compiaccemmo più di voi perché, se combattiamo l'errore, non odiamo chi lo commette. Ma, se siete coerenti con voi stessi, non potete ritenere che da un lato vi sono coloro che osservano rigorosamente la Costituzione (come abbiamo sentito ripetere poco fa) e da un'altra parte

quelli che sistematicamente violano la Costituzione.

BOTTONELLI. Quali sarebbero?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Non vi è disegno di legge, non vi è provvedimento preso dal Governo ed approvato dalla maggioranza che non sia — secondo voi — in contrasto con la Costituzione.

Discutemmo il disegno di legge sul reperimento delle armi e voi, colleghi dell'estrema sinistra, elevaste proteste perché noi violavamo la Costituzione. Tempo fa discutemmo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio in merito alla distribuzione di nuovi incarichi ai tre ministri senza portafoglio, e voi ci ripeteste: avete violato la Costituzione!

Il Governo ha presentato questo disegno di legge e non c'è stato uno solo dei vostri numerosi oratori (a parte che lo aveva già detto l'onorevole Gullo, che io stimo moltissimo per il suo acume giuridico) che non abbia ripetuto: « Voi violate la Costituzione ». Se leggete la relazione di minoranza, dalla prima all'ultima parola, non vi è che questo ritornello incalzante: Governo e maggioranza di questa Camera violano la Costituzione.

Voi avete creato una situazione quanto mai strana ed assurda: vi siete autodefiniti le « vestali della Costituzione », mentre noi saremmo (se mi consentite questo analogismo) gli « iconoclasti della Costituzione ».

Permettetemi un ricordo personale e poi entrerò subito nel merito del disegno di legge.

Un grande Papa — che io ho avuto l'onore di servire da vicino per ben 6 anni — in un momento molto difficile della vita politica italiana, specie nel 1931, mi dette direttive molto precise: abitatevi a dire bene del bene e male del male; viceversa, anche quando voi criticate il male, non troverete più nessuno che vi crederà.

Io non appartengo a coloro che vedono sempre nero in ogni vostro atteggiamento. (*Interruzione del deputato Invernizzi Gaetano*). (Abbia la bontà di ascoltarmi: sto facendovi dei complimenti). Io non ho sistematiche prevenzioni « costituzionali » contro di voi; ma vi dico la verità: nonostante ogni buona volontà, finisco anch'io col non credere più alle vostre critiche, data la preordinata e costante opposizione che voi fate, anche quando avreste tutto l'interesse di agire diversamente.

Questo disegno di legge (e questo scandalizzerà l'oratore che ha parlato poco fa) è giustificato da gravi esigenze sociali e dal ripetersi di avvenimenti tristi, che si sono rinnovati da un tempo a questa parte.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

Nel 1949 un nubifragio apportò tanti danni e lutti alla regione campana e io ricordo che, allora ministro, mi recai nei posti colpiti dalla grave calamità e constatai la inefficienza delle provvidenze necessarie, per cui mi rammaricai che non si fosse ancora pensato ad una organizzazione completa di soccorsi e di assistenza alle popolazioni gravemente danneggiate.

Nel 1944 ebbe luogo l'eruzione vesuviana nella stessa regione campana. L'organizzazione dei soccorsi risentiva proprio di una lentezza notevole, se non di una carenza; anche allora io sentii deplorare che il Governo non aveva pensato ad assicurare la protezione e l'assistenza necessarie.

Nel 1949 vi fu l'eruzione dell'Etna: medesime lagnanze, medesime deplorazioni, insistenti invocazioni da parte delle popolazioni colpite di predisporre preventivamente i mezzi di difesa e di assistenza.

Nel 1949 e successivamente vi fu l'alluvione del fiume Reno nel ferrarese. Da codesti banchi abbiamo sentito — nella seduta del 9 marzo corrente anno — le deplorazioni più gravi, le invettive più roventi, forse giustificate dal grave dolore che si provava di fronte ai danni dell'alluvione medesima. L'onorevole Cavallari così terminava il suo intervento in una interpellanza che aveva presentato ai ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'interno: « Concludendo, voglio ricordare a voi, onorevoli colleghi e ai signori del Governo, le condizioni in cui è venuta a trovarsi l'altra parte della popolazione: gli operai, i braccianti, coloro che non hanno nulla e che hanno visto portare via dalla furia delle acque le loro poche masserizie. Dal novembre 1949 essi hanno cercato di aiutarsi e le loro organizzazioni sindacali hanno cercato di aiutarli, tanto che il giorno stesso in cui avvenne la prima rotta il consiglio generale della camera confederale di Ferrara diramò questa disposizione (da notare che il consiglio federale di Ferrara, pur non essendo organo legislativo, impone prestazioni personali): « Ogni federazione sindacale di categoria, ogni camera del lavoro comunale, ogni lega frazionale procederà immediatamente alla costituzione di un comitato di soccorso e di assistenza agli alluvionati, che provvederà localmente a costituire squadre di soccorso munite di mezzi e di barche, a raccogliere viveri, indumenti e denaro, a sistemare le famiglie alluvionate presso altre famiglie di lavoratori. Agli alluvionati devono essere risparmiati i disagi, l'avvilimento, la promiscuità nei lazzaretti, i distacchi, le rotture familiari: non debbono sentirsi profughi in casa propria ».

« E a seguito di questo appello lanciato dalla camera confederale di Ferrara, dopo qualche giorno, dalla località centrale dell'alluvione giungeva questa comunicazione: « Basta inviare squadre, autocarri e barche ». Quindi gli operai hanno cercato di aiutarsi; ma essi non possono fare tutto, non devono fare tutto. Vi sono coloro cui spetta l'obbligo di provvedere all'assistenza di queste popolazioni ».

Onorevoli colleghi, sorge spontanea una prima domanda. Voi, che siete così rispettosi della Costituzione da non volere l'imposizione, per legge, di prestazioni personali, usate l'imperativo categorico, pur senza essere in sede legislativa, nei confronti di persone che ritenete necessariamente utili a portare la loro opera di solidarietà in momenti gravi di calamità. (*Interruzioni all'estrema sinistra — Commenti*).

Io non deploro; anzi plaudo a quanto è stato fatto in quella occasione così dolorosa. Ho voluto richiamare, però, questo appello accorato, che da codesti banchi è stato rivolto in tono di rimprovero al Governo, per dedurne che voi siete d'accordo con noi e con il Governo nel postulare la necessità di questa legge, perché anche voi avete denunziato in questa Camera la carenza di protezione e di assistenza in momenti molto gravi e difficili. E allora perché oggi siete contro il disegno di legge?

Di fronte a necessità, che sono state prospettate in varie epoche e da autorevoli rappresentanti dei diversi settori della Camera, che deve fare il Governo? Deve rimanere inerte e sottoporsi alle critiche, alle recriminazioni, alle maledizioni di coloro che, in momenti molto gravi, invocano un intervento pronto ed adeguato o, invece, deve provvedere tempestivamente con una organizzazione moderna ed efficiente?

Onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, si tratta di salvare vite umane, le quali hanno un valore inestimabile! Si tratta di salvare, tante volte, patrimoni economici ed artistici di valore considerevole! Ed allora non vi meravigliate se diciamo che questa legge è postulata da tutta la nazione; la quale vuole vivere in tranquillità e non vuole assolutamente essere agitata da continue preoccupazioni.

Del resto, è stato ricordato da altri colleghi (né voi lo avete potuto smentire) che la difesa civile, in maniera consimile alla nostra, è stata già attuata in altre nazioni, comprese quelle a democrazia popolare; che è stata realizzata con una organiz-

zazione statale e permanente; che è stata predisposta con la collaborazione di volontari; che è stata attuata con una organizzazione tecnicamente perfezionata in ogni dettaglio.

Noi plaudiamo al Governo che, anche in questo settore, si è mostrato sensibile alle esigenze della vita sociale moderna ed ha saputo affrontare il grave problema, predisponendo il disegno di legge che è al nostro esame. Se una colpa dovessimo fare al Governo, sarebbe questa: di non aver presentato molto tempo prima questo disegno di legge, che, nonostante le vostre critiche e la vostra ingiusta opposizione, sarà accolto dai benpensanti — che costituiscono la stragrande maggioranza del paese — con infinito sollievo per quanto si riferisce alle gravi ed urgenti necessità dipendenti da pubbliche calamità e soprattutto per gli eventuali perturbamenti sociali contro la sicurezza dello Stato. (*Applausi*). Noi deputati, se non approvassimo il presente disegno di legge, saremmo incolpati di incoscienza o, peggio ancora, di tradimento del nostro paese. E ciò non è assolutamente consentito.

Passo senz'altro all'esame delle critiche, che sono state fatte al disegno di legge. A rigore, sono state fatte dai relatori di minoranza e dai diversi oratori, intervenuti in questo disegno di legge, cinque eccezioni.

Una prima eccezione, che è la più grave e può considerarsi come l'eccezione assorbente, è quella relativa alla incostituzionalità dell'intero progetto in esame, perché con l'articolo 4 si stabilisce la possibilità di imporre prestazioni personali, violando così patentemente la norma dell'articolo 23 della Costituzione. Neppure la legge, sostengono i relatori di minoranza e hanno sostenuto anche oggi gli interventori del settore di estrema sinistra, può limitare i diritti e le libertà assicurati ad ogni cittadino dalla Costituzione.

Seconda eccezione: non avendo il legislatore tale facoltà, ne viene di conseguenza che non può delegarla al Governo (*nemo dat quod non habet*).

Terza eccezione: ammesso pure che il legislatore avesse la facoltà di poter delegare questi poteri, tale delegazione deve essere fatta nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 76 della Costituzione.

Quarta eccezione (ed è l'eccezione che addirittura ha creato lo scandalo): questa legge richiama, niente meno, il testo unico 18 agosto 1940, n. 1741, che non ha più efficacia giuridica; per giunta il testo unico richiamato è una legge fascista.

Quinta eccezione: la legge viola le norme contenute negli articoli 95, 115 e 118 della Costituzione, perché si dà facoltà al ministro dell'interno di coordinare le attività di competenza delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici locali.

L'onorevole Buzzelli, che ha parlato prima di me, ha aggiunto una nuova eccezione: essa, veramente, mi ha molto sorpreso. L'onorevole Buzzelli ha affermato che — per poter legiferare in materia — noi avremmo dovuto rispettare il disposto dell'articolo 138 della Costituzione in quanto nell'ipotesi ricorre il caso della revisione costituzionale. Neppure l'onorevole Gullo e l'onorevole Carpano Maglioli, due illustri giuristi, hanno osato affermare cosa del genere!

Se l'onorevole Buzzelli fosse presente (comunque leggerà il mio discorso) apprenderebbe che nel caso in esame non è assolutamente necessario fare ricorso all'articolo 138 della Costituzione perché il presente disegno di legge è l'applicazione pura e semplice dell'articolo 23 della Costituzione.

Per convincersi che la prima eccezione è del tutto infondata basta tener presente l'istituto della «interpretazione della legge» «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore». È il precetto consacrato nell'articolo 12 del codice civile (disposizioni sulla legge in generale).

La interpretazione deve essere, in primo luogo, grammaticale e logica; deve cioè consistere in una spiegazione della legge che, secondo le regole del linguaggio ed il nesso logico, riveli la intenzione del legislatore.

Non devo soffermarmi molto al riguardo, in quanto il significato delle parole è di una chiarezza solare.

L'articolo 23 della Costituzione è del seguente tenore: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Ma anche quando ciò non fosse, vediamo, soprattutto per nostra maggiore tranquillità, quale fu l'intenzione del legislatore. Non è necessario fare un grande sforzo, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra.

Tutti voi (vi ho seguito con interesse) vi siete avvalsi del commento alla Costituzione fatto dai funzionari della Camera Falzone, Palermo e Cosentino. Io mi permetto di non accogliere integralmente quel commento all'articolo 23. Ho detto che vi siete avvalsi di questo libro, perché, anche nella relazione di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

minoranza, è stato ricordato un emendamento, proposto dall'onorevole Aldo Moro e non accettato in sede di Commissione. Però, voi non vi siete degnati di consultare qualche altro commentario e, più di tutto, direttamente i lavori preparatori: le relazioni e le discussioni parlamentari, specie quelle in sede di Commissione. Non so se tale omissione è stata compiuta per accidia o volutamente.

Io mi sono preso la pena di fare attente indagini e di leggere e rileggere, con non minore attenzione, il resoconto della seduta di martedì 19 novembre 1946, della Commissione per la Costituzione, prima Sottocommissione (pag. 399, 400 e 401). Chiedo venia alla Camera se dovrò intrattenerla per qualche minuto su questo che, per me, è l'argomento principale, perché ha formato il cavallo di battaglia di tutti gli attacchi dei nostri avversari.

Qual'è la genesi dell'articolo 23 della Costituzione, allora articolo 18?

L'onorevole Basso, relatore di quella parte della Costituzione, propose il seguente articolo: « Tutti i cittadini sono tenuti alle prestazioni personali allo Stato per servizio militare e di lavoro. I cittadini e tutti coloro che producono, scambiano e consumano beni nel territorio della repubblica e comunque partecipano alla vita della società nazionale, sono tenuti alle prestazioni patrimoniali per corresponsione di tributi personali e reali in rapporto alla loro capacità contributiva. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge ».

Onorevoli colleghi, sapete chi si oppose ad includere nella Costituzione questo articolo? Furono i democristiani.

L'onorevole La Pira disse che non si doveva formulare un apposito articolo per l'affermazione di un tale principio, perché le leggi elaborate dallo Stato attraverso i suoi organi competenti obbligano tutti i cittadini ad eventuali prestazioni e che, peraltro, non potevano essere imposte prestazioni se non per legge. Lo stesso onorevole La Pira chiedeva che l'onorevole Basso chiarisse che cosa si doveva intendere per prestazioni personali, prima di sancire nella Costituzione un principio così vago. E, date le insistenze dell'onorevole Basso, l'onorevole La Pira soggiunse: « Quando si dice che lo Stato può imporre prestazioni di lavoro, non si dà alcuna garanzia per evitare che lo Stato esorbiti nel limitare le libertà dei cittadini ».

L'onorevole Basso replicò all'onorevole La Pira facendo presente che per prestazioni personali si possono intendere, per esempio,

le prestazioni urgenti richieste da pubbliche calamità.

Lo stesso onorevole Basso, in replica all'onorevole Dossetti, rispose non essere esatto che nel nostro ordinamento giuridico sia implicito che lo Stato può richiedere prestazioni personali al cittadino. Anche l'obbligatorietà del servizio militare è da ritenersi implicita tra i poteri dello Stato, soggiunse l'onorevole Basso; ciò nondimeno si è ritenuto necessario farne menzione nella Costituzione. Faceva poi presente che nella Costituzione sono stati affermati dei diritti sulla libertà del cittadino, che potrebbero essere interpretati nel senso che lo Stato non può imporre prestazioni personali all'infuori del servizio militare: di conseguenza era necessario, secondo lui, una norma esplicita per evitare una interpretazione delle norme costituzionali che sarebbe stata contro il pensiero degli stessi legislatori.

All'onorevole La Pira, che si mostrava preoccupato di una tale affermazione generica, l'onorevole Basso rispose infine che le osservazioni dell'onorevole La Pira lo avevano maggiormente convinto della necessità di fissare nella Costituzione il principio da lui affermato. Infatti l'onorevole La Pira aveva detto che tale principio potrebbe contrastare con la affermazione della libertà e della dignità della persona umana sancite nel primo articolo della Costituzione. Ora, se il principio della necessità del lavoro — si affannava a sostenere l'onorevole Basso — non fosse affermato nella Costituzione, se ne potrebbe trarre la conclusione che lo Stato non ha il potere di limitare l'autonomia della persona umana con le prestazioni personali.

A seguito di che l'onorevole Marchesi propose di approvare soltanto l'ultima parte dell'articolo dell'onorevole Basso, così formulata: « nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ».

La proposta dell'onorevole Marchesi fu approvata e fra i votanti vi era l'onorevole Togliatti.

Io non continuo ad intrattenermi su questo così importante resoconto della seduta del 19 novembre 1946, perché non voglio prolungare troppo il mio intervento e d'altra parte desidero rispondere a tutte le osservazioni. Faccio osservare, però, che quando vi sono precedenti di questo genere e si ha l'audacia di affermare oggi che noi democristiani non vogliamo il rispetto della persona umana — mentre tale rispetto noi lo abbiamo sacrosantamente difeso dinanzi alle Commissioni e

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

nelle sedute pubbliche della Costituente, mentre eravamo contrastati proprio dai colleghi dell'estrema sinistra — io non so come debba qualificarsi questo atteggiamento. Se è così, voi, colleghi di codesti settori (*Indica l'estrema sinistra*) non avete il diritto di ripetere sino all'esagerazione che i democristiani ed il Governo (e specialmente l'onorevole Scelba) hanno una sola volontà: quella di violare, di calpestare, di distruggere la Costituzione! Siate per lo meno un po' più prudenti quando esistono ineccepibili fonti così severe contro di voi! (*Interruzioni all'estrema sinistra — Commenti*). Oggi ci troviamo di fronte ad una precisa norma della Costituzione, che non ammette dubbi nella interpretazione.

ANGELUCCI MARIO. Ma siate coerenti!

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.

È inutile celiare, onorevole interruttore. Siate coerenti voi, ricordando che proprio voi avete voluto la imposizione delle prestazioni personali nell'Assemblea Costituente (*Applausi al centro e a destra*).

Una voce all'estrema sinistra. Voi eravate favorevoli alle regioni ed oggi non lo siete più!

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.

Voi trovate sempre risposte molto comode quando si mette in evidenza che siete in contraddizione con voi stessi! Esaminiamo ora il problema che ci interessa; discuteremo, al momento opportuno, anche gli altri problemi e, fra quelli, la regione. Dite piuttosto che vi eravate dimenticati che c'erano queste prove incontrovertibili contro di voi. E badate che non è tutto finito qui! Ce n'è ancora per voi...

INVERNIZZI GAETANO. Noi parliamo del rispetto della Costituzione.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.

Stando così le cose, io mi sono meravigliato nel constatare che è stato proprio l'onorevole Basso, nella seduta di martedì 8 maggio, a sollevare eccezioni di incostituzionalità al presente disegno di legge. Egli opponeva addirittura una preclusione.

Ora, a parte che il disegno di legge che ci occupa ha per oggetto un diritto singolare — come ricordò giustamente l'onorevole Ambrosini — e non un diritto eccezionale, l'onorevole Basso, ripeto, avrebbe dovuto avere la prudenza per lo meno di tacere e non mettersi contro se stesso: egli era il meno indicato a sollevare eccezioni di incostituzionalità quando, come io ho ricordato, fu il più tenace, il più convinto, il più appassionato assertore della necessità di includere nella Costituzione queste limitazioni alle libertà personali.

Inoltre: che il disegno di legge in oggetto non sia contrario alle norme della Costituzione è affermato da un autorevole giurista, che non è di parte nostra. Ho sentito ieri citare un commento della Costituzione, ma è stata una citazione fatta *ad usum delphini*. Io non ho voluto ieri interrompere l'oratore perché trovo che è di pessimo gusto interrompere un collega quando parla; ma mi sono riservato di rispondere oggi alle osservazioni fatte dall'onorevole Capalozza.

Sentite cosa dice l'onorevole Calamandrei (ci darete atto che egli non è tenero verso il Governo e, tanto meno, verso l'onorevole Scelba!) nel *Commentario della Costituzione*, di Pietro Calamandrei e Alessandro Levi, volume I, pagina 148, a proposito dell'articolo 23 della Costituzione: « La Costituzione affida alla competenza esclusiva degli organi legislativi la potestà di imporre delle prestazioni personali e patrimoniali verso lo Stato e gli enti pubblici locali nei quali lo Stato è organizzato. Sicché — soggiunge l'onorevole Calamandrei — gli organi amministrativi non possono emanare provvedimenti discrezionali in tale materia, ma solo quei provvedimenti che siano pura applicazione delle disposizioni contenute nella legge ». (Ed è quello che stiamo facendo).

E più oltre afferma: « Il rinvio alla legge costituisce una garanzia per l'esplicazione della libertà personale e per la reale osservanza della norma secondo cui i cittadini sono tutti eguali davanti alla legge ».

Quindi la Costituzione — secondo il parere del professore Calamandrei — consente che con legge si possano imporre prestazioni personali: il che è perfettamente il contrario di quanto affermava qualche momento prima l'oratore di cui non ricordo il nome.

E che sia così lo conferma lo stesso professore Calamandrei nel II volume, pag. 324, citato ieri — ma richiamato con errata interpretazione — dall'onorevole Capalozza.

Quando parla dei regolamenti regionali (anche l'onorevole Capalozza, ieri, confondeva la « legge formale » col « regolamento », di cui parleremo di qui a qualche minuto), che naturalmente sono sempre regolamenti di attuazione e di esecuzione, il professore Calamandrei ritiene che: « a maggior ragione, è inammissibile l'emanazione di norme regolamentari per quegli oggetti che sono di esclusiva pertinenza della legge, come limitazioni delle libertà individuali (vedi articolo 16 e seguenti della Costituzione), imposizione di prestazioni personali e patrimoniali (vedi articolo 23) ». Dal che si deduce

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

che non solo il Parlamento, ma anche gli enti regionali possono imporre limitazioni alla attività personale: cioè norme del genere di quelle che formano preciso oggetto del presente disegno di legge.

Ieri l'onorevole Capalozza ha citato questo brano del *Commentario alla Costituzione* affermando che il Calamandrei era contrario alla imposizione di prestazioni personali. L'onorevole Calamandrei, invece, è favorevole: egli distingue la « legge » dal « regolamento » e afferma che la legge può imporre tali prestazioni (e lo può fare tanto quando è atto emanato dal Parlamento che quando è atto emanato dalla regione). Il regolamento invece no.

Quindi la prima eccezione, sulla quale avete addirittura... sparato tutte le vostre batterie, non ha fondamento alcuno. Non ha fondamento perché — ripeto — il senso della legge è chiaro; non ha fondamento perché le fonti, alle quali ho fatto ricorso e che vi ho letto, sono di eguale chiarezza; non ha fondamento in quanto un illustre giurista, non di parte nostra, sostiene in forma chiara, precisa, inequivocabile che le limitazioni alle attività personali sono consentite in virtù del più volte richiamato articolo 23 della Costituzione.

Seconda eccezione. Ho dimostrato in maniera incontrovertibile che il Parlamento — in applicazione dell'articolo 23 della Costituzione — ha la facoltà di emanare la legge con la quale si possono imporre al cittadino prestazioni patrimoniali e personali. Di conseguenza sarebbe facile superare anche la seconda eccezione sollevata dall'estrema sinistra, in quanto il potere legislativo può — in virtù dell'articolo 76 della Costituzione — delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa. Ma, nella fattispecie, non può parlarsi di delegazione del potere legislativo.

Perciò passo alla terza eccezione. Confesso la verità, onorevole Gullo e Carpano Maglioli, di non aver ben capito la vostra eccezione contenuta nel terzo punto della relazione di minoranza. In ogni modo cercherò di interpretare nel modo migliore quello che è il vostro pensiero e, se non fossi preciso, vi prego di essermi indulgenti e magari di interrompermi.

Voi dite che se si volesse, passando sopra ogni legalità costituzionale, sostenere che il legislatore ordinario abbia la facoltà di disporre l'obbligo di prestazioni, resterebbe da risolvere l'altra e non meno importante questione: se ed in quali casi e con quali cautele di questa facoltà possa il legislatore fare

delega al Governo, dando luogo all'applicazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Ora, qui debbo ricordare quello che ho accennato poco fa. Volontariamente o involontariamente voi, colleghi dell'estrema sinistra, confondete la « legge formale » con « il potere regolamentare ». Con il presente disegno di legge — è opportuno ripeterlo — il Parlamento non delega al Governo la facoltà di emanare norme legislative in merito alle prestazioni personali e patrimoniali. In virtù dell'articolo 23 della Costituzione il Parlamento, avvalendosi della sua potestà, impone limitazioni all'attività personale e quindi statuisce espressamente una norma di diritto. Il Governo, poi, da questa nostra deliberazione (cioè da questo nostro potere legislativo) dovrà trarre le conseguenze, emettendo le norme di esecuzione, che non possono restringere né tanto meno ampliare la portata della legge.

GULLO, *Relatore di minoranza*. È qui l'errore!

CARPANO MAGLIOLI, *Relatore di minoranza*. Cambiale in bianco!

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Se gli onorevoli colleghi mi permettono, da parte mia non vi è errore, né tanto meno la volontà di rilasciare cambiali in bianco. Non voglio fare una dissertazione giuridica perché, facendola, mi mortificherei e per l'ora tarda e per il valore degli insigni giuristi che sono presenti in questa Camera; ma l'errore è da parte vostra, colleghi dell'estrema sinistra.

Voi dovete dirmi in quale articolo della nostra Costituzione è stabilito che il Governo, per l'emanazione delle norme regolamentari che sono di esclusiva sua competenza, ha bisogno di una delega da parte del Parlamento. Per la legge formale, non vi è dubbio di sorta: ma per il regolamento non è necessaria alcuna delega. L'articolo 76 è di una chiarezza tale che sarebbe superfluo soffermarsi ad illustrarlo ulteriormente. Quindi, l'errore, onorevole Gullo — e mi perdoni se ancora debbo rivolgermi a lei — è suo e di coloro che sostengono la sua tesi con eccessiva fiducia nel suo valore di apprezzato giurista.

GULLO, *Relatore di minoranza*. Le risponderò.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. La facoltà regolamentare (o potere di ordinanza del Governo) si intende che deve essere limitata dalla legge, alla quale il regolamento non può assolutamente derogare.

Ma chi è che mette questi limiti? Forse il ministro dell'interno o il Consiglio dei ministri?

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

No, è il Parlamento che, in applicazione dell'articolo 23 della Costituzione, approva questo disegno di legge.

Si può discutere sulla bontà o meno di questo provvedimento (non mi sforzerò di presentarvelo come una cosa gradita), ma voi non potete non convenire con me che decidiamo negli stretti limiti della legalità e che non deleghiamo al Governo alcun potere legislativo.

Che questo disegno di legge stabilisca dei limiti non v'è dubbio. Nell'articolo 4, infatti, è detto che « la requisizione dei beni » può essere ordinata per grave ed urgente necessità pubblica; la requisizione — ed io direi meglio: la « imposizione » — « delle prestazioni personali può essere disposta per grave ed urgente necessità dipendente da pubblica calamità o in caso di pericolo per la sicurezza del paese ».

Vorrei rivolgervi una domanda, colleghi dell'estrema sinistra, e lo faccio con molta semplicità e senza voler provocare una vostra reazione. Perché avete tanta paura di questo disegno di legge ?

Venerdì scorso abbiamo sentito l'onorevole Marchesi ripetere: i comunisti sono dei buoni patrioti, perché amano veramente il paese. Ed allora, se è così, perché vi opponete così ostinatamente a questa legge ? Se veramente amate la patria (ed io non voglio metterlo in dubbio), questa terra della nostra gente, della nostra storia, della nostra lingua (così come è riportato nel vostro giornale di oggi) voi dovreste essere d'accordo con noi nel predisporre tutti i mezzi necessari per salvare questa nostra patria in caso di pericolo. La patria è al di sopra di tutti i partiti (*Vivi applausi al centro e a destra*) ed i figli devoti non risparmiano alcun sacrificio per salvarla qualora dovesse essere in pericolo.

INVERNIZZI GAETANO. Abbiamo paura perché vi conosciamo molto bene. (*Proteste al centro e a destra*).

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Voi vi stracciate le vesti perché noi vogliamo porre una limitazione a quello che è — come avete ricordato — lo *status libertatis* della persona e non avete alcuna preoccupazione per le sorti della collettività. Con questo disegno di legge noi vogliamo fissare delle norme precise per la tutela e per la sicurezza del paese: il che significa assicurare lo *status libertatis* non di una persona ma di tutte le persone, che vivono in questa nostra diletta Italia.

LOMBARDI RICCARDO. Siete voi soli a giudicare se la sicurezza del paese sia o no in pericolo !

INVERNIZZI GAETANO. Il vostro ministro dell'interno ha fatto bastonare parecchia gente con il pretesto del perturbamento dell'ordine pubblico. Il 25 aprile 1948 è arrivato addirittura a proibire che si festeggiasse l'anniversario della liberazione. (*Commenti al centro e a destra*).

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Onorevole Invernizzi, formulo un'altra domanda; dato che è assente l'onorevole Marchesi, la rivolgo a lei che si mostra così zelante nel difendere i suoi colleghi che non sono presenti. L'onorevole Marchesi (che ho ascoltato con grande attenzione e che rispetto per la sua autorità), nel suo discorso di venerdì scorso, ha fatto due affermazioni, una delle quali è di nostro gradimento ed è quella che io ho ricordato un momento fa e che non ho difficoltà a ripetere. Egli ha affermato: « Noi diciamo di amare la patria, questa terra della nostra gente, della nostra storia, della nostra lingua, che abbiamo difeso nei momenti più tragici della sua rovina e siamo stati primi tra i primi a versare il sangue per essa come molti di voi hanno fatto accanto a noi ». Plaudiamo a queste parole: come vedete, quando bisogna dir bene di voi, non abbiamo difficoltà a farlo.

Ma senta, onorevole Invernizzi, che altra affermazione grave ha fatto l'onorevole Concetto Marchesi. Egli, nel mettere in evidenza il proposito ed il vero scopo di questo disegno di legge, ha detto: il compito di questa legge non è quello di impedire il reato comune contro il diritto del singolo, ma di impedire i reati politici contro la sicurezza dello Stato.

Vorrei domandare all'onorevole Marchesi: in quale nazione del mondo sono consentiti i reati politici contro la sicurezza dello Stato ? Io non farò la solita domanda, che può essere ritenuta provocatoria da voi, se cioè una affermazione così grave possa essere fatta in certi determinati paesi al di là del sipario di ferro. Ma farò un semplice sillogismo: il compito di questa legge è di impedire i reati politici contro la sicurezza dello Stato; i partiti di estrema sinistra sono contrari alla legge; di conseguenza i partiti di estrema sinistra avrebbero intenzione di perpetrare, impunemente, reati politici contro la sicurezza dello Stato. (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

Non voglio ricorrere a luoghi comuni. Ma vi pare che sia un reato predisporre un disegno di legge che abbia per compito di punire i reati politici contro la sicurezza dello Stato ? (*Interruzione del deputato Lombardi Riccardo*). Onorevole Lombardi, ella sta facendo dei

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

commenti che non arrivano perfettamente a me. Invece di commentare farebbe bene a rispondere al mio sillogismo.

Vorrei ricordare all'onorevole Marchesi e all'onorevole Lombardi (che mi ha interrotto) che il disegno di legge, che discutiamo, si armonizza con l'articolo 54 della Costituzione, il quale così statuisce: « Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi ».

Se domani, per caso (non sarete voi socialisti o comunisti; può darsi che sarà un democristiano) un cittadino qualsiasi, dimentico di essere figlio di tanta madre e di vivere in una nazione a regime democratico, attentasse, sia pure per fini politici, alla sicurezza dello Stato, voi difendereste un tale indegno cittadino e sosterreste che non deve essere punito?...

STUANI. Chi l'ha detto?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Voi avete pubblicato una affermazione così grave sul vostro giornale di stamane che riporta il discorso dell'onorevole Marchesi; e debbo rilevare che detto discorso è stato purgato, in quanto non vi ho trovato tutti i richiami classici e le citazioni che l'onorevole Concetto Marchesi fece in questa aula. Egli ad esempio ricordò il: *turpe est cum re mutare consilium*, e poi parlò dei *fortes milites* di cui si sarebbe servito — se mal non ricordo — Cicerone. Tale discorso è stato quindi non solo pensato e recitato ma anche corretto, prima di essere stampato sull'*Unità*. Ora, se affermate cose così gravi in un discorso, per giunta pubblicato sull'organo ufficiale del vostro partito, voi giustificate la necessità del disegno di legge. (*Interruzione del deputato Stuani*).

E passiamo alla quarta eccezione, cioè alla nefasta legge 18 agosto 1940, la quale non è più in vigore.

Quando parlava l'onorevole Ferrandi, mi permisi interromperlo per ricordargli che nel nostro ordinamento giuridico esiste l'istituto della « reviviscenza delle leggi ». Anzitutto devo ricordare (come è detto anche nella relazione del Governo) che queste norme avranno vigore provvisoriamente, cioè fino a quando non saranno rielaborate nuove norme, che meglio disciplineranno la requisizione dei beni e la imposizione di prestazioni personali nei casi previsti dal disegno di legge in oggetto. Poi se la « reviviscenza » non vi piace (infatti l'onorevole Ferrandi si amareggiò per il mio richiamo a detto istituto) io posso ricordare che nel nostro ordinamento giuridico vi sono

due tipi di leggi: le leggi « confermative » e le leggi « ripristinatorie ».

Le leggi confermative sono quelle che devono accertare la obbligatorietà di una legge anteriore, che si ritiene abrogata, e hanno effetto retroattivo. Le leggi ripristinatorie sono quelle che richiamano in vita leggi che, per un complesso di ragioni, hanno cessato di avere vigore.

Ho fatto uno spoglio delle leggi che sono state richiamate in vigore in questi ultimi tempi e ne ho trovate dodici.

Non vi infliggerò il tormento di sentirle enumerare una per una, con indicazione dell'oggetto e della data della legge richiamata in vita. Vi mostro i documenti pronto a leggerli se sorgesse il minimo dubbio su quanto affermo.

Perciò il richiamo in vigore del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, non è censurabile sul terreno giuridico. (*Interruzione del deputato Carpano Maglioli*).

Sul terreno politico — e vi parlo con molta franchezza, sempre in omaggio a quel tale precetto, che mi aveva dato Pio XI, di dire bene del bene e male del male — neppure a me è piaciuto il richiamo a quel regio decreto del 10 agosto 1940.

E sa perché, onorevole Carpano Maglioli, non mi è piaciuto? Non per il fatto che quella legge fu fatta durante il fascismo, ma perché è una legge troppo vasta e troppo complessa, che creerà molte difficoltà nella applicazione. Perciò c'è da augurare che sia al più presto sostituita da una legge più sintetica e più adeguata ai tempi ed alla realtà sociale. Non mi è piaciuto il richiamo a quelle norme anche per un'altra considerazione, perché commina pene che, in certi casi, sono addirittura irrisorie.

Ho sentito poco fa un nostro collega scandalizzarsi perché, per un certo reato, si infligge la pena di un anno di reclusione. Ma vi è da ridere quando leggiamo che per altri reati, piuttosto gravi, si applica l'ammenda di 100 lire!

Quindi, avrei preferito (e lo dico con molta lealtà: è un mio pensiero, non del mio gruppo) che si fossero predisposte poche norme, che regolassero una materia così delicata e così estremamente importante, specie per quanto ha riferimento ai ricorsi degli interessati, alle controversie e soprattutto agli organi giurisdizionali.

Si è scritto nella relazione di minoranza (ed è stato ripetuto da quasi tutti i numerosi oratori di opposizione) che è incredibile che un Governo della Repubblica italiana abbia

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

richiamato in vita « una delle più ignobili leggi fasciste ».

A tale riguardo — pur non volendo difendere il richiamato decreto del 18 agosto 1940 — devo ricordare che, prima del fascismo, esistevano disposizioni relative alla requisizione di beni patrimoniali e di prestazioni personali. Il fascismo ebbe un solo compito: quello di coordinare in un testo unico le norme per la disciplina delle requisizioni. E tale compito, colleghi della sinistra e della estrema sinistra — fu affidato a persona a voi non invisa...

L'autore del testo unico — tanto deprecato da voi — fu il professore Massimo Severo Giannini, che fu capo di gabinetto dell'onorevole Nenni quando era ministro per la Costituente, e che attualmente è *magna pars* della Lega dei comuni democratici, che, se non erro, è di parte vostra. Quindi, come vedete, le rimostranze dovete farle ad un vostro compagno: e questi sono affari che ve li dovete sbrigare in famiglia perché non riguardano noi. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Esaminiamo la quinta eccezione che denunzia altra violazione della Costituzione. Si afferma dagli oppositori che il Parlamento, affidando al Governo (e in modo particolare al ministro dell'interno) il compito di coordinare le attività di competenza delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici locali, violerebbe gli articoli 95, 115 e 118 della Costituzione.

Ora io confesso che, per quanto mi sia sforzato di attentamente leggere le richiamate norme della Carta costituzionale e di ricercare le fonti, che riguardano queste tre disposizioni, non sono riuscito a convincermi in che cosa il disegno di legge violerebbe la Costituzione.

L'articolo 95 della Costituzione dice: « La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri ». Ora, noi con la legge — che vogliamo approvare — non creiamo un nuovo ministero né affidiamo, a rigore, al Ministero dell'interno nuove attribuzioni: il che ci sarebbe consentito in quanto — in virtù dell'articolo 95 della Costituzione — ciò può farsi con legge e questo in esame è un disegno di legge... Il nostro compito è molto più semplice, perché col disegno di legge in oggetto noi demandiamo al ministro dell'interno la facoltà di coordinare (cosa che avviene normalmente, senza neppure che vi sia la necessità di portare questi argomenti in Parlamento) de-

terminate attività, che saranno sempre di competenza delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici locali.

Censurare questa provvida disposizione è inopportuno quando proprio noi parlamentari abbiamo tante volte lamentato il mancato coordinamento di servizi, che interessino una medesima materia.

Ed a tale proposito desidero ricordare una legge della quale io fui relatore: la legge della Cassa per il Mezzogiorno. Anche in quella legge noi creammo un organo (il comitato ristretto di ministri) che non solo coordina determinate attività, ma formula un piano generale per la esecuzione di opere straordinarie.

Ora, in quella occasione, per quanto voi, colleghi dell'estrema sinistra, faceste molte riserve e proteste, ricordo che, a riguardo, non fu sollevata nessuna eccezione; anzi la decisione fu presa d'accordo in Commissione fra noi democratici cristiani e i colleghi dei diversi settori.

Le medesime osservazioni valgono per gli enti pubblici locali, specie per le regioni. Che anzi, in virtù dell'articolo 31 dello statuto della regione siciliana, il Governo potrà assumere, di propria iniziativa, la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Di conseguenza, anche sotto questo riflesso, il disegno di legge è in piena armonia con tutte le norme della Costituzione.

C'è l'ultimo argomento, quello che sarebbe oggetto di maggiore scandalo: il volontarismo.

Colleghe dell'estrema sinistra, avete voluto richiamare al riguardo una legge di infausta memoria ed avete voluto fare delle comparazioni tra il personale volontario previsto dall'articolo 6 del disegno di legge, al quale il Governo può imporre l'obbligo di presentarsi in determinate circostanze, ed i militi fascisti. Vi confesso candidamente che non comprendo il vostro allarme né giustifico la comparazione.

A parte l'emendamento voluto dall'onorevole Amadei, che mi pare molto opportuno (che cioè questi volontari non devono essere impiegati per impedire l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito delle leggi né per compiti di polizia) vi prego di riflettere, senza prevenzione, sulla necessità di un personale volontario.

Nei momenti di grave calamità o nei periodi anormali della vita pubblica occorre avere a disposizione un personale « non occa-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

sionale e raccogliaccio» ma un personale esperto su cui si può fare sicuro affidamento, un personale che abbia vivo il senso di responsabilità e che sia sottoposto anche a vincoli di disciplina.

Del resto il personale volontario è utilizzato anche in altre nazioni, non escluse quelle a democrazia popolare. Perciò le vostre critiche non possono infirmare la bontà e la necessità di questa istituzione.

Si dice che il potere di regolamentare tutta questa materia è ampio che il Governo può abusarne, e che è preferibile che lo stato di necessità e di pericolo sia, di volta in volta, riconosciuto dal Parlamento.

Rispondo: anzitutto non è possibile una casistica, che potrebbe prevedere molti casi e trascurare proprio quello che si verificherà.

Secondariamente: ammesso pure che l'estrema sinistra non attuasse il sistema di prolungare all'infinito le discussioni su disegni di legge che non sono di suo gradimento, è possibile — in una materia simile, che richiede un intervento immediato — attendere le decisioni del Parlamento? In caso di calamità pubbliche o di pericolo alla sicurezza dello Stato bisogna agire con immediata tempestività.

D'altra parte il Governo — se abuserà dei suoi poteri regolamentari — dovrà risponderne al Parlamento, che ha tutti i mezzi per far rispettare le leggi.

Onorevoli colleghi, l'articolo 23 della Costituzione non lo dobbiamo assolutamente esaminare isolatamente. Esso deve essere esaminato in correlazione con un'altra norma, perché con questa legge noi agiamo non nell'interesse del singolo, ma della collettività; quella dettata dall'articolo 2 della Costituzione, che è del seguente tenore: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ».

Anche per questa norma mi sono preoccupato di ricorrere alle fonti ed ancora una volta ho constatato che, in quell'epoca, l'onorevole Basso sosteneva una tesi giusta, che avrebbe fatto bene a sostenere in questa occasione.

L'onorevole Basso, proprio quando si approvò l'articolo 2 della Costituzione, replicando al compianto onorevole Lombardi Giovanni, così si esprimeva (leggo il resoconto): « Basso è in posizione antitetica a quella dell'onorevole Lombardi Giovanni che vuole sop-

primere il concetto di solidarietà sociale nel capoverso del secondo articolo. L'onorevole Lombardi ha fatto riferimento al Bastiat ma errò nel collocarlo prima della rivoluzione francese, essendo questo autore vissuto nei primi dell'Ottocento. Le sue espressioni sono di un liberalismo » — è stato ricordato proprio questa sera, dall'onorevole Preti, molto opportunamente: le vostre eccezioni le avremmo capite se fossero state avanzate dai nostri colleghi del partito liberale, ma non le comprendiamo quando vengono sollevate da voi — « che negava questo concetto, mentre poi Prudhon riaffermava il principio della solidarietà. Riteneva che parlando di solidarietà sociale non si dica una ingenuità. Non intende affermare che in concreto non ci saranno lotte di classe; ma il dovere della Costituzione è quello di mirare ad un massimo sforzo di solidarietà sociale. Vi sono dei diritti che derivano dal principio di libertà e vi sono dei diritti che derivano dal principio « dell'uguaglianza e della solidarietà sociale ». Si tratta di uno sforzo verso la solidarietà sociale in senso praticamente antividualista. Se si toglie questo, si rompe l'equilibrio che deve esservi fra l'esercizio dei diritti della persona e l'esercizio di questi diritti in senso sociale, accompagnati cioè dallo sforzo di creare una solidarietà sociale ».

E ditemi voi, o colleghi, se tutto il contenuto di questo disegno di legge (su cui ci stiamo intrattenendo da tanto tempo) non è vivificato ed animato da un nobilissimo sentimento di solidarietà sociale!

Io potrei, per confutare sempre le vostre affermazioni, colleghi dell'estrema sinistra, leggervi gli insegnamenti di un maestro cui voi siete molto devoti: Lenin.

In questi giorni — nei quali ho notato la stridente contraddizione fra il vostro atteggiamento e le vostre ideologie — ho voluto rileggere le *Opere scelte* di questo vostro maestro. Potrei farvi un'infinità di citazioni; ma — a parte anche il fatto che voi già le conoscete — voi mi direste che Lenin ha parlato per la Russia e che la Costituzione italiana è diversa da quella russa. Comunque è strano che proprio voi — proprio voi, dico — vi mettiate contro la solidarietà nazionale quando le vostre ideologie, e specialmente il vostro concetto dello Stato nei riguardi della persona umana, sono precisamente in antitesi con tutto quanto voi avete sostenuto...

INVERNIZZI GAETANO. Ma che cosa ha capito lei di quel libro! Che cosa ha capito di quelle cose! (*Vive proteste al centro e a destra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. ... e che sostenete tutt'ora in questa sede.

Onorevoli colleghi, ricordiamo l'appello dell'onorevole Cavallari: gli operai hanno cercato di aiutarsi, ma essi non possono fare tutto, non debbono fare tutto: vi sono coloro cui spetta l'obbligo di provvedere all'assistenza di queste popolazioni.

Ed ho finito. Termino col dire che noi voteremo a favore di questo disegno di legge per tre ragioni.

In primo luogo, perché siamo pienamente convinti che questo disegno di legge — oltre che essere reclamato, da più tempo, da tutta la nazione o per lo meno dalla parte sana e ben pensante della nazione, che è pensosa delle sorti del paese — rispetta tutti i principi che sono consacrati nella Costituzione.

Voteremo in secondo luogo a favore di questo disegno di legge perché noi democristiani siamo convinti che l'uomo, nella vita sociale, ha dei doveri cui non può né deve sottrarsi. E permettetemi che ricordi un grande maestro, Giuseppe Toniolo, il quale insegnava che, nella vita sociale, bisogna attuare la gerarchia dei doveri: chi più ha, e nell'ordine intellettuale e nell'ordine economico e nell'ordine sociale, più deve dare. Chi meno ha, più deve ricevere.

Voteremo, infine, a favore di questo disegno di legge perché siamo convinti di assicurare, con la futura legge, una maggiore serenità al popolo italiano di fronte alle calamità pubbliche ed ai perturbamenti sociali e di risparmiare con essa nuovi lutti e nuove lacrime, risparmiare soprattutto la perdita di vite umane, non solo a noi ma anche a voi, onorevoli colleghi dell'estrema sinistra!

Se noi fossimo uomini di coscienza e uomini di onore — diceva l'onorevole Concetto Marchesi — sareste contenti?

Noi rispondiamo: sì!

Dimostrate con i fatti di volere — da uomini d'onore e uomini di coscienza — aiutare il paese nelle grandi calamità, salvare il paese in caso di pericolo per la sua sicurezza. *(Vivi applausi al centro e a destra — Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alla seguente in-

terrogazione, a lui diretta, della quale il Governo riconosce l'urgenza:

Stuani, « per conoscere, in relazione alla circolare 26 aprile 1951, n. 64/A, della direzione generale dell'amministrazione civile, divisione servizio elettorale: 1°) perché sia stato stabilito a favore della ditta Capparrini di Empoli un monopolio per la fornitura alle amministrazioni comunali e provinciali delle tabelle di scrutinio per le prossime elezioni amministrative; 2°) perché sia stato fissato un prezzo evidentemente elevato per tali tabelle e, comunque, non perequato a quello stabilito per gli stampati elettorali non monopolizzati; 3°) perché sia stato fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali di pagare contro assegno l'ingente quantitativo di milioni che si rende globalmente necessario per l'acquisto delle tabelle di scrutinio della ditta Capparrini; 4°) perché si sia derogato, con i provvedimenti sopra elencati, dalla prassi costantemente seguita in occasione delle precedenti consultazioni elettorali ».

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Questa interrogazione prende le mosse da una accusa rivolta al ministro dell'interno sull'*Unità* del 12 maggio e ripresa a Firenze dall'onorevole Togliatti nel discorso da lui pronunciato domenica scorsa.

Sono grato all'onorevole Stuani che, con la sua interrogazione, mi dà modo di poter rispondere a questa accusa dimostrandone l'assoluta inconsistenza e falsità.

L'*Unità* del 12 maggio scriveva: « Lo scandalo a Firenze. Un'altra notizia sul modo come la democrazia cristiana si procura i fondi per la sua campagna elettorale giunge da Firenze. Il ministro dell'interno, con circolari 61/M e 64/A, rispettivamente del 23 e del 26 aprile, ha ingiunto ai comuni di acquistare obbligatoriamente le tabelle di scrutinio e altri stampati e buste occorrenti per le prossime elezioni, dalla tipografia Capparrini, di Empoli. Scelba ha anche telegrafato ai segretari generali dei comuni, quali funzionari dello Stato, perché sorvegliano sull'adempimento di questa disposizione. La tipografia Capparrini è retta da una società i cui azionisti più grandi sono due democristiani. La citata circolare 64/A reca perfino il listino prezzi per il materiale elettorale: ogni foglietto delle tabelle di scrutinio verrebbe a costare la bella cifra di quindici lire. In questo modo il guadagno della tipografia sarà di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

milioni e milioni. Non risulta che la fornitura sia stata assicurata alla tipografia Capparrini attraverso una gara. Si è evidentemente di fronte ad una scandalosa imposizione, attraverso la quale la democrazia cristiana vuole provvedere al finanziamento della propria campagna elettorale. Questi mezzi disonesti e questi scandalosi retroscena, se da un lato dimostrano la corruzione imperante in campo governativo, dall'altro lato rivelano anche l'orgasmo che domina la democrazia cristiana e i suoi satelliti alla vigilia del giudizio popolare ».

E l'onorevole Togliatti, nel discorso pronunciato domenica così diceva: « Ma questo ministro dell'interno, che lancia contro noi simili calunnie, è probabilmente anche lui uno di quelli che dovrebbe stare zitti, se è vero, come è stato rilevato in questi giorni, proprio qui a Firenze, che egli ha mandato a tutti i sindaci interessati alla lotta elettorale attuale una circolare tassativa in cui si impone loro di comprare tutti certi stampati necessari per la registrazione dei risultati delle elezioni in una certa tipografia; la quale, poi, ha questo diritto, non per aver partecipato a un regolare concorso a mezzo di asta pubblica, ma forse soltanto perché avrebbero in essa parte abbastanza notevole uomini appartenenti al partito dello stesso Scelba. Così si avrebbe come conseguenza che un comune, come quello di Firenze, dovrebbe sperperare per l'acquisto di questi stampati dei milioni che non si sa bene dove andrebbero a finire. Quando un ministro si permette di fare cose simili, si capisce che vada in furia quando vede avanzarsi, alla testa di sempre più numerosi comuni, delle persone oneste. Questi sono i nostri avversari ».

In riferimento a questi fatti, abbiamo appunto l'interrogazione dell'onorevole Stuardi, nella quale si dà per certo che il ministro dell'interno avrebbe dato tassative disposizioni per stabilire un monopolio a favore di una ditta per la fornitura di certi stampati in occasione delle elezioni.

Tenga innanzitutto presente la Camera che per le elezioni sono necessari 60 stampati; tutti sono, in sostanza, di libero acquisto da parte di comuni. Per uno solo di essi, cioè per la tabella per lo scrutinio, il Ministero dell'interno ha consigliato l'acquisto del tipo prodotto dalla ditta Capparrini, tipo che è stato dalla ditta stessa brevettato e che il Ministero consiglia perché assai più razionale e pratico di altri tipi, compreso quello a suo tempo elaborato dai competenti uffici del Ministero stesso.

Ecco il testo della circolare ministeriale:

« Premesso che la fornitura di stampati potrà essere effettuata per tramite di qualsiasi ditta, sempre che essa sia in grado di fornire stampati che corrispondano ai modelli ufficiali predisposti da questo Ministero, si rende noto che le richieste potranno essere rivolte anche al magazzino principale stampati del Provveditorato generale dello Stato, presso il quale sono depositate congrue scorte degli stampati medesimi. Soltanto per le forniture delle tabelle di scrutinio la richiesta dovrà essere rivolta esclusivamente alle Arti grafiche dei comuni, ditta Capparrini e compagni di Empoli (Firenze), proprietaria del brevetto delle tabelle da usare, seguendo il seguente formulario ».

Il perché di questa disposizione è spiegato nella circolare ampiamente: « Tabelle di scrutinio. È noto come le operazioni di scrutinio rappresentino uno degli adempimenti più delicati e importanti per il regolare svolgimento delle elezioni, donde la necessità di provvedervi con i mezzi tecnici più idonei e perfezionati. Il Ministero aveva all'uopo predisposto per le elezioni fin qui attuate delle serie di tabelle di scrutinio, che per altro, sulla scorta delle esperienze effettuate, si erano dimostrate alquanto macchinose nell'uso, eccessivamente ingombranti per l'angusto spazio nel quale spesso sono costretti a lavorare gli scrutatori. Ciò stante, riconosciuta la necessità di provvedere a risolvere con mezzi diversi tale delicato problema, il Ministero, in occasione delle elezioni politiche del 1948 per i collegi della Toscana della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delle elezioni dei consigli regionali della Val d'Aosta e della Sardegna, ritenne opportuno adottare, a titolo di esperimento, le tabelle di scrutinio brevettate dalle Arti grafiche dei comuni, ditta Capparrini e compagni di Empoli (Firenze), che già in precedenza erano state sottoposte ad una prova preliminare comparata con le tabelle ministeriali in alcune sezioni elettorali del comune di Roma in occasione delle elezioni comunali del 12 novembre 1947. Svoltisi con piena regolarità e generale soddisfazione da parte dei diversi uffici, che usano tali tabelle, gli esperimenti di cui sopra, il Ministero è venuto nella determinazione di fare adottare per gli scrutini tali tipi di tabelle brevettate in sostituzione di quelle ministeriali, tenuto conto dei vantaggi che esse presentano, sia per assicurare una rapida e precisa registrazione dei voti, sia per il notevole risparmio di tempo che con l'uso

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

di tali tabelle si consegue per le operazioni di scrutinio. In effetti, con tali tabelle, che occupano uno spazio molto limitato, si ha la possibilità di tenere contemporaneamente presenti tutti i vari prospetti di scrutinio, che contengono i voti in tabella, i voti individuali, i voti validi, i voti di lista e le schede bianche; sicché l'operazione di marcatura dei voti numerati diventa facile e spedita, anche perché i prospetti sono nettamente differenziati l'uno dall'altro per il loro colore. Particolarmente utile ed economicamente conveniente diventa poi l'uso di tali tabelle, ove si consideri che in tal modo sarà possibile conseguire un notevole risparmio di spesa per il funzionamento dei seggi elettorali, potendosi ridurre, nel caso, ad esempio, di elezioni abbinate, anche di un solo giorno il tempo necessario per il compimento delle operazioni degli uffici elettorali di sezioni.

Quindi il Ministero dell'interno, attraverso una esperienza che dura da parecchi anni, accortosi che nelle elezioni del 1946 si ebbero notevoli errori, che vennero registrati continuamente (ancora oggi emergono errori fatti in quel periodo), dispose di studiare un meccanismo che evitasse inconvenienti in sede di conteggi elettorali; e ha fatto l'esperienza in diverse elezioni, utilizzando queste tabelle di scrutinio. Alla fine di ogni elezione il Ministero dell'interno richiede ai presidenti delle corti di appello le osservazioni sulla applicazione e l'esecuzione delle leggi elettorali, e sul meccanismo delle elezioni. I presidenti delle corti di appello mandano le loro relazioni al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia, riferendo tutto quello che i presidenti dei seggi hanno potuto rilevare.

A proposito dei conteggi dei voti era stata rilevata proprio questa macchinosità delle tabelle elaborate dal Ministero dell'interno e usate precedentemente.

La corte d'appello di Firenze, con lettera 21 giugno 1948 (cito Firenze, perché nelle elezioni del 1948 furono, a titolo sperimentale, usate le tabelle di scrutinio della ditta Capparrini) così scriveva al Ministero dell'interno e a quello della giustizia, per quanto si riferisce alle tabelle: « Generale, del pari, è la proposta che per i fogli di scrutinio sia adottato il modello della ditta Capparrini di Empoli, che, distribuito a titolo di esperimento ad alcuni seggi della Toscana, è stato trovato oltremodo pratico ».

La procura generale presso la corte di appello di Genova, su questo punto, così scriveva, con lettera del 4 giugno 1948: « I

fogli di scrutinio della ditta Capparrini risultano molto più pratici di quelli ufficiali, e se ne propone l'adozione esclusiva ».

Quindi, i magistrati, dopo aver sentito tutti i presidenti di seggi e fatta l'esperienza, consigliavano al Ministero dell'interno di usare esclusivamente questi fogli di scrutinio della ditta Capparrini.

Nelle elezioni regionali della Sardegna, il primo presidente della corte di appello della Sardegna mandava le sue osservazioni al Ministero dell'interno e, a proposito dell'utilizzazione fatta sempre in via sperimentale di queste tabelle di scrutinio, così scriveva: « L'adozione dei nuovi stampati per le operazioni di votazione riguardante l'elezione del primo consiglio regionale della Sardegna, specie delle tabelle di scrutinio della ditta Capparrini di Empoli, hanno dato ottimi risultati, destando il generale consenso dei presidenti stessi. L'adozione di tali modelli è stata riconosciuta di somma praticità, anche perché ha facilitato e accelerato di molto le relative operazioni, le quali sono state conseguentemente portate a termine con sorprendente sollecitudine e regolarità ».

La stessa esperienza è stata fatta in sede di elezioni a Trieste, e anche lì è stata data la stessa comunicazione.

Di fronte a questa esperienza, poiché i prospetti elaborati dal Ministero dell'interno sono stati ritenuti macchinosi e tali da far cadere in errori il Ministero stesso, ha ritenuto di dover consigliare ai comuni e alle province di usare il tipo di tabella stampato dalla ditta Capparrini. D'altra parte, il Ministero dell'interno è giunto a questa conclusione dopo essersi convinto, per conteggi eseguiti, che l'adozione di quel tipo di tabella era conveniente anche dal punto di vista economico. Il costo in se stesso non è superiore; inoltre, nelle elezioni che comportano operazioni complesse di scrutinio, questo tipo di tabella fa risparmiare molto tempo, il che si traduce in una notevole economia di spese di personale, a favore dei comuni. Nella citata esperienza di Firenze, ad esempio, il comune ha avuto una economia di cinque milioni di lire.

La circolare ministeriale è stata comunicata, oltre che ai sindaci e ai segretari comunali, ai presidenti e ai membri degli uffici elettorali delle sezioni, ai presidenti e ai membri degli uffici elettorali delle circoscrizioni, ai presidenti dei tribunali, ai pretori, ai presidenti e ai membri delle amministrazioni provinciali, ecc. Di questa circolare sono state fatte 350 mila copie, e quindi noi

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

non potevamo pensare che una istruzione di questo genere restasse ignorata, se avessimo avuto qualche idea... tenebrosa.

In un'altra circolare, che è stata mandata il 10 maggio, tirata anch'essa per 350.000 copie, vi è questa notazione, a proposito delle tabelle di scrutinio: « Le istruzioni contenute nel presente paragrafo prevedono l'uso della tabella di scrutinio del tipo indicato nella circolare a stampa del Ministero dell'interno in data 26 aprile 1951, n. 64/A. È ovvio, per altro, che le istruzioni stesse devono essere opportunamente adattate nell'eventualità che vengano usate tabelle di altro tipo ».

Da ciò emergeva facilmente che non vi era l'obbligo di usare quelle tabelle, ma i comuni erano...

STUANI. Nella sua circolare ai prefetti ella dice: « devono ».

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ho letto il testo della circolare: non sto inventando. Ripeto: in un'altra circolare del Ministero dell'interno, con la quale si commentava quella circolare precedente, per evitare che potessero sorgere dubbi e interpretazioni diverse, questo punto è stato chiarito espressamente, come ho letto testè.

Ma non contenti di ciò, onorevole Stuani, abbiamo mandato, nello stesso giorno, un'altra circolare, con la quale si dice, a commento anche di questo documento che mandavamo a tutti (cioè le 350 mila copie): « In data odierna vengono diramate istruzioni a stampa, ecc. Al riguardo ritengo opportuno richiamare l'attenzione delle signorie loro sul fatto che la elencazione dei vari tipi di stampati, contenuta in circolare a stampa n. 6/A del 26 aprile scorso e riprodotta in dette istruzioni, ha carattere essenzialmente indicativo, allo scopo di facilitare l'adempimento delle complesse operazioni elettorali ».

Pertanto tutti i modelli, i manifesti, i verbali, le tabelle di scrutinio (che sono quelle cui si riferisce l'interrogazione) sono stati proposti dal Ministero unicamente in relazione a tale esigenza; onde l'eventuale uso di altri tipi di stampati potrà essere consentito, se ritenuto ugualmente rispondente allo scopo.

Ma vi è da aggiungere a ciò che non è il Ministero, naturalmente, che fa le commesse, ma sono i comuni stessi, sul cui bilancio fanno carico le spese per le elezioni amministrative.

Per quanto si riferisce al prezzo che l'*Unità* e l'onorevole Togliatti vorrebbero fissati in 15 lire, faccio notare che il Ministero dell'interno ha interessato il Provveditorato dello Stato, il quale, con sua lettera numero 48383, del 22 marzo 1951, scriveva: « Con nota

sopradistinta codesto onorevole Ministero, nel far presente l'opportunità di adottare nella prossima consultazione elettorale speciali tabelle intese a rendere più agevoli e sollecite le operazioni di scrutinio, ha chiesto di conoscere il prezzo unitario medio per candidato dei modelli predisposti dalle ditte Capparrini di Empoli e Prodoli di Borgo Sal Dalmazzo » (quest'ultima ditta aveva preparato un suo modello, ma poi vi ha rinunciato per utilizzare il brevetto della ditta Capparrini). « Fatte le necessarie valutazioni del costo della carta impiegata e del lavoro tipografico richiesti per ciascun tipo di tabella, e sentiti i chiarimenti forniti dalle ditte interessate, il Provveditorato generale considera equo stabilire in lire 14 per candidato il prezzo unitario medio delle tabelle in parola. Tale prezzo è stato accettato dalle due ditte interessate ».

L'onorevole Stuani, dunque, nella sua interrogazione chiedeva chiarimenti circa il presunto monopolio (ed io ho risposto che non esiste), circa il prezzo (ed io ho dimostrato che non lo ha fissato il Ministero dell'interno), e circa l'obbligo fatto alle amministrazioni comunali e provinciali di pagare contro assegno l'ingente quantitativo di milioni che si rende globalmente necessario per acquistare le tabelle dalla ditta Capparrini. Ora, su questo punto, se l'onorevole Stuani rileggerà la circolare, troverà che è vero esattamente il contrario di tale presunto obbligo.

Che cosa si dice nella circolare ?

« Ad evitare possibili controversie amministrative con le ditte fornitrici si dispone che, per la fornitura degli stampati necessari all'attuazione delle elezioni, si segua il sistema della spedizione contro assegno, per posta o ferrovia, a seconda dei quantitativi dei modelli da spedire, o per aereo, quando ne sia fatta espressa richiesta dall'amministrazione committente ».

Non è quindi che si impone all'amministrazione di pagare contro assegno, ma quando l'amministrazione committente fa la richiesta di pagare in questa maniera, la ditta può mandare gli stampati contro assegno.

Mi permetto di leggere (e con questo rispondo al quarto punto dell'interrogazione dell'onorevole Stuani, il quale domanda perché ci siamo allontanati in questa materia dalla prassi precedentemente stabilita) la circolare che fu mandata in occasione delle elezioni del 1948. Questa circolare diceva esattamente così: « La spedizione del materiale, ecc., ecc., sarà effettuata a porto assegnato, per posta o ferrovia, a seconda del quantitativo dei modelli da spedire, o per

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

aereo, quando ne sia fatta espressa richiesta dai comuni committenti ».

Quindi, anche nel 1948, così come oggi, non solo non v'era l'obbligo, ma per evitare controversie, perdite di tempo, ecc., se il comune lo riteneva, nel suo interesse, poteva pretendere dalla ditta che il pagamento fosse fatto contro assegno. Ora, questa facoltà data ai comuni nell'interesse dell'amministrazione, nell'interrogazione dell'onorevole Stuani diventa obbligo dell'amministrazione di pagare contro assegno.

Mi pare di aver risposto ai quesiti proposti.

Non avrei quindi altro da aggiungere, se non rilevare come anche in questo caso gli attacchi e le falsità che sono state dette dall'*Unità*, e che l'onorevole Togliatti ha fatto proprie nel suo discorso di Firenze, non hanno alcun fondamento e costituiscono uno dei tanti motivi a carattere scandalistico che facilmente, in questo periodo elettorale, vengono utilizzati dall'estrema sinistra contro la democrazia cristiana. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Stuani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

STUANI. Onorevole Presidente, spero che ella voglia essere longanime con me, per quanto riguarda la mia risposta. Dovrò forse dilungarmi, data la esposizione abbastanza lunga fatta dall'onorevole ministro dell'interno.

Innanzitutto il ministro dell'interno è partito con una decisa affermazione: è una falsità! Falsi siete voi! Falso è lei, in questo... (*Vivissime proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Stuani, io non ho udito che il ministro abbia offeso alcuno. Egli ha rilevato o ha creduto di rilevare la falsità di talune informazioni. Lei ha il diritto di contestare questo apprezzamento, ma non quello di prorompere in offese.

STUANI. Ho inteso dire che, se vi è stato qualcuno che ha affermato il falso, questi è il ministro, poiché la circolare contiene l'obbligo preciso dei comuni e delle province di acquistare le tabelle dalla ditta Capparrini.

Questo è un fatto assolutamente inopugnabile.

Il ministro ha voluto giustificare la esclusività di fabbricazione di un dato stampato, affermando che si tratta di un brevetto. (*Commenti al centro e a destra*).

LACONI. Siete anche ignoranti! (*Vive proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, la richiamo all'ordine! (*Approvazioni*).

STUANI. Dicevo: il ministro ha spiegato che quello stampato costituisce un brevetto della ditta Capparrini, e pertanto è stato ordinato a quella ditta.

Faccio osservare che il ministro è male informato, e posso ben dirglielo io, che di brevetti ne ho quattro o cinque.

Affermare che la ditta Capparrini possa vantare un brevetto su un pezzo di carta stampata, significa cadere nel ridicolo. (*Commenti al centro e a destra*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. È regolarmente brevettato. Se vuole le indico il numero del brevetto.

STUANI. Vorrei vedere la ditta Capparrini portare in tribunale una questione di questo genere!

Comunque, si è voluto in parte giustificare questa esclusività con una esperienza compiuta per anni e anni nel corso delle precedenti consultazioni elettorali. Ma io trovo che ciò non giustifica questo monopolio, e non giustifica affatto nemmeno il prezzo.

Dice l'onorevole ministro che non è lui che ha fissato il prezzo; non discuto su questo; ma posso fare una proposta — per quanto sappia che essa lascerà il tempo che trova — ed è questa: m'impegno a fare stampare quel modulo ad un prezzo del 30 per cento inferiore a quello fissato dal Provveditorato (*Commenti*). Altre ditte, anche di Roma, sono disposte a stamparlo ad un prezzo del 30 per cento inferiore a quello praticato dalla ditta Capparrini. Il 30 per cento in meno può sembrare una economia esigua; ma se si considera l'economia complessiva di tutti i comuni, si giunge a cifre di milioni risparmiati.

Questa faccenda, risolta senza una legge, ma con una circolare (*Commenti*), assomiglia alla questione delle targhe dei carretti — che si disse sarebbero costate 300 lire e che invece costeranno 600 — ed a quella dell'aceto, che costerà tre o quattro volte più di prima. Ma almeno il pasticcio delle targhe e dell'aceto fu fatto con legge; oggi, invece, si pensa di potere imporre ai comuni con una circolare l'acquisto degli stampati da una determinata ditta, a prezzo prestabilito.

Vorrei sapere da voi, se siete in buona fede e se siete uomini ragionevoli, quale segretario comunale, avendo ricevuto dal prefetto una circolare di quel genere, avrà osato rifiutarne l'esecuzione. Quelle che ne risentono di più sono tutte le altre ditte tipografiche che lavorano in questo campo e che potrebbero offrire un prezzo inferiore.

Dunque, il fatto, in sé e per sé, esiste, con tutte le conseguenze: i comuni acquisteranno

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

gli stampati dalla ditta Capparrini, perché così è stato stabilito, e nessuno vorrà lasciarsi il fianco scoperto verso il prefetto, esponendosi anche al pericolo di subire delle contestazioni per i famosi conteggi elettorali.

Le spiegazioni date dal ministro, in sostanza, hanno risposto affermativamente alla mia interrogazione. Egli ha detto: è vero che gli stampati devono essere acquistati, è vero che devono essere pagati a quel prezzo.

A questo punto noi potremmo domandare: chi spartirà questi milioni della ditta Capparrini? (*Proteste al centro e a destra*). Come potremmo chiedere: chi spartirà i milioni delle targhe dei carretti ed i milioni dell'aceto? Chi ha spartito, per esempio, i miliardi dati dalla «Smirrel», tolti dalle tasche dei contribuenti italiani? (*Proteste al centro e a destra*).

Queste cose scottano, ma non si possono nascondere.

L'ultima circolare, citata dal ministro, è stata diramata quando altre tipografie, anche se avessero voluto, non avrebbero fatto più in tempo a stampare i moduli, perché il 27 maggio ormai è prossimo.

Vorrò vedere, dopo le dichiarazioni del ministro, quanti saranno i comuni che oseranno comperare dalle ditte normali i loro stampati e quella tale tabella.

Questa è la situazione, questi sono i fatti. Quindi l'onorevole ministro non ha contestato proprio nulla, anzi ha confermato quanto noi avevamo denunciato, piaccia o non piaccia a lui e alla maggioranza. (*Applausi all'estrema sinistra — Rumori al centro e a destra*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Poiché mi pare che l'onorevole Stuani non abbia voluto intendere soprattutto un argomento, e dato che questo può interessare la generalità dei sindaci e degli interessati in questo campo, tengo a dichiarare nettamente e fermamente — e prego l'onorevole Stuani, a tutela dei sindaci, di voler far stampare questa mia dichiarazione sull'*Unità* a titoli cubitali — che i sindaci non sono tenuti a seguire le istruzioni date nella circolare e sono liberi (*Commenti all'estrema sinistra*) di acquistare ovunque credano le tabelle che credono, comprese quelle del Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno, per suo conto, ha dichiarato che, come testo ufficiale, adotta l'unico testo che esiste in Italia, perché, all'infuori di questo testo, non esistono altre tabelle. L'unica tabella riconosciuta ufficial-

mente, ed adottata dal Ministero dell'interno, dietro suggerimento dei magistrati, è la tabella che abbiamo nominato.

Detto questo, aggiungo che i sindaci non sono tenuti ad acquistare quella tabella e possono anche usare dei pezzi di carta bianca, se credono che con dei fogli di carta bianca si possono fare esattamente ed in breve tempo i conti per migliaia di elettori. (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento della interrogazione Stuani.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno estendere alle insegnanti, consorti dei grandi invalidi di guerra, gli stessi benefici concessi alle insegnanti vedove di guerra, che ottennero il passaggio nei ruoli organici dopo solo tre anni di servizio provvisorio.

(2586)

« D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se risultano rispondenti a verità le circostanziate rivelazioni fatte dall'ingegnere Alessandro Paoloni, già funzionario dell'Ufficio del Genio civile di Massa (Massa e Carrara), circa il funzionamento del Provveditorato alle opere pubbliche della Toscana e dell'Ufficio del Genio civile di Massa e le gravi irregolarità di cui si sarebbero resi responsabili i rispettivi dirigenti. Tali rivelazioni furono inoltrate sotto forma di memoriale, rispettivamente al Ministro dei lavori pubblici nel luglio 1950 e al Presidente del Consiglio il 10 marzo 1951 dal predetto funzionario, il quale è stato subito dopo allontanato non soltanto dalla sede di Massa, ma addirittura dal Ministero dei lavori pubblici e trasferito a quello dell'industria. L'interrogante desidera sapere se i fatti denunciati, i quali, essendo di dominio pubblico, hanno da tempo ingenerato un grave perturbamento nell'opinione pubblica, rispondono o no al vero e, in caso affermativo, quali provvedimenti s'intendono adottare.

(2587)

« BERNIERI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere in base a quali criteri è stato ordinato il trasferimento immediato del direttore scolastico di Pontremoli (Massa e Carrara), professore Bisciotti Nicola, a Bagnara, provincia di Reggio Calabria; misura che ha profondamente commossa l'opinione pubblica di Pontremoli essendo il Bisciotti candidato alle elezioni provinciali del 10 giugno 1951.

« Per sapere, inoltre, se ritiene di dover sospendere l'antidemocratico e fazioso provvedimento, il quale non si giustifica disciplinatamente in alcun modo.

(2588)

« BERNIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali siano i motivi che consigliano l'Ente della Sila a smobilitare i cantieri di lavoro nella zona del marchesato di Crotona, ritardando, così, le urgenti e necessarie opere di trasformazione fondiaria ed aggravando, nello stesso tempo, la disoccupazione dilagante.

(2589)

« MESSINETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se gli consti che l'I.N.C.I.S. si è fatto versare somme ingenti dai suoi inquilini per preteso contributo alla esecuzione di lavori ai locali loro affittati; e se non ritenga che il sistema arbitrario ed illegale debba essere stroncato e debbano essere restituite agli interessati le somme indebitamente percepite: con particolare riguardo a quanto accade in Roma.

(2590)

« CAPALAZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare al fine di recuperare documenti appartenenti a personalità del passato regime di pertinenza dello Stato, a norma degli articoli 12 e 13 della legge 22 dicembre 1939, numero 2006.

(2591)

« CESSI, DUGONI, NASI, GRAMMATICO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non intenda presentare al più presto un provvedimento di legge rivolto ad aumentare gli assegni dei pensionati per invalidità e vecchiaia e se a tale scopo si pos-

sano prevedere opportune disponibilità del Tesoro da introdurre nello stato di previsione per l'esercizio 1951-52.

(2592)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga di esaminare la possibilità di una fermata dei rapidi Roma-Milano, a Parma. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(5307)

« MIEVILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi per i quali — esorbitando dalla impegnativa indicazione contenuta nell'ordine del giorno Ruini — abbia esteso la applicazione della legge stralcio, per la riforma fondiaria, a zone che non presentano nessuna delle caratteristiche del latifondo.

« In particolare l'interrogante chiede di sapere per quali motivi il territorio della provincia di Grosseto sia stato incluso, per la sua totalità, nella sfera d'applicazione della legge stralcio, malgrado che nella detta provincia esistano numerosissime aziende agricole organiche ed efficienti, tali da definirsi modello condotte per lo più in forme associative, coi lavoratori sia a mezzadria, che in compartecipazione, e dove vivono stabilmente migliaia di famiglie coloniche che godono di alto tenore di vita.

« Per conoscere infine se l'onorevole Ministro non ritenga opportuno revocare o quantomeno sospendere, con la necessaria urgenza, le disposizioni già date per l'attuazione della legge stralcio nella provincia di Grosseto, dove oggi esistono — a testimonianza dell'intelligente dedizione alla terra degli agricoltori di quella zona — 15.000 fabbricati rurali, 1500 chilometri di arginature, 10.000 ettari irrigui, 25 milioni di viti con 3 milioni di olivi, realizzazioni tutte che — in un cinquantennio di lavoro senza soste — hanno arricchito in misura considerevolissima il patrimonio degli investimenti nella provincia. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

(5308)

« BELLAVISTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere i motivi per cui l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione per la Toscana ha concesso alla ditta Savras l'autorizzazione ad eseguire il servizio trisettimanale di autolinea collegante le loca-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

lità di Jesa, Tacchi e San Lorenzo a Merse con il capoluogo di provincia Siena, malgrado che la ditta Balucanti avesse richiesto di fare tale servizio giornaliero, con grande soddisfazione delle popolazioni.

« Il servizio di autolinea fatto in via provvisoria dalla ditta Savras si è dimostrato insufficiente ed insoddisfacente per i bisogni e le esigenze delle popolazioni interessate, mentre la proposta della ditta Balucanti di un servizio giornaliero aveva avuto il consenso ed il favorevole parere del sindaco di Monticiano e del prefetto di Siena. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5309)

« MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare, con carattere della massima urgenza, per ovviare agli inconvenienti causati da manovre speculative che hanno determinato l'improvvisa scomparsa sul mercato di solfato di rame, merce indispensabile nelle zone viticole, dato il perdurare delle piogge che favoriscono lo sviluppo della fillossera. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5310)

« BALDUZZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non ritengano indispensabile ed urgente adottare misure atte a lenire l'attuale gravissima disoccupazione del comune di Mesola, ove, anche in previsione e in attesa di futuri provvedimenti conseguenti alla riforma agraria (legge stralcio), il già scarso lavoro è ulteriormente diminuito. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5311)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se consti al Ministero degli affari esteri che 73 cittadini italiani siano stati lasciati a terra nel porto di Melbourne dal capitano di una nave battente bandiera panamense, sulla quale prestavano servizio come marittimi, e per chiedere quali passi siano stati fatti e quali provvedimenti siano stati presi per venire loro incontro. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5312)

« BETTIOL GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della difesa e dell'interno, per conoscere da ognuno di essi — secondo la rispettiva competenza — quanto segue:

1°) quanti ufficiali sono stati promossi ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 668 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 6 novembre 1950) relativa a: « Promozione straordinaria per benemerienze di istituto da conferire agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che abbiano fatto parte del Comando forze repressione banditismo »;

2°) quanti militari hanno ricevuto ricompense al valor militare per aver partecipato alle operazioni contro il banditismo in Sicilia, prima e dopo la istituzione e lo scioglimento del Comando forze repressione banditismo;

3°) quanti carabinieri e sottufficiali, che hanno prestato servizio alle dipendenze del Comando forze repressione banditismo, siano stati smobilitati e lasciati senza occupazione o lavoro.

« L'interrogante chiede che sia data precisa risposta alle tre istanze, con indicazioni dettagliate ed attuali. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5313)

« GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se è al corrente dei gravi incidenti verificatisi per due volte in pochi giorni in questi ultimi tempi nella centrale S.N.A.M. di Piacenza, sita in via Millo, 24, incidenti che hanno provocato danni gravi a numerosi lavoratori rimasti ustionati in uno scoppio, e grave panico nella popolazione dei quartieri adiacenti.

« Se non ritenga doveroso intervenire presso la ditta che gestisce la centrale di compressione del gas metano per i motivi qui di seguito elencati e che rappresentano un potenziale e immediato pericolo permanente:

1°) il fatto che detta centrale sia costruita nelle immediate vicinanze di abitazioni civili, due quartieri popolari, una scuola e una chiesa;

2°) l'accresciuto pericolo per l'installazione effettuata nella centrale stessa di un grande deposito di benzina interrato, con movimento esterno di carico e scarico quotidiano;

3°) la disposizione dei capannoni per la produzione, troppo vicini uno all'altro e non rispondenti pertanto all'esigenza dell'aumentata capacità produttiva dello stabilimento,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

relativa al crescente sviluppo della metanizzazione delle industrie e dei mezzi di trasporto della zona.

« Considerando tale ordine di fatti, tenuto conto che il gas metano è un prodotto combustibile e a volte, per determinate circostanze, esso diventa materia esplosiva; inoltre, prendendo atto della richiesta dei lavoratori addetti alla centrale, i quali reclamano un maggior sistema di sicurezza nell'ambito del proprio lavoro, si rende assolutamente necessario, ai fini della sicurezza pubblica:

a) trattamento adeguato nel processo produttivo del prodotto citato secondo i più moderni criteri di lavorazione;

b) urgente intervento del Ministero competente per la immediata costruzione di una nuova centrale lontana dai centri abitati, in sostituzione della predetta esistente;

c) adozione, nel frattempo, di tutte le misure atte ad impedire ulteriori incidenti in attesa della nuova sistemazione prospettata. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5314)

« CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se e come intendono intervenire, per far rispettare, anche a Napoli, le ordinanze sugli orari di chiusura dei negozi, per eliminare lo sconcio di forti prolungamenti di orari senza compensi al personale dipendente; e se intendono predisporre gli strumenti atti ad adeguare al valore della moneta — ed alle necessità di costringere ad osservare la legge — le multe previste per la inosservanza sopra lamentata. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5315)

« COLASANTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se — in considerazione della soppressione prevista dal nuovo orario ferroviario del treno diretto n. 99 da Napoli a Reggio Calabria, che fermava alle ore 5,29 presso la stazione di Jappolo — per venire incontro alle esigenze degli impiegati, operai e studenti di Jappolo, i quali per poter raggiungere Messina nelle ore del mattino hanno sempre, dal 1927, fruito di una fermata ferroviaria mattutina nella loro stazione, non intenda disporre che il nuovo treno diretto n. 85, transitante dalla stazione di Jappolo alle ore 5,57 senza fermata, fermi alla stazione di Jappolo sulla linea Napoli-Reggio Calabria. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(5316)

« MICELI, SURACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro Campilli, per conoscere se non si ritenga doveroso completare al più presto la rete di fognatura nel comune di Modugno, imposta sia dalle esigenze igienico-sanitarie del grosso centro agricolo, industriale e commerciale, posto quasi alle porte della città di Bari, sia dalla disoccupazione operaia fortemente sentita in quel paese, sia dalle esigenze del bilancio comunale, attualmente costretto a sopportare la spesa annua di circa 10 milioni (ossia un terzo delle entrate effettive) per attuare, nella forma più ridotta e rudimentale, il servizio di raccolta delle acque luride e deiezioni umane.

« Per sapere specificatamente se non si ritenga urgente disporre:

a) la costruzione delle opere terminali necessarie per l'utilizzazione dei tronchi di fognature già costruite, sui quali grava, sempre più imponente, il pericolo di deterioramento per lo stato di abbandono in cui si trovano e per la mancanza di qualsiasi manutenzione;

b) la progettazione dei lavori di costruzione dei tronchi di fognatura per tutte le altre vie dell'abitato, onde assicurare il funzionamento dell'intera rete e risolvere così radicalmente il grave inconveniente igienico lamentato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5317)

« CACCURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se il Governo non ritenga urgente di dover promuovere l'emanazione di norme legislative di interpretazione autentica della lettera e dello spirito della legge 15 luglio 1950, n. 539, con la quale venivano estesi ai dipendenti dello Stato e degli Enti locali istituzionali e territoriali, mutilati ed invalidi per cause di servizio, i benefici spettanti secondo le vigenti disposizioni ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra; ciò in considerazione che, come è notorio, la cennata legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1950 — a cagione di contrastanti interpretazioni del suo testo — è rimasta del tutto inoperante agli effetti del beneficio del diritto al collocamento obbligatorio al lavoro in essa sancito a favore della categoria dei mutilati per servizio. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5318)

« INGRAO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se, in relazione alla grave situazione di fatto — determinata da deficienti disponibilità di bilancio — relativa alle limitate possibilità consentite alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, all'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, alle Amministrazioni provinciali ed agli altri Enti tenuti per legge a provvedere all'assistenza mediante ricovero in istituti idonei di minori indigenti orfani ed abbandonati; e più ancora, in considerazione del dilagare della piaga dell'infanzia derelitta, non ritenga doveroso ed urgente un largo e tempestivo intervento dello Stato al riguardo, a mente del disposto dell'articolo 154 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, disponendo in merito:

a) l'espletamento di un immediato e rapido censimento in ogni provincia dei fanciulli privi di assistenza, bisognosi di ricovero in istituti;

b) l'assegnazione di fondi adeguati a fronteggiare la spesa di ricovero a carico del Ministero dell'interno in istituti di fanciulli indigenti, alla cui assistenza non fossero in grado di provvedere i congiunti e gli Enti tenuti per legge;

c) la revoca delle disposizioni restrittive emanate con la circolare ministeriale numero 909158 del 14 febbraio 1950 in materia di ricoveri di minori per conto del Ministero dell'interno;

d) l'invio di istruzioni alle prefetture per una efficiente azione assistenziale a favore di minori poveri da svolgersi con doveroso e scrupoloso senso di solidarietà umana e con semplificazione delle lunghe ed intralcianti procedure burocratiche. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5319)

« INGRAO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per sapere:

se sia a loro conoscenza il fatto che i normali fornitori delle scorse annate si rifiutino di consegnare il solfato di rame ai viticoltori singoli ed associati in cooperative, favorendo così la speculazione, la quale, in alcune provincie come quella di Bari, fa pagare tale prodotto sino a lire 25.000 a quintale;

e quali provvedimenti intendano adottare per ovviare alla situazione denunciata, rendendo in tal modo operanti gli impegni

ripetutamente assunti in proposito dal Governo. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(5320)

« GRIFONE, MICELI, ASSENNATO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, per conoscere le ragioni per cui non sono ancora entrati in vigore i provvedimenti già approvati dal Parlamento rivolti a migliorare le pensioni degli invalidi e mutilati del lavoro, che avrebbero dovuto avere decorrenza dal 1° luglio 1950. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5321)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere — in relazione alle centinaia di istanze rivolte per iscritto all'interpellante da cittadini di Trieste e del suo territorio — se risulta al Governo che i giovani abitanti nella zona B vengono obbligati dalle autorità di Tito alla istruzione premilitare e che si sta provvedendo alla chiusura del ginnasio italiano di Capodistria, ultimi e più gravi episodi di una serie di sopraffazioni, e quali passi esso abbia eventualmente svolto al riguardo; e, risalendo ai termini generali della questione, come ritenga di poter conciliare la difesa degli abitanti della zona B con la politica estera attualmente perseguita.

(565)

« TOLLOY ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, sull'azione che il Governo intende di dover svolgere in presenza del fatto che alcuni alti prelati, prescindendo da espliciti divieti dei Patti lateranensi, nonché da norme della legge elettorale munite di sanzione penale, hanno indirizzato ai ministri del culto messaggi, secondo i quali le funzioni religiose ed i luoghi destinati al culto dovrebbero servire da mezzi e da luoghi di propaganda elettorale ed i sacerdoti dovrebbero in modo particolare, domenica 27 maggio 1951, prima giornata di elezioni, in ciascuna messa, nella spiegazione del Santo Vangelo, ricordare ai fedeli il grave obbligo di coscienza di adoperare il suffragio universale (così testualmente si esprime un messaggio) al preciso scopo di assicurare la elezione di determinate persone.

(566)

« TARGETTI, NENNI PIETRO, BASSO, CARPANO MAGLIOLI, FARALLI, MATTEUCCI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 MAGGIO 1951

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 21,5.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 11,30:

Seguito dello svolgimento delle interpellanze degli onorevoli Nasi e Assennato; e della interrogazione dell'onorevole Faralli.

Alle ore 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile). (*Urgenza*). (1593). — *Relatori*: Sampietro Umberto, *per la maggioranza*; Gullo, Carpano Maglioli e Nasi, *di minoranza*.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (Secondo provvedimento). (1923). — *Relatore* Vicentini.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

7. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

8. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI